

Criteri e procedure per la redazione e l'approvazione dei piani di indirizzo forestale (PIF)

SOMMARIO

PARTE 1: INTRODUZIONE E INQUADRAMENTO NORMATIVO	4
1) PREMESSA SULLA LEGGE REGIONALE 27/2004	4
2) INQUADRAMENTO NORMATIVO	4
2.1) Riferimenti normativi nel settore forestale	4
2.1.1) L.r. 27/2004 "Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale"	4
2.1.2) R.r. 5/2007 "Norme Forestali Regionali"	5
2.1.3) D.g.r. 2024/2006 "Aspetti applicativi e di dettaglio per la definizione di bosco, criteri per l'individuazione delle formazioni vegetali irrilevanti e criteri e modalità per l'individuazione dei coefficienti di boscosità"	6
2.1.4) D.g.r. 675/2005 "Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi"	6
2.1.5) D.g.r. 14016/2003 "Direttiva relativa alla viabilità locale di servizio all'attività agro-silvo-pastorale"	7
2.2) Riferimenti normativi nel settore urbanistico – territoriale	8
2.2.1) L.r. 11 marzo 2005 n° 12 "Legge per il governo del territorio"	8
3) IL RAPPORTO FRA IL PIF E LA PIANIFICAZIONE URBANISTICO - TERRITORIALE	8
3.1) Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale	8
3.1.1) La normativa statale in materia di PTCP	8
3.1.2) La normativa regionale in materia di PTCP	8
3.1.3) Il PIF e il sistema rurale - paesistico - ambientale	9
3.2) Il Piano di Governo del Territorio	9
3.2.1) Il documento di piano	10
3.2.2) Il piano dei servizi	10
3.2.3) Il piano delle regole	10
3.3) Rapporti fra PTCP, PIF e PGT e passaggi di scala	10
3.4) La pianificazione relativa all'assetto idrogeologico: il piano di bacino del fiume Po	11
3.4.1) Il piano stralcio delle fasce fluviali (PSFF)	11
3.4.2) Il piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino del Po	12
3.5) La pianificazione e la gestione programmata delle risorse naturali, forestali e faunistiche	13
3.5.1) La normativa sulla tutela delle bellezze architettoniche e paesaggistiche – d.lgs. 42/2004.	13
3.5.2) La normativa natura 2000 – i piani di gestione e la valutazione di incidenza	13
3.5.3) La pianificazione delle aree protette regionali	14
3.5.4) Il piano di assestamento forestale	15
3.5.5) Il piano faunistico venatorio provinciale	16
3.6) La Valutazione Ambientale Strategica (VAS)	16
PARTE 2 – ASPETTI TECNICO-METODOLOGICI	18
1) STRUTTURA DEL PIANO	18
1.1) Informatizzazione del piano	18
2) ELABORATI DEL PIANO	19
2.1) Relazione del piano	19
2.2) Cartografia di analisi	20
2.3) Cartografia di sintesi	23
2.4) Piano della viabilità agro-silvo-pastorale	23
2.5) Regolamento di attuazione	23
2.5.1) Norme per il governo generale del comparto forestale, per la valorizzazione del paesaggio e per il raccordo con la pianificazione territoriale sovra e sotto ordinata	24
2.5.2) Norme di gestione silvo-pastorale delle superfici forestali e pascolive individuate dal PIF	24
3) SVILUPPO E CONTENUTI DEL PIANO: FASE DI ANALISI	25
3.1) Generalità della fase di analisi	25
3.2) Descrizione metodologica	25
3.3) Dati sintetici di piano	26
3.4) Aspetti socio-economici	26
3.4.1) Fonte dei dati per l'analisi economica	27
3.5) Aspetti territoriali ed ambientali	28
3.5.1) Inquadramento geografico	28

3.5.2) inquadramento amministrativo	28
3.5.3) Inquadramento climatico.....	29
3.5.4) Inquadramento geolitologico e pedologico.....	29
3.5.5) Inquadramento geomorfologico e dinamiche dissetive in atto.....	30
3.6) Pianificazione territoriale sovraordinata o complementare	31
3.6.1) Piano territoriale di coordinamento provinciale.....	31
3.6.2) Piano di Bacino del Fiume Po.....	32
3.6.3) Piano Faunistico – Venatorio Provinciale.....	32
3.6.4) Siti Natura 2000.....	32
3.6.5) Il Piano Provinciale Cave	33
3.6.6) Piani e programmi dei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS).....	33
3.6.7) Pianificazione forestale preesistente.....	33
3.6.8) Il piano antincendio forestale.....	35
3.7) Analisi forestale: ecologia, paesaggio, multifunzionalità	35
3.8) Classificazione dei boschi su base fisionomica: i tipi forestali	36
3.8.1) Altre classificazioni dei boschi e formazioni vegetali irrilevanti	36
3.9) Definizione delle attitudini potenziali	37
3.9.1) Identificazione e delimitazione delle diverse attitudini funzionali.....	38
3.9.2) Attitudine protettiva	38
3.9.3) Attitudine naturalistica o di conservazione della natura.....	40
3.9.4) Attitudine produttiva	41
3.9.5) Attitudine turistico-ricreativa e didattica.....	42
3.9.6) Attitudine alla tutela paesistica	43
3.9.7) Attitudine all'igiene ambientale	43
3.9.8) Attitudine multifunzionale	44
3.10) Rilievo dei sistemi verdi	44
3.11) Procedure operative	44
3.12) Ambiti di approfondimento	45
3.13) Elaborati cartografici d'analisi	47
4) SVILUPPO E CONTENUTI DEL PIANO: FASE DI PIANIFICAZIONE	47
4.1) Generalità, descrizione metodologica ed indirizzi generali.....	47
4.2) Pianificazione: previsioni immediatamente prevalenti.....	48
4.2.1) Delimitazione delle diverse destinazioni selvicolturali	48
4.2.2) Identificazione dei boschi a destinazione selvicolturale "protettiva"	50
4.2.3) Identificazione dei boschi a destinazione selvicolturale di valenza naturalistica.....	52
4.2.4) Identificazione dei boschi a destinazione selvicolturale di valenza multifunzionale	52
4.2.5) Identificazione dei boschi a destinazione selvicolturale di valenza produttiva	52
4.3) Identificazione delle superfici suscettibili di trasformazione	52
4.3.1) Identificazione delle Trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta	53
4.3.2) Identificazione delle trasformazioni ordinarie a delimitazione areale	55
4.3.3) Limiti alla trasformabilità per i boschi appartenenti a tipologie rare	56
4.3.4) Indicatori di trasformazione	57
4.3.5) Modifica dei rapporti di compensazione, criteri e limiti particolari per il rilascio delle autorizzazioni	57
4.4) Identificazione delle superfici forestali sulle quali attuare interventi di compensazione	57
4.5) L'identificazione delle superfici forestali soggette a pianificazione di dettaglio	58
4.5.1) Piani di assestamento forestale (PAF).....	58
4.5.2) PAF di gestione per i boschi di rilevante interesse pubblico	59
4.5.3) Approfondimento del PIF per i boschi di protezione.....	60
4.6) Attivazione dei vincoli forestali	60
4.7) Integrazione verticale della pianificazione forestale: competenze ed attribuzioni al PGT	60
4.7.1) Rimandi al piano di governo del territorio (PGT)	60
4.7.2) Modifica alle aree forestali suscettibili di trasformazione ordinaria a delimitazione esatta	61
4.7.3) Identificazione degli immobili per i quali valgono le previsioni di trasformazione speciale.....	61
4.7.4) Identificazione delle superfici forestali da assoggettare a piano di gestione	62
4.7.5) Identificazione forestali dei boschi da destinare al completamento della rete ecologica o dell'assetto paesistico	62
4.7.6) Identificazione delle superfici forestali da assoggettare a vincolo "per altri scopi" ex art 17 RD 3267/1923	62
4.7.7) Identificazione ed integrazione nel VASP della rete sentieristica	62
4.7.8) Programmi Integrati di Intervento.....	62
4.8) Definizione degli indirizzi selvicolturali e livelli di applicazione	63
4.8.1) Le azioni per la valorizzazione delle attitudini: i progetti	63
4.8.2) L'organizzazione dei progetti.....	64
4.8.3) Proposte per il piano antincendio boschivi	64
4.9) Programma degli interventi	65
4.9.1) Priorità per il finanziamento dei PAF	66
4.10) Elaborati cartografici di sintesi	66
PARTE 3: PROCEDURE AMMINISTRATIVE	64
1) REDAZIONE DEL PIF DA PARTE DEGLI ENTI FORESTALI	64
1.1) Possibilità di suddivisione del PIF in "PIF stralcio".....	64

1.2) Periodo di validità del piano	65
1.3) Revisione del piano	65
1.4) Criteri tecnici "provinciali"	65
2) PROCEDURE PER LA REDAZIONE E L'APPROVAZIONE DEI PIF	66
2.1) Incarico per la stesura del PIF	66
2.2) Il pubblico e il pubblico interessato	67
2.3) Adozione del PIF	67
2.4) Concessione di deroghe alle Norme Forestali Regionali.	67
2.5) Parere di Regione Lombardia per i PIF in provincia di Sondrio	67
2.6) Approvazione del PIF	68
2.6.1) Approvazione da parte della Provincia di Sondrio.	69
2.6.2) Approvazione da parte di Regione Lombardia.	69
2.7) Interventi correttivi del PIF	70
2.7.1) Rettifiche del PIF	70
2.7.2) Modifiche del PIF	71
2.7.3) Varianti del PIF	71
3) DEROGHE ALLE NORME FORESTALI REGIONALI (ART. 50 C. 6 L.R. 31/2008)	72
3.1) Le deroghe alle Norme Forestali Regionali: quando sono necessarie	72
3.1.1) Casi in cui non è richiesta la concessione di deroghe	73
3.1.2) Deroghe che non possono essere concesse	73
3.2) Richiesta di concessione delle deroghe	73
3.3) Linee guida per la concessione delle deroghe	74
3.3.1) Parametri alla base delle richieste di deroga	74
3.4) Provvedimento di concessione delle deroghe	75
4) NORME TRANSITORIE E FINALI	76
4.1) Modifica dei confini degli enti forestali	76
4.2) Termini per i procedimenti	76
4.3) Precisazioni sui piani V.A.S.P.	77
4.4) Precisazioni sugli adeguamenti di aree suscettibili di trasformazione ordinaria a delimitazione esatta	77
4.5) Precisazioni sulle verifiche cartografiche	77
4.6) Formato digitale degli elaborati.	77
ALLEGATO A RICHIESTA DI DEROGA ALLE NORME FORESTALI REGIONALI	79

PARTE 1: INTRODUZIONE E INQUADRAMENTO NORMATIVO

1) PREMESSA SULLA LEGGE REGIONALE 27/2004

Le presenti procedure:

- sono previste dall'art. 8, comma 7, della l.r. 27/2004 "Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale", che dispone: «Al fine di assicurare una metodologia comune e valori qualitativi omogenei per la redazione della pianificazione forestale, la Giunta regionale definisce, con l'ausilio dell'ERSAF e sentite le province, le comunità montane e gli enti gestori dei parchi regionali e riserve regionali, criteri e procedure per la redazione e l'approvazione dei piani di indirizzo forestale e dei piani di assestamento forestale»;
- sostituiscono i "Criteri tecnico – amministrativi per la redazione dei piani di indirizzo forestale" approvati con d.g.r. n° 7/13899 del 1° agosto 2003 e modificati con d.g.r. n° 8/675/2005.

2) INQUADRAMENTO NORMATIVO

Riepiloghiamo qui i riferimenti normativi e regolamentari relativi al piano di indirizzo forestale, suddividendoli fra i provvedimenti di interesse forestale e quelli di interesse urbanistico – territoriale¹.

2.1) Riferimenti normativi nel settore forestale

I riferimenti normativi si trovano:

- nella l.r. 28 ottobre 2004 n° 27 "Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale" e successive modifiche ed integrazioni;
- nel r.r. 20 luglio 2007 n° 5 "Norme Forestali Regionali".

2.1.1) L.r. 27/2004 "Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale"

Il piano di indirizzo forestale (di seguito "**PIF**") è previsto dalla l.r. 27/2004, che lo definisce (art. 8, comma 3) come strumento:

- di analisi e di indirizzo per la gestione dell'intero territorio forestale assoggettato al piano;
- di raccordo tra la pianificazione forestale e la pianificazione territoriale;
- di supporto per la definizione delle priorità nell'erogazione di incentivi e contributi;
- per la individuazione delle attività selvicolturali da svolgere.

In altri articoli, inoltre, la l.r. 27/2004 assegna al PIF il compito di:

- individuare e delimitare le **aree qualificate bosco**, in conformità alle disposizioni dell'art. 3 della legge in parola (art. 3, c. 6);
- delimitare le aree in cui la **trasformazione del bosco** può essere autorizzata; definire modalità e limiti, anche quantitativi, per le autorizzazioni alla trasformazione del bosco; stabilire tipologie, caratteristiche qualitative e quantitative e localizzazione dei relativi **interventi di natura compensativa**, in conformità al comma 4 ed al provvedimento di cui al comma 8 (art. 4, c. 5)

¹ Si ricorda che la normativa dell'UE è rintracciabile sul sito <http://eur-lex.europa.eu> la normativa italiana sul sito <http://www.parlamento.it> e quella regionale sul sito <http://www.regione.lombardia.it>

- prevedere eventualmente obblighi di compensazione di minima entità ovvero l'**esenzione dall'obbligo di compensazione** in relazione ad alcuni particolare interventi (art. 4, c. 6);
- poter **derogare alle norme forestali regionali**, previo parere obbligatorio e vincolante della Giunta regionale;
- regolamentare il **pascolo**, definendo aree e modalità per l'utilizzo di mandrie e greggi per la ripulitura di boschi e di terreni incolti a scopo di prevenzione degli incendi boschivi e di conservazione del paesaggio rurale, secondo le modalità e nel rispetto dei limiti stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 11, comma 4 (Norme Forestali Regionali, r.r. 5/2007);
- contenere al suo interno i **piani di viabilità agro-silvo-pastorale**, da redigere allo scopo di razionalizzare le nuove infrastrutture e di valorizzare la interconnessione della viabilità esistente (art. 21, c. 2).

Di particolare interesse è quanto disposto all'art. 9, che qui si riporta integralmente:

- « 1. I piani di indirizzo forestale sono redatti in coerenza con i contenuti dei piani territoriali di coordinamento provinciali, dei piani paesaggistici di cui all'[articolo 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'[articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137](#)), dei piani di bacino e della pianificazione regionale delle aree protette di cui alla [legge regionale 30 novembre 1983, n. 86](#) (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale).
2. Il piano di indirizzo forestale costituisce specifico piano di settore del piano territoriale di coordinamento della provincia cui si riferisce.
3. Gli strumenti urbanistici comunali recepiscono i contenuti dei piani di indirizzo e dei piani di assestamento forestale. La delimitazione delle superfici a bosco e le prescrizioni sulla trasformazione del bosco stabilite nei piani di indirizzo forestale sono immediatamente esecutive e costituiscono automaticamente variante agli strumenti urbanistici vigenti.
4. Nei parchi regionali il piano di indirizzo forestale sostituisce il piano di attuazione di settore boschi, di cui all'[articolo 20 della l.r. 86/1983](#) .»

Riguardo alle competenze, la l.r. 27/2004 dispone che:

- le province, le comunità montane e gli enti gestori dei parchi predispongano i PIF per i territori di competenza, **sentiti i comuni interessati** (art. 8, c. 2);
- i PIF e le loro varianti siano **approvati dalla provincia**, previo parere obbligatorio della Regione, e siano validi per un periodo variabile tra i dieci e i quindici anni (art. 2, c. 2 e art. 8, c. 4).

2.1.2) R.r. 5/2007 "Norme Forestali Regionali"

Le Norme Forestali Regionali (r.r. 5/2007), previste dall'art. 11, comma 4 e 5 della l.r. 27/2004 per regolamentare le attività selvicolturali dispongono in particolare che il PIF:

- sia sottoposto, in fase di redazione, alla valutazione di incidenza prevista dalla normativa in materia di siti di interesse comunitario e di zone a protezione speciale (art. 3, c.1);
- possa modificare le prescrizioni e le previsioni sulla "dichiarazione di conformità tecnica" (art. 13, c. 4);
- possa prevedere l'obbligo di presentazione dell'allegato denominato "relazione di taglio" per gli interventi di utilizzazione forestale e di diradamento dei boschi da realizzare nel territorio assoggettato al piano (art. 15, c. 4);
- possa individuare stazioni ove permettere, per la prevenzione del dissesto idrogeologico, la conversione del bosco da fustaia a ceduo (art. 23, c. 2);
- possa modificare la stagione silvana nelle aree protette (art. 48, c. 3);
- debba riportare in cartografia tutti gli imboschimenti e i rimboschimenti esistenti (art. 50, c. 3);

- possa prevedere l'uso, nelle attività selvicolturali, di ulteriori specie autoctone, rispetto a quelle indicate nell'allegato C del r.r. 5/2007, presenti localmente o vietare l'utilizzo di specie estranee alle condizioni ecologiche locali (art. 51, c. 2);
- possa impartire prescrizioni per la gestione selvicolturale dei boschi sottoposti ai vincoli di cui all'articolo 17, r.d. 3267/1923 (art. 62, c. 2).

Il PIF non può invece derogare alle procedure amministrative previste dalle Norme Forestali Regionali, fatto salvo quanto previsto dal r.r. 5/2008 per la "dichiarazione di conformità tecnica": in particolare il PIF non può prevedere ulteriori allegati rispetto a quelli previsti dal r.r. 5/2007, né modificare la superficie oltre la quale gli allegati devono essere chiesti, né limitare o modificare le modalità di presentazione delle istanze, che deve sempre avvenire attraverso la procedura informatizzata prevista dall'art. 11 del regolamento in parola.

Si ricorda infine che l'art. 18, comma 2 del regolamento in esame dispone che, fatto ovviamente salvo quanto disposto dall'articolo 23, comma 10, della l.r. 27/2004, i proventi delle sanzioni previste dai restanti commi dello stesso articolo siano destinati:

- a) alle cure colturali dei boschi previste dalla pianificazione forestale;
- b) ad opere di pronto intervento di cui all'articolo 13, comma 3, della l.r. 27/2004;
- c) alla creazione di nuovi boschi;
- d) alla manutenzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale esistenti.

2.1.3) D.g.r. 2024/2006 "Aspetti applicativi e di dettaglio per la definizione di bosco, criteri per l'individuazione delle formazioni vegetali irrilevanti e criteri e modalità per l'individuazione dei coefficienti di boscosità"

In base alla d.g.r. 8/2024/2006, i PIF:

- individuano e delimitano le aree classificate "bosco", tenendo anche in considerazione specifiche e motivate esigenze di tutela e di gestione dei soprassuoli arborei o arbustivi (art. 5);
- possono classificare come "formazione vegetale irrilevante" le formazioni vegetali costituite parzialmente o totalmente da specie esotiche, arboree o arbustive, formatesi spontaneamente in ambito urbano su suolo non forestale, né agrario, qualora non vi sia la possibilità che tali formazioni evolvano verso popolamenti ecologicamente stabili (art. 14);
- possono ricalcolare i coefficienti di boscosità sulla base dell'aggiornamento della carta forestale (articoli 20 e 21).

2.1.4) D.g.r. 675/2005 "Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi"

In base alla d.g.r. 8/675/2005 e sue modifiche ed integrazioni, i PIF:

- possono integrare o modificare l'elenco delle specie autoctone elencate nell'appendice n° 2 della deliberazione in parola, aggiungendo altre specie autoctone presenti localmente o stralciando specie estranee alle condizioni ecologiche locali (paragrafo 4.3 b);
- definiscono le attività selvicolturali che possono essere realizzate come interventi compensativi (paragrafo 4.3 d);
- devono indicare in cartografia le aree che possono essere trasformate e quelle che sono state trasformate con esenzione dalla compensazione o con compensazione di minima entità (paragrafo 4.4 d);
- possono modificare il periodo di manutenzione obbligatorio per gli imboschimenti e i rimboschimenti nelle aree con insufficiente coefficiente di boscosità (paragrafo 5.2 a);

- possono modificare i parametri di riferimento per la determinazione del "valore del suolo", ossia di uno dei due parametri per determinare il "costo di compensazione" (paragrafo 5.2 d);
- stabiliscono il "rapporto di compensazione" nelle "aree con insufficiente coefficiente di boscosità" (paragrafo 7.2);
- possono aumentare il "rapporto di compensazione" nelle "aree con elevato coefficiente di boscosità", fino ad un massimo di 1:4 (paragrafo 7.2);
- suddividono il territorio in "aree omogenee" stabilendo scopi e limiti alla trasformazione del bosco (paragrafo 7.2), stabilendo per ogni area omogenea i possibili interventi compensativi (paragrafo 7.3);
- individuano le "aree omogenee" in cui si applica la trasformazioni con obblighi di compensazione di minima entità, individuandone in dettaglio l'applicazione e specificano lo sconto applicato, sul costo di compensazione, che può arrivare fino al 100%, ossia all'esenzione totale dai costi di compensazione (paragrafo 7.4);
- nelle aree con insufficiente coefficiente di boscosità, possono incrementare il "valore del soprasuolo" qualora i rimboschimenti e gli imboschimenti necessitino di particolari accorgimenti per l'impianto o di peculiari e aggiuntive necessità di manutenzione, sempre motivate da precise e particolari condizioni ambientali locali. In questo caso, la determinazione del "costo del soprasuolo" avviene sulla base di un dettagliato computo metrico estimativo che rappresenti verosimilmente la realtà indagata (paragrafo 7.5).

2.1.5) D.g.r. 14016/2003 "Direttiva relativa alla viabilità locale di servizio all'attività agro-silvo-pastorale"

All'interno del PIF deve essere redatto il piano della viabilità agro-silvo-pastorale (art. 21, comma 2, l.r. 27/2004) con lo scopo di razionalizzare le nuove infrastrutture e di valorizzare la interconnessione della viabilità esistente. L'art. 21 prevede la redazione di criteri regionali, col compito di predisporre un "regolamento comunale" tipo per la disciplina del transito sulla viabilità agro-silvo-pastorale (art. 21, c. 1., l.r. 27/2004). Si sottolinea che il piano della viabilità agro-silvo-pastorale, in quanto parte integrante del PIF, «*costituisce uno strumento di analisi e di indirizzo per la gestione dell'intero territorio forestale ad esso assoggettato, di raccordo tra la pianificazione forestale e la pianificazione territoriale, di supporto per la definizione delle priorità nell'erogazione di incentivi e contributi e per la individuazione delle attività selvicolturali da svolgere*» (art. 8, c. 3, l.r. 27/2004).

La definizione di viabilità agro-silvo-pastorale è data dall'art. 21, comma 1, della l.r. 27/2004, che così dispone: «*Le strade agro-silvo-pastorali sono infrastrutture finalizzate ad un utilizzo prevalente di tipo agro-silvo-pastorale, non adibite al pubblico transito. Il transito è disciplinato da un regolamento comunale, approvato sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge*». Se ne deduce che una strada può essere definita "strada agro-silvo-pastorale" solo se soddisfa entrambe le condizioni in parola. La definizione della l.r. 27/2004 supera, come noto, quella data dal punto 2.2 della d.g.r. n. VII/14016 del 8 agosto 2003, sia per motivi di gerarchia delle fonti normative, sia per il fatto che la d.g.r. 14016/2003 precede di circa un anno e mezzo la legge regionale. Si specifica tuttavia che, per quanto non in contrasto con la l.r. 27/2004, la d.g.r. VII/14016/2003 continua ad applicarsi, come indicato chiaramente nel punto 10 della circolare n. 41 del 30 settembre 2005 "Prime indicazioni per l'applicazione della l.r. 27/2004".

Di conseguenza, quando la l.r. 27/2004, il r.r. 5/2007 e i provvedimenti ad essi collegati (quali la d.g.r. 675/2005 "Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi" e s.m.i.) si riferiscono alla "viabilità agro-silvo-pastorale", si deve intendere quella definita dall'art. 21, comma 1, della l.r. 27/2004, ossia a quella chiusa al traffico ordinario.

2.2) Riferimenti normativi nel settore urbanistico – territoriale

Il Piano di indirizzo forestale trova riscontro nella l.r. 11 marzo 2005 n° 12 "Legge per il governo del territorio" e s.m.i..

2.2.1) L.r. 11 marzo 2005 n° 12 "Legge per il governo del territorio"

La legge per il governo del territorio stabilisce (art. 10, comma 4) che il piano delle regole recepisce, per le aree destinate all'agricoltura, anche i contenuti dei piani di assestamento e di indirizzo forestale, ove esistenti.

3) IL RAPPORTO FRA IL PIF E LA PIANIFICAZIONE URBANISTICO - TERRITORIALE

In base a quanto riportato nel precedente paragrafo 2, risulta evidente che il PIF sia fortemente correlato col Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (di seguito "PTCP") e col Piano di Governo del Territorio (di seguito "PGT").

Infatti, il PIF è piano di settore del PTCP e, come tale, i suoi effetti si riversano sui PGT redatti dai Comuni.

3.1) Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

È importante evidenziare il valore aggiunto dato al PIF dal fatto di essere piano di settore del PTCP.

3.1.1) La normativa statale in materia di PTCP

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale trae origine dalla legge 8 giugno 1990, n° 142 "Ordinamento delle Autonomie locali" che dispone (art. 15 comma 2):

«La provincia, inoltre, predisporre ed adotta il piano territoriale di coordinamento che, [omissis], determina indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica:

- a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;*
- b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;*
- c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;*
- d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.»*

Il ruolo del PTCP in materia ambientale e agro-forestale è stato confermato e accentuato dal d. lgs. 31 marzo 1998, n° 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali" che prevede (art. 57, c. 1) che il PTCP «*assuma il valore e gli effetti dei piani di tutela nei settori della protezione della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque e della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali [omissis]*».

3.1.2) La normativa regionale in materia di PTCP

A livello regionale, il PTCP è regolamentato dalla l.r. 12/2005, la quale afferma (art. 15, commi 3 e 4):

«3. In ordine alla tutela ambientale, all'assetto idrogeologico e alla difesa del suolo, il PTCP definisce l'assetto idrogeologico del territorio secondo quanto disposto dall'articolo 56.

4. Il PTCP definisce gli ambiti destinati all'attività agricola analizzando le caratteristiche, le risorse naturali e le funzioni e dettando i criteri e le modalità per individuare a scala comunale le aree agricole, nonché specifiche norme di valorizzazione, di uso e di tutela, in rapporto con strumenti di pianificazione e programmazione regionali, ove esistenti.»

Come indicato nel precedente punto, i due punti della norma, nell'assegnare al PTCP ha due importanti compiti, rafforzano anche il ruolo del PIF, suo piano di settore. Si aggiunga che, grazie all'art. 18, c. 1, le previsioni del PTCP in materia di tutela dei beni ambientali e paesaggistici hanno efficacia prescrittiva e prevalente sui PGT. Ricordiamo che, fra l'altro, tutti i boschi sono soggetti ai vincoli ambientali e paesaggistici ai sensi dell'art. 142, c. 1, lettera g) del d.lgs. 142/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (ex legge "Galasso") e in conclusione le previsioni del PIF, piano di settore del PTCP, riferite ad esempio al divieto assoluto di trasformazione del bosco, sono prescrittive sui PGT.

In particolare, l'art. 56, richiamato dal comma 3, afferma:

«1. Per la parte inerente alla difesa del territorio, il PTCP:

a) concorre alla definizione del quadro conoscitivo del territorio regionale, con particolare riguardo ai **fenomeni di dissesto idrogeologico**, mediante l'aggiornamento dell'inventario regionale dei fenomeni franosi, secondo i criteri e le modalità definiti dalla Giunta regionale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) definisce l'assetto idrogeologico del territorio, anche attraverso la realizzazione di opportuni studi e monitoraggi, sviluppando ed approfondendo i contenuti del PTR e del piano di bacino, in coerenza con le direttive regionali e dell'Autorità di bacino;

c) censisce ed identifica cartograficamente, anche a scala di maggior dettaglio, le aree soggette a tutela o classificate a rischio idrogeologico e sismico per effetto di atti, approvati o comunque efficaci, delle autorità competenti in materia;

d) indica, per tali aree, le linee di intervento, nonché le opere prioritarie di sistemazione e consolidamento con efficacia prevalente ai sensi del comma 2 dell'articolo 18;

e) assume il valore e gli effetti dei piani di settore, in caso di stipulazione delle intese di cui all'articolo 57 del D.Lgs. 112/1998 ;

f) determina, in conseguenza delle intese di cui alla lettera e), nonché sulla base del quadro delle conoscenze acquisito, l'adeguamento e l'aggiornamento degli atti di tutela delle autorità competenti;

g) propone modifiche agli atti di tutela delle autorità competenti, secondo le procedure previste dalla normativa vigente;

h) costituisce riferimento per la coerenza dei dati e delle informazioni inerenti all'assetto idrogeologico e sismico contenute nei piani di governo del territorio con gli indirizzi regionali. »

Questo articolo riveste indubbiamente una grande importanza, permettendo al PIF, piano di settore del PTCP, di evidenziare i dissesti nel settore forestale e di proporre opportune linee di intervento.

3.1.3) Il PIF e il sistema rurale - paesistico - ambientale

Il PIF, in qualità di piano di settore del PTCP, contribuisce alla definizione del "sistema rurale - paesistico - ambientale" del Piano Territoriale Regionale, come definito dalla d.g.r. 6447 del 16 gennaio 2008 e in particolare all'allegato "Strumenti Operativi SO9 – Criteri per ambiti agricoli".

3.2) Il Piano di Governo del Territorio

Il PGT, che ha sostituito il precedente "Piano Regolatore Generale", trova origine dall'art. 7 della l.r. 12/2005 che così lo definisce:

«*Il piano di governo del territorio [...] definisce l'assetto dell'intero territorio comunale ed è articolato nei seguenti atti:*

- a) il documento di piano;*
- b) il piano dei servizi;*
- c) il piano delle regole.»*

3.2.1) Il documento di piano

Il documento di piano, che ha validità quinquennale ed è sempre modificabile dal Comune che lo redige, definisce (art. 8 l.r. 12/2005) «*il quadro ricognitivo e programmatico di riferimento per lo sviluppo economico e sociale del comune*». È lo strumento che «*individua gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione che abbiano valore strategico per la politica territoriale*».

È pertanto un documento che serve per analizzare e studiare il territorio comunale e definire obiettivi e strategie. In base alla legge, infatti, «*il documento di piano non contiene previsioni che producano effetti diretti sul regime giuridico dei suoli*».

3.2.2) Il piano dei servizi

Il piano dei servizi è redatto dai Comuni, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 12/2005, «*al fine di assicurare una dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, [.....] e le dotazioni a verde, i corridoi ecologici e il sistema del verde di connessione tra territorio rurale e quello edificato ed una loro razionale distribuzione sul territorio comunale, a supporto delle funzioni insediate e previste*». Il piano dei servizi, che «*per i comuni con popolazione inferiore ai ventimila abitanti può essere redatto congiuntamente tra più comuni e condiviso a livello operativo e gestionale*», non ha termini di validità ed è sempre modificabile.

3.2.3) Il piano delle regole

Il piano delle regole, redatto dal Comune, individua:

- 1) le aree destinate all'agricoltura;*
- 2) le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche;*
- 3) le aree non soggette a trasformazione urbanistica.»*

Il piano delle regole recepisce le previsioni e le prescrizioni del PTCP e dei suoi piani di settore (fra cui, ripetiamo, il PIF) ma poiché questi tre piani operano e pianificano spesso a scale differenti, la l.r. 12/2005 permette ai comuni di apportare «*in sede di redazione del piano delle regole, rettifiche, precisazioni e miglioramenti derivanti da oggettive risultanze riferite alla scala comunale*».

3.3) Rapporti fra PTCP, PIF e PGT e passaggi di scala

Da quanto riportato nei precedenti paragrafi risulta evidente che:

- il PIF, grazie alla sua natura di piano di settore del PTCP, può imporre ai PGT una serie di previsioni, in particolare stabilire il perimetro delle aree boscate, aree sottoposte ai vincoli paesaggistici, e stabilire regole, limiti e criteri per i cambi di destinazione d'uso del suolo e del bosco;
- il PGT, più precisamente il piano delle regole, recepisce le previsioni del PIF ma ha la possibilità di apportare «*rettifiche, precisazioni e miglioramenti*» conseguenti da un inevitabile passaggio di scala dalla pianificazione a livello di ente forestale a quella di amministrazione comunale: ci si riferisce, ad esempio, al limite del bosco e alle aree boscate per le quali vige il divieto assoluto di trasformazione.

3.4) La pianificazione relativa all'assetto idrogeologico: il piano di bacino del fiume Po

Come già citato, la l.r. 12/2005, art. 15, c. 5, dispone che il PTCP definisca l'assetto idrogeologico del territorio.

A questo proposito citiamo il Piano di bacino, che ha valore di piano territoriale di settore ed è uno strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo. Questo strumento, sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali del territorio interessato, permette di pianificare e programmare le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque.

Le disposizioni contenute nello strumento approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni e gli enti pubblici, nonché per i soggetti privati.

Nell'attesa dell'approvazione dell'articolato strumento del piano di bacino, l'Autorità può adottare misure di salvaguardia che divengono immediatamente vincolanti e restano in vigore fino all'approvazione del piano, comunque per un periodo non superiore a tre anni.

Al fine di superare le criticità legate alla complessità e vastità delle analisi da realizzare e alla necessità di anticipare la sua operatività per alcune tematiche e ambiti territoriali particolarmente critici, è possibile procedere all'adozione di **Piani Stralcio** che riguardano specifici settori funzionali, quali la difesa idrogeologica e della rete idrografica, il bilancio delle risorse idriche, la tutela della qualità delle acque e la regolamentazione dell'uso del territorio.

In passato, alla programmazione ordinaria si è sovrapposta in misura consistente quella a carattere straordinario, conseguente agli eventi alluvionali che hanno interessato il bacino idrografico.

Ai sensi della legge n. 22/1995, l'Autorità di Bacino ha approvato un apposito Piano Stralcio (chiamato brevemente **PS45**) contenente la programmazione degli interventi strutturali prioritari da attuare sul bacino, in relazione alle disponibilità finanziarie della stessa legge n. 22/1995 e della legge n. 35/1995. Unitamente agli interventi strutturali indicati, sono stati promossi interventi non strutturali di difesa, intesi soprattutto come regolamentazione dell'uso del suolo nelle aree a rischio idraulico o geologico, che hanno avuto una prima attuazione mediante l'adozione del Piano Stralcio delle fasce Fluviali e con l'imposizione di misure temporanee di salvaguardia nelle aree a maggior criticità.

3.4.1) Il piano stralcio delle fasce fluviali (PSFF)

Il piano stralcio delle fasce fluviali contiene la **definizione e la delimitazione cartografica delle fasce fluviali** dei tratti arginati dei corsi d'acqua principali di pianura piemontesi, del fiume Po e dei corsi d'acqua lombardi ed emiliani.

Il suo obiettivo di fondo è la **delimitazione delle aree inondabili** dalla piena di riferimento, con il duplice scopo di:

- individuare gli interventi di protezione delle aree a rischio;
- salvaguardare le aree di naturale esondazione, ove ciò non produca danno, favorendo l'evoluzione morfologica naturale dell'alveo e il recupero di condizioni di naturalità.

In particolare il PSFF individua le seguenti tre fasce:

- Fascia A: sede prevalente del deflusso della piena di riferimento, nella quale è necessario evitare che si provochino ostacoli e che si produca un aumento dei livelli idrici, oltre a tutelare la vegetazione ripariale per la stabilità delle sponde;
- Fascia B: tutta l'area inondata dalla piena di riferimento, anche con velocità e altezze d'acqua limitate; qui è opportuno garantire l'espansione naturale delle acque di piena, oltre a ridurre la vulnerabilità degli insediamenti presenti e mantenere e recuperare l'ambiente fluviale nei suoi valori paesaggistici, storici, artistici e culturali;

- Fascia C: area interessata da inondazione per eventi catastrofici, in cui vi è l'opportunità di predisporre le idonee misure di protezione civile per la fase di gestione dell'emergenza.

Il progetto di PSFF del fiume Po è stato adottato con Deliberazione n. 1 del 5.2.1996 e successivamente sottoposto a osservazioni. Per il territorio di propria competenza la Regione Lombardia ha curato l'analisi delle osservazioni pervenute e la formulazione delle proposte di controdeduzione e di parere regionale da proporre all'Autorità di Bacino. Il PSFF del fiume Po è confluito nel Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), in corrispondenza all'approvazione di quest'ultimo (Comitato Istituzionale, deliberazione n. 18 del 2001).

3.4.2) Il piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino del Po

Il "**Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico**" rappresenta l'atto di pianificazione per la **difesa del suolo dal rischio idraulico e idrogeologico**. Esso porta a conclusione i due strumenti di pianificazione parziale adottati in precedenza e illustrati nei punti precedenti: il piano stralcio PS45, di cui completa il quadro degli interventi, e il PSFF, rispetto al quale estende le fasce fluviali ai rimanenti corsi d'acqua principali di pianura dell'intero bacino.

Obiettivi principali del Piano Stralcio sono:

1. il raggiungimento di condizioni di uso del suolo compatibili con le caratteristiche idrologiche e geologiche del territorio, conseguendo, attraverso la programmazione di opere strutturali, vincoli e direttive, un adeguato livello di sicurezza sul territorio;
2. la riqualificazione e la tutela delle caratteristiche ambientali del territorio, anche tramite la riduzione dell'artificialità legata alle opere di difesa del suolo e all'utilizzo delle acque.

Il processo per la costituzione del Piano Stralcio ha richiesto i seguenti passaggi sequenziali:

- aggiornamento conoscitivo necessario per l'interpretazione dei fenomeni di dissesto, ossia per l'identificazione delle relazioni causa-effetto, finalizzato alla quantificazione e alla mappatura della pericolosità e del rischio idraulico e geologico;
- definizione di vincoli e limitazioni d'uso del suolo in relazione al diverso grado di rischio;
- individuazione della domanda di intervento strutturale per conseguire su tutto il territorio condizioni di rischio compatibili, allo scopo di definire un quadro degli interventi e delle relative priorità;
- definizione delle esigenze di monitoraggio dei fenomeni che concorrono a determinare l'evoluzione dei dissesti e del rischio.

In particolare le linee di intervento perseguite dal Piano Stralcio tendono a:

- proteggere centri abitati, infrastrutture, luoghi e ambienti di riconosciuta importanza dal rischio idraulico e di instabilità di versante;
- salvaguardare e, ove possibile, ampliare le aree naturali di esondazione dei corsi d'acqua, limitando gli interventi artificiali di contenimento delle piene e privilegiando, per la difesa degli abitati, interventi di laminazione controllata;
- limitare i deflussi recapitati nella rete idrografica naturale da parte dei sistemi artificiali di drenaggio e smaltimento delle acque meteoriche;
- promuovere interventi diffusi di sistemazione dei versanti, di manutenzione delle opere di difesa e degli alvei.

Le linee di intervento mirano a privilegiare le azioni laddove i dissesti comportano in modo diretto o indiretto un grave rischio per le popolazioni, gli insediamenti abitativi e quant'altro ad essi connesso. Le norme di attuazione, che definiscono finalità ed effetti del Piano, riguardano sia le condizioni di assetto idraulico e di versante del bacino idrografico (fasce fluviali, piena di progetto, portate limite di deflusso, limiti alle portate scaricate dai reticoli artificiali, classificazione dei territori

comunali in base al rischio), sia gli aspetti concernenti l'attuazione del piano, gli interventi, la riorganizzazione dei servizi di monitoraggio, di polizia idraulica, di programmazione, progettazione e gestione delle opere, la compatibilità delle attività estrattive, la protezione civile.

I programmi di attuazione, infine, costituiscono la parte operativa del Piano, riferita a progetti specifici, posti a base della formulazione dei programmi triennali. Questi si distinguono nettamente dalla precedente parte di impostazione strategica, valida a tempo indeterminato e aggiornabile sistematicamente, in quanto sono rivolti alle azioni prioritarie che devono essere messe in atto in un determinato periodo di tempo, in relazione ai bisogni riscontrati, alle esigenze espresse dalla collettività, alla disponibilità di risorse finanziarie.

Il Piano Stralcio attualmente in vigore ha comportato l'imposizione di vincoli temporanei di salvaguardia per i principali aspetti di norme di uso del suolo contenuti nel Piano stesso.

La zonizzazione in fasce prevista dal PSFF e la successiva estensione agli altri bacini nell'ambito del PAI deve essere recepita nel Piano di Indirizzo Forestale per l'individuazione dei soprassuoli a preminente destinazione di protezione del suolo e delle risorse idriche.

3.5) La pianificazione e la gestione programmata delle risorse naturali, forestali e faunistiche

3.5.1) La normativa sulla tutela delle bellezze architettoniche e paesaggistiche – d.lgs. 42/2004.

La pianificazione forestale deve tenere in considerazione i vincoli sulle bellezze architettoniche e, soprattutto, quelli sulle bellezze paesaggistiche previsti dalle leggi 1089/1939 e 1497/1939, leggi ora abrogate e ricondotte nel d.lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

Ricordiamo che con la l. 431/1985, nota come "legge Galasso", i vincoli sulle bellezze paesaggistiche inizialmente posti solo su alcuni complessi boscati di particolare importanza sono stati estesi praticamente a tutti i boschi. Anche la l. 431/1985 è ora abrogata e ricondotta nel d.lgs 42/2004. Giova ricordare come il d.lgs. 42/2004 suddivida ancora fra:

- vincolo paesistico emesso con specifico provvedimento ministeriale (art. 136) ex l. 1497/1939;
- vincolo paesistico esteso a tutti i territori classificati "bosco" (art. 142) ex l. 431/1985.

Non si può dimenticare che alcuni boschi sono soggetti al vincolo sulle bellezze architettoniche previsto dall'art. 10 e 11 del d.lgs 42/2004. Nella maggior parte dei casi l'oggetto della tutela non è costituito dal bosco, bensì da beni architettonici o archeologici posti sugli stessi mappali in cui si trova il bosco: i vincoli derivanti dalle due leggi del 1939, infatti, a differenza di quelli della "legge Galasso", venivano apposti su singoli mappali catastali. Di questo aspetto se ne dovrà tener conto, in quanto in alcuni casi il vincolo legato ai beni architettonici o archeologici potrà avere come conseguenza, anziché una maggior tutela del bosco, la sua trasformazione al fine di permettere interventi di conservazione di beni architettonici o scavi archeologici.

3.5.2) La normativa natura 2000 – i piani di gestione e la valutazione di incidenza

Fra gli strumenti di pianificazione è necessario considerare anche l'insieme delle norme a favore della conservazione della natura e della biodiversità sancite dall'Unione Europea con la "Rete Natura 2000". Trattasi di una rete ecologica il cui obiettivo è il mantenimento o il ripristino di un buon stato di conservazione dei siti ecologici che tale Rete intende tutelare. La normativa di riferimento è la direttiva europea 92/43/CEE, il cui recepimento in Italia è avvenuto col DPR 357/1997.

Le implicazioni che la normativa Natura 2000 svolge a livello di Piano di Indirizzo Forestale consistono prevalentemente nei rapporti tra le previsioni di piano e le esigenze di conservazione dei Siti di Interesse Comunitario e delle Zone di Protezione Speciale presenti sul territorio di competenza del Piano stesso. In particolare, a seguito del già citato riconoscimento dei Piani di Indirizzo Forestale come Piano di Settore dei PTCP (art. 9 l.r. 27/2004), è necessario che il PIF, al pari del PTCP cui fa riferimento, venga sottoposto a valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 e della d.g.r. n. 7/14106/2003.

Secondo la definizione del DPR 357/1997, la valutazione d'incidenza è svolta sulla base di uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. La predisposizione della valutazione di incidenza è a carico dei proponenti dei piani territoriali, mentre la procedura per la valutazione di incidenza è attualmente a carico della Regione Lombardia, direzione generale Qualità dell'Ambiente.

Lo studio ha lo scopo di illustrare gli effetti diretti e indiretti che la pianificazione può comportare sui siti, evidenziando le modalità adottate per rendere compatibili le previsioni con le esigenze di salvaguardia ambientale. Lo studio inoltre dovrà comprendere le misure di mitigazione e di compensazione che il piano adotta o prescrive di adottare da parte dei soggetti attuatori.

Qualora i piani oggetto di valutazione trovino applicazione all'interno di ZPS, SIC o pSIC ricadenti in tutto o in parte all'interno di aree protette ai sensi della l.r. 86/1983, la valutazione d'incidenza viene espressa previo parere obbligatorio dell'Ente di gestione dell'area protetta.

L'approvazione dei PIF è condizionata dall'esito positivo della valutazione di incidenza.

Lo studio per la valutazione d'incidenza dovrà disporre di alcuni contenuti minimi, secondo le indicazioni contenute nella citata DGR n. 7/14106, delle quali si fornisce l'elenco nella sezione operativa.

Per quanto riguarda le attività selvicolturali, ricordiamo che:

- 1) in assenza di piano di indirizzo forestale (o di piano di assestamento forestale) sottoposto a valutazione di incidenza con esito positivo, i tagli e le altre attività selvicolturali sono sottoposte a valutazione d'incidenza, a meno che i tagli e le altre attività selvicolturali non abbiano incidenze significative su un sito o proposto sito della rete natura 2000. Ciò avviene ad esempio nei seguenti casi:
 - a) per i tagli di manutenzione sotto gli elettrodotti o in prossimità della rete stradale o ferroviaria (articoli 58, 59, 60, e 61 del r.r. 5/2007);
 - b) qualora i tagli e le altre attività selvicolturali osservino le prescrizioni tecniche provvisorie dettate dall'art. 48 del r.r. 5/2007;
- 2) in presenza di piano di indirizzo forestale (o di piano di assestamento forestale) sottoposto a valutazione di incidenza con esito positivo, i tagli e le altre attività selvicolturali eseguiti in conformità alle prescrizioni contenute nel piano non devono essere sottoposte a ulteriore valutazione d'incidenza, salvo eccezioni specificatamente previste dal piano stesso;
- 3) i piani di gestione per i siti natura 2000 non possono modificare le Norme Forestali Regionali né possono dare prescrizioni relative alla trasformazione del bosco o alle misure di compensazione. Tuttavia, nell'ambito del PIF, è possibile e auspicabile prevedere, per i siti natura 2000, norme selvicolturali e prescrizioni sulla trasformazione del bosco ad hoc, ossia differenti rispetto a quelle previste per il restante territorio non inserito nei siti natura 2000, basate sui suggerimenti e sulle proposte contenute nei piani di gestione.

3.5.3) La pianificazione delle aree protette regionali

La l.r. 86/1983 "Piano generale delle aree protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale" e s.m.i. prevede l'istituzione di diversi tipi di aree protette, ossia:

- Riserve naturali regionali;
- Parchi regionali, al cui interno possono essere individuati parchi naturali;
- Parchi locali di interesse comunale o sovracomunale;

- Monumenti regionali;

Le prime due sono anche "enti forestali", ossia sono titolari delle funzioni amministrative nel settore forestale ai sensi delle l.r. 11/1998 e 27/2004.

Ricordiamo che gli strumenti di pianificazione di tute le aree protette non possono modificare le Norme Forestali Regionali né possono dare prescrizioni relative alla trasformazione del bosco o alle misure di compensazione e pertanto, nell'ambito del PIF, è possibile e auspicabile prevedere, come per i siti natura 2000, norme selvicolturali e prescrizioni sulla trasformazione del bosco ad hoc, ossia differenti rispetto a quelle previste per il restante territorio esterno alle aree protette.

Ricordiamo inoltre che, con l'abrogazione della l.r. 9/1977 "Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale", cadono vincoli e prescrizioni sull'arboricoltura da legno in generale e sulla pioppicoltura in particolare, quali ad esempio l'obbligo di autorizzazione per il taglio degli impianti di arboricoltura e l'obbligo di convertirli in parte verso boschi permanenti. Ciò nonostante, alcuni parchi hanno, nei propri strumenti di pianificazione approvati con legge regionale, prescrizioni e limiti simili a quelli che esistevano nella l.r. 9/1977. In mancanza di specifiche disposizioni a livello normativo, tuttavia, eventuali limiti o prescrizioni ancora previsti da strumenti di pianificazione approvati con deliberazione di Giunta regionale devono intendersi inefficaci.

3.5.4) Il piano di assestamento forestale

Il Piano di Assestamento Forestale (PAF) è lo strumento di gestione di un complesso forestale (bosco o superficie silvo-pastorale) di un singolo proprietario o di più proprietari associati o consorziati²: in altri termini il **piano di gestione di un'azienda forestale**.

Già i criteri provvisori per la redazione dei PIF approvati con d.g.r. 7/13899/2003 attribuivano al PIF il compito di identificazione dei complessi boscati da sottoporre a piani di assestamento forestale, ordinari e semplificati, secondo tre differenti classi di priorità (alta, media, bassa). Questa classificazione serviva come proposta per identificare su quali piani convogliare prioritariamente i contributi pubblici.

Secondo l'art. 8 c. 5 della l.r. 27/2004, i PAF possono essere redatti³ con metodologia ordinaria oppure semplificata.

I **PAF ordinari** sono previsti per "complessi forestali" con funzione prevalente produttiva, in cui si prevedono utilizzazioni boschive di valore tale da poter giustificare il costo di elaborazione del piano medesimo con le metodologie tradizionali, piuttosto costose. Si consideri che un PAF così redatto può arrivare a costare centomila euro, valore molto elevato se paragonato agli utili ricavabili dalle utilizzazioni forestali nel periodo di validità del piano. I PAF ordinari sono perciò i piani che sono più simili ai "**piani economici**" previsti dal RD 3267/1923, il cui obiettivo era quello di conservare il capitale legnoso e assestare nel tempo gli introiti finanziari per l'ente pubblico. La legge, peraltro, non esclude la possibilità di redigere PAF con metodi ordinari anche qualora la funzione prevalente del piano sia diversa da quella produttiva.

I **PAF semplificati**, consistenti in strumenti di analisi e, soprattutto, di gestione selvicolturale più economici, agili, sono specificatamente previsti per i boschi con funzione multipla o comunque con funzione prevalente diversa da quella produttiva. Questi piani prevedono specifici studi settoriali riguardanti la ricostituzione boschiva, la valorizzazione naturalistica, l'analisi degli aspetti di varietà ecologica e di diversità ambientale, la tutela e conservazione degli ambiti a rilevanza storico-colturale o faunistica od altro ancora. I rilievi dendrometrici, il calcolo o la stima delle provvigioni e delle riprese sono effettuati con criteri speditivi. I PAF semplificati sono perciò dei piani di gestione legati alla necessità di gestire, appunto, complessi boschivi di scarso valore produttivo oppure boschi in cui la maggiore esigenza pubblica è legata alla svolgimento di funzioni diverse da quella

² Con la l.r. 27/2004 i parchi non possono più obbligare i proprietari e i possessori di boschi a far confluire questi ultimi all'interno del piano di assestamento, come avveniva con la precedente legge forestale

³Si ricorda che i PAF devono essere redatti con l'applicativo "progettobosco" <http://www.progettobosco.it/>

produttiva. La legge non prevede esplicitamente la possibilità di redigere PAF con metodo semplificato qualora la funzione prevalente del piano sia quella produttiva, tuttavia l'assestamento ci propone per i boschi di minor valore economico sistemi assestamentali speditivi e a basso costo, ad esempio il metodo "planimetrico – spartitivo", che permettono di redigere un PAF su boschi produttivi con procedimenti di fatto semplificati.

Infine, ai sensi della l.r. 12/2005, i piani di assestamento forestale, unitamente ai piani di indirizzo forestale, vengono recepiti dalla pianificazione di livello comunale (PGT).

3.5.5) Il piano faunistico venatorio provinciale

La L. 157/1992 e la l.r. 26/1993 costituiscono un punto fondamentale per la gestione e la pianificazione del territorio ai fini della tutela della fauna selvatica.

L'art. 14 della l.r. 26/1993 prevede la stesura, a livello provinciale, del **Piano Faunistico Venatorio (PFV)**, al fine di assicurare una pianificazione diretta della componente naturalistica del territorio, anche attraverso progetti di riqualificazione dell'ambiente e di ricostruzione attiva degli elementi che lo compongono. Così recita il comma 1: «*Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale le province, sentite le organizzazioni agricole, protezionistiche, venatorie e cinofile, predispongono e presentano alla giunta regionale piani faunistico-venatori articolati per comprensori omogenei con specifico riferimento alle caratteristiche orografiche e faunistico-vegetazionali*».

Scopo del PFV è ottenere un aumento quantitativo e qualitativo della fauna selvatica o la sua semplice conservazione attraverso il miglioramento del territorio anziché attraverso misure dirette sulle popolazioni considerate, quali ripopolamenti o reintroduzioni. Si aggiunga, a questo proposito, che la l.r. 26/1993 prevede che siano corrisposti incentivi in favore dei proprietari e dei conduttori dei fondi agricoli che si impegnano nella tutela e nel ripristino degli habitat naturali, attraverso le Oasi di protezione.

Il Piano Faunistico Venatorio inoltre fornisce indicazioni relative alla definizione degli ambiti territoriali di caccia, delle Oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura, nonché individua sul territorio le aree protette, le aziende venatorie, le zone di addestramento dei cani e gli appostamenti fissi.

La pianificazione venatoria, strettamente relazionata a quella del P.T.C.P., considera il concetto di **rete ecologica provinciale** come basilare nell'individuazione e nella collocazione degli istituti normativi (oasi di protezione, zone di ripopolamento), intervenendo in modo sinergico con la pianificazione territoriale al fine di garantire le condizioni ottimali per la conservazione di flora e fauna, in base a quanto stabilito dalla vigente normativa.

3.6) La Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

La Valutazione Ambientale Strategica è un processo sistematico per valutare le conseguenze sul piano ambientale delle azioni proposte, quali piani o iniziative nell'ambito di programmi nazionali, regionali e locali, in modo che tali proposte siano incluse e affrontate, alla pari delle considerazioni di ordine economico e sociale, fin dalle prime fasi (strategiche) del processo decisionale.

In altre parole, la Valutazione Ambientale Strategica assolve al compito di verificare la coerenza delle proposte programmatiche e pianificatorie con gli obiettivi di sostenibilità, a differenza della VIA che si applica a singoli progetti di opere

L'elaborazione delle procedure individuate nella Direttiva 2001/42/CE rappresenta uno strumento di supporto sia per il proponente che per il decisore per la formazione degli indirizzi e delle scelte di pianificazione fornendo opzioni alternative rispetto al raggiungimento di un obiettivo mediante la determinazione dei possibili impatti delle azioni prospettate.

La Regione Lombardia ha introdotto nel proprio ordinamento legislativo lo strumento della Valutazione Ambientale VAS con l'articolo 4 della l.r. 12/2005 . Il Consiglio Regionale ha approvato gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi approvati con deliberazione n. 351 del 13 marzo 2007. La Giunta Regionale ha infine disciplinato i procedimenti di VAS e verifica con dgr n. 6420 del 27 dicembre 2007 "Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di piani e programmi", avviando in tal modo a regime la VAS. L'allegato 1E di tale deliberazione contiene il «modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale dei Piani di Indirizzo Forestale». Si rimanda alla parte 3 dei presenti criteri per il raccordo fra le procedure VAS e quelle per l'approvazione dei PIF.

PARTE 2 – ASPETTI TECNICO-METODOLOGICI

1) STRUTTURA DEL PIANO

Per la redazione del Piano di Indirizzo Forestale, viene prevista, accanto ai rilievi di campagna, l'acquisizione di una notevole quantità di dati ed informazioni documentali, alcune di carattere cartografico.

In considerazione del fatto che il piano assume valore all'interno del SIT della Regione Lombardia e che costituisce riferimento per pianificazioni locali, l'acquisizione della necessaria documentazione cartografica fa prioritariamente riferimento a documenti ufficiali previsti dalla normativa vigente e in mancanza a lavori, studi e ricerche, ufficiali (cioè commissionati da enti pubblici) ancorché non riferiti a norme specifiche.

Ai sensi della l.r. 12/2005 e dei suoi provvedimenti applicativi, si considerano come originali del PIF gli elaborati forniti su supporto informatico nei formati prescritti per il SIT; ogni elaborato cartografico, in formato digitale di tipo immagine o comunque di formato diverso da quello previsto dal SIT, è da considerarsi derivato.

Le informazioni territoriali acquisite da documenti ufficiali riferiti a strumenti pianificatori o finalizzati a pianificazione, regolarmente approvati secondo le procedure di legge, vengono acquisite nella redazione del PIF presumendone l'esattezza, senza pertanto necessità di ulteriori rilievi di campagna, fatta salva l'eventuale loro trasposizione a cura dell'estensore del PIF; diversamente, l'estensore del piano deve verificare le informazioni provenienti da lavori non riferibili a pianificazioni vigenti e rimane in capo al medesimo ogni responsabilità sulla esattezza dell'informazione acquisita.

Con il termine "elaborati cartografici correlati", appositamente indicati nei riquadri dei paragrafi del capitolo 4, si intendono gli elaborati che in diversa misura contengono informazioni direttamente o indirettamente collegate al paragrafo in descrizione; non si tratta pertanto necessariamente di cartografie coincidenti con il tematismo descritto; la prima tavola indicata è tuttavia quella più prossima all'argomento oggetto del paragrafo.

Ai fini terminologici selvicolturali, si fa riferimento al glossario contenuto nelle Norme forestali regionali di cui al regolamento regionale n° 5/2007.

In relazione al contenuto dei paragrafi che segue, alcuni aspetti trattati nel piano possono limitarsi alla descrizione delle attività/indagini da svolgere.

Il paragrafo "Fonte dei Dati" indica i documenti di consultazione - suddividendoli in indispensabili (in grassetto) o utili (normale) - ed i relativi uffici ove possono essere reperiti.

1.1) Informatizzazione del piano

I piani di indirizzo forestale devono essere redatti con programmi informatici indicati dal competente dirigente della Direzione Generale Agricoltura agli enti forestali e agli Ordini Professionali.

In attesa di tale nota integrativa, al fine di permettere la trasposizione dei dati dei Piani nel sistema informativo del Polo territoriale, è indispensabile fornire copia di tutti i Piani anche su supporto informatico (CD-ROM). Le caratteristiche informatiche del materiale fornito devono essere le seguenti:

- **Testi** - i file contenenti testi, preferibilmente in formato Word per Windows con estensione: .doc, .docx, .rtf, .txt, oppure file in formato Word per Mcintosh .mcw
- **Tabelle e dati** - i file contenenti tabelle e dati in formato Excel o Access for Windows con estensione: .xls, .mdb, .dbf.

Per il sistema Mcintosh file con estensione .csv e per il programma Quattro Pro per MS -DOS .wq1

- **Dati geografici e tavole** - per chi fosse in possesso del programma GIS – Arcview 3.x , consegnare gli shapefile per le features geometriche ed eventualmente, qualora esistessero, i files in formato .eps per i layout grafici. In alternativa, per chi fosse in possesso di AUTOCAD, file con estensione .dxf.

2) ELABORATI DEL PIANO

Ciascun Piano di Indirizzo Forestale si compone dei seguenti documenti

- a) Relazione
- b) Cartografia d'analisi
- c) Cartografia di sintesi e pianificazione
- d) Piano della Viabilità Agro-Silvo-Pastorale
- e) Regolamento di attuazione

In considerazione del fatto che il Piano della Viabilità Agro-Silvo-Pastorale in diversi casi è stato previsto e redatto con tempi e con modalità diverse dal resto del PIF, nel caso gli Enti Forestali disponessero di Piano VASP già redatto e non ancora formalmente approvato come stralcio del PIF, sarà cura dell'estensore del PIF recepirne ed omogeneizzarne le previsioni rispetto agli indirizzi assunti dal PIF medesimo.

La necessità di raccordare gli aspetti giuridico normativi con le aspettative e le esigenze dell'ente forestale suggerisce di prevedere l'articolazione operativa dei PIF secondo tre distinti livelli:

- **Indagini/elaborati minimi comuni a tutti i PIF** (condizione necessaria per l'adempimento delle competenze attribuite allo strumento dalla normativa vigente indistintamente su tutto il territorio regionale)
- **Indagini/elaborati minimi per tipo di areali** (condizione necessaria per l'adempimento delle competenze attribuite allo strumento dalla normativa vigente secondo le specificità dei territori montani, collinari e di pianura)
- **Indagini opzionali richieste dall'ente committente in relazione a sue esigenze peculiari** (opportunità di soddisfare aspettative, specificità e strategie di sviluppo locale)

Di seguito sono esposti in dettaglio gli elaborati che compongono ciascun documento di piano.

2.1) Relazione del piano

La relazione deve, in forma sintetica ma esauriente, permettere di comprendere al meglio il contesto territoriale e socio-economico in cui si colloca il piano, le basi informative acquisite, la loro valutazione ed infine le motivazioni che hanno condotto alle scelte di piano per quanto attiene:

- la pianificazione in senso stretto (valenze delle formazioni boschive, destinazioni d'uso, trasformazioni ammesse, localizzazione interventi compensativi, infrastrutture, priorità etc.);
- gli indirizzi selvicolturali e le relative norme in deroga alle Norme Forestali Regionali;
- le azioni ed i progetti, ivi compreso il rimando alle pianificazioni forestali di dettaglio.

La relazione si compone pertanto, in forma semplificata, come segue (il riferimento operativo per la relazione è quello indicato nella colonna "capitolo"):

FASE	CAPITOLO	CONTENUTO (minimo)
0 – Preliminare	Premessa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Riferimenti all'Incarico, ▪ Riferimenti normativi ▪ Validità del piano e motivazioni
1 - Analisi	Metodologia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Descrizione metodologica della fase di analisi ▪ Modalità di esecuzione dei rilievi di campo ▪ Modalità di esecuzione delle analisi territoriali

FASE	CAPITOLO	CONTENUTO (minimo)
	Dati sintetici di piano	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Superficie complessiva ▪ Superficie Forestale ▪ Siti Natura 2000
	Aspetti socioeconomici	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinamica di popolazione ▪ Comparto turistico ▪ Comparto agricolo ▪ Filiera foresta-legno e filiere connesse ▪ Trasformazioni del bosco pregresse
	Aspetti territoriali ed ambientali	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inquadramento geografico, ▪ inquadramento amministrativo, ▪ Inquadramento socio-economico ▪ Inquadramento climatologico ▪ Inquadramento geomorfologico, litologico e clivometrico ▪ Rischio idrogeologico
	Pianificazione territoriale sovraordinata esistente e vincoli	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PTCP – sintesi delle linee pianificatorie di rilevanza per il PIF ▪ Rete ecologica provinciale ▪ PRG/PGT ▪ Siti natura 2000 ▪ Piano Assetto Idrogeologico ▪ Rischio e pericolo idrogeologico ▪ Piano cave ▪ Vincoli esistenti <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vincolo idrogeologico ▪ Vincoli speciali ▪ Vincoli paesistici ▪ Altri vincoli
	Analisi forestale	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pianificazione Forestale Preesistente ▪ Classificazione per tipi forestali <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inquadramento generale ▪ Descrizione metodologica dei rilievi ▪ Avversità <ul style="list-style-type: none"> ▪ Incendi boschivi ▪ Patologie e parassitologie ▪ Collasso del bosco e dissesti ▪ Stima dei valori del bosco (attitudini funzionali)
2 – Sintesi e Pianificazione	Metodologia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Definizione ed applicazione della griglia per la valutazione dei criteri per la trasformazione dei boschi ▪ Eventuali criteri di compartimentazione
	Pianificazione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Individuazione delle aree oggetto di trasformazione urbanistica, agricola, ambientale ▪ Definizione delle proposte di compensazione
	Programma degli interventi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Schede contenenti le proposte di intervento ▪ Riepilogo

2.2) Cartografia di analisi

La predisposizione della cartografia, redatta in conformità con gli indirizzi regionali per la realizzazione del SIT, coerentemente con lo sviluppo della relazione, si articolerà in due fasi, una di analisi ed una di sintesi e pianificazione, eventualmente preceduta da una fase di elaborati intermedi in qualche caso estremamente utili per cogliere appieno la *ratio* delle scelte di pianificazione.

FASE DI ANALISI			
ANALISI MINIME COMUNI A TUTTI I PIF		ANALISI INTEGRATIVE OBBLIGATORIE IN FUNZIONE DELLA ZONA CONSIDERATA	
ELABORATO	CONTENUTO	ELABORATO	CONTENUTO
Carta dell'Uso del suolo (Carta di base)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Differenziazione dell'uso del suolo in forestale, agricolo, acque, urbano 	PIANURA Carta dei sistemi verdi non forestali (carta di base)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Arboricoltura da legno (compreso pioppicoltura) ▪ Siepi, filari e fasce tampone ▪ Boschi urbani, giardini storici naturali-formi ▪ Rete ecologica

		MONTAGNA Carta delle Aree di interesse ricreativo e sportivo (carta di base)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tracciati ed areali di piste da sci, fondo, parchi avventura, aree dedicate a sport ed attività ludiche "plain-air", etc.
Carta dell'attitudine alla formazione di suolo (Carta di base)			
Carta dei Tipi forestali (Carta di base)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Classificazione del bosco sulla base dei tipi della regione Lombardia 		//
Carta delle Categorie Forestali (Carta derivata)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Classificazione del bosco sintetica derivata da quella dei tipi. Carta operativa per la stesura degli indirizzi funzionali e per le indicazioni selvicolturali 	MONTAGNA Carta del governo e dello stadio evolutivo (carta di base)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cedui: giovani, a regime, invecchiati, in collasso, in avviamento a fustaia ▪ Fustaie
Carta dei vincoli (Carta di base)	<p>riporto e coerentizzazione a scala territoriale di tutti i vincoli che a diverso titolo possono contribuire ad impostare la gestione forestale secondo funzionalità e tecniche diversificate.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vincolo paesistico ▪ Vincolo idrogeologico ▪ Vincoli speciali ex RD 3267/1923 ▪ Vincoli dettati dal reticolo idrico ▪ PAI ▪ Vincoli legati alla presenza di aree sottoposte a tutela (riserve, biotopi, Siti Natura 2000, etc.) con esclusione delle zone a parco direttamente sottoposte a specifico PIF ▪ Sorgenti e pozzi ▪ Altri vincoli di natura ambientale 		
Tavola di inquadramento delle previsioni del PTCP (carta di base)	Sintesi delle principali previsioni di PTCP di interesse nell'ambito del PIF		
Carta dei piani di assestamento esistenti (carta di base)	Individuazione dei piani di assestamento vigenti, scaduti, obsoleti con suddivisione per piano di assestamento, stato di attività, proprietà		

Criteria e procedure per la redazione e l'approvazione dei PIF – Parte 2 "Aspetti tecnico metodologici"

<p>Carte delle attitudini funzionali territorio boschivo (carta derivata)</p>	<p>Set di carte contenenti il valore dei soprassuoli forestali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Carta dell'attitudine produttiva dei soprassuoli ▪ Carta dell'attitudine protettiva dei soprassuoli ▪ Carta dell'attitudine naturalistico – ambientale dei soprassuoli ▪ Carta dell'attitudine paesaggistica dei soprassuoli ▪ Carta dell'attitudine turistico – fruitiva dei soprassuoli ▪ Carta del valore multifunzionale dei soprassuoli 	
<p>Carta dei dissesti e delle infrastrutture (carta di base)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Identificazione bacini e reticolo idrico ▪ Dissesti in atto ▪ Danni da incendio ▪ Viabilità di interesse agrosilvopastorale (metodologia VASP) 	

2.3) Cartografia di sintesi

FASE DI SINTESI/PIANIFICAZIONE			
ELABORATI MINIMI COMUNI A TUTTI I PIF		ELABORATI NECESSARI IN FUNZIONE DELLA ZONA CONSIDERATA	
ELABORATO	CONTENUTO	ELABORATO	CONTENUTO
Carta delle destinazioni selvicolturali	Set di carte contenenti la destinazione prioritaria attribuita ai soprassuoli: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Boschi produttivi ▪ Boschi produttivo-protettivi ▪ Boschi Turistico-ricreativi ▪ Boschi protettivi 		
Carta delle trasformazioni ammesse	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Trasformazioni urbanistiche ▪ Trasformazioni per scopi agricoli ▪ Trasformazioni per tutela paesaggistica, biodiversità 		
Carta delle infrastrutture di servizio	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Viabilità <ul style="list-style-type: none"> ▪ Strade da mantenere ▪ Strade da migliorare ▪ Strade da realizzare 	PIANURA <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sistemi verdi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aree vocate all'arboricoltura da legno (compreso pioppicoltura) ▪ Necessità di integrazione di siepi, filari e fasce tampone ▪ Implementazione della rete ecologica ▪ Percorsi a carattere multifunzionale
Carta delle superfici destinate a compensazioni	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Interventi selvicolturali ▪ SIF ▪ Rimboschimenti/Imboschimenti ▪ Viabilità agro-silvo-pastorale 	PIANURA <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aree da sottoporre a interventi di selvicoltura urbana 	
Carta dei piani di assestamento forestale	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Individuazione dei PAF con finalità economica e di quelli con finalità di Gestione. 		
Carta delle azioni di piano e delle proposte progettuali	Set di carte contenenti le proposte di intervento nel territorio:		
Carta dei modelli colturali	Elaborato contenente le proposte di gestione forestale		

2.4) Piano della viabilità agro-silvo-pastorale

Il Piano della viabilità agro-silvo-pastorale (VASP) deve essere redatto in base alle caratteristiche tecniche indicate nella d.g.r. 14016/2003 "Direttiva relativa alla viabilità locale di servizio all'attività agro-silvo-pastorale" e nei relativi provvedimenti tecnici di attuazione,

2.5) Regolamento di attuazione

Il regolamento di attuazione disciplina l'attuazione del piano nella sua interezza con riferimento a due fattispecie:

1. gli aspetti pianificatori di natura territoriale (relazioni con gli altri strumenti di pianificazione sovra o sott'ordinati, trasformazioni del bosco etc.);
2. le attività selvicolturali e la gestione dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico.

Tali livelli regolamentari dovranno essere nettamente distinti, in quanto il primo livello costituirà oggetto di specifica valutazione per quanto attiene la coerenza con lo strumento del PTCP dettando a sua volta, una volta vigente, prescrizioni nei riguardi dei PGT comunali.

Diversamente, il secondo livello, riguardando essenzialmente le attività silvo-pastorali in senso stretto, non ha ricadute a livello urbanistico territoriale.

Per quanto riguarda le deroghe alle norme forestali regionali o i criteri procedurali legati alla trasformazione del bosco, si rimanda a quanto già ampiamente descritto nella prima parte delle presenti procedure.

Per favorire la lettura comparativa del documento riferito ai diversi PIF, il regolamento di attuazione dovrà essere redatto secondo la seguente incapsolazione.

2.5.1) Norme per il governo generale del comparto forestale, per la valorizzazione del paesaggio e per il raccordo con la pianificazione territoriale sovra e sotto ordinata

Gli articoli contenuti in questo titolo normeranno sotto il profilo procedurale ed amministrativo:

- 1) i raccordi con la pianificazione relativa al PTCP, con particolare riferimento a quanto attiene, oltre agli eventuali indirizzi generali relativi alle foreste, alla rete ecologica e al settore agricolo;
- 2) i raccordi con la pianificazione urbanistica comunale, con particolare riferimento alla definizione delle trasformazioni del bosco che dovranno articolarsi come segue:
 - a) Boschi non trasformabili;
 - b) Trasformazioni ordinarie, cioè cartografate entro la corrispondente tavola, a loro volta suddivise in:
 - Trasformazioni di natura urbanistica, che dovranno essere tutte puntualmente individuate sull'elaborato relativo alle trasformazioni
 - Trasformazioni a finalità agricola, che dovranno indicare degli ambiti "potenzialmente" trasformabili in relazione alle esigenze del comparto agricolo fatta salva la definizione della quantità massima di superficie trasformabile nel periodo di validità del piano
 - Trasformazioni a finalità naturalistica e paesistica, che dovranno indicare degli ambiti "potenzialmente" trasformabili in relazione a documentate esigenze di natura naturalistica (esempio aree ecotonali, prati magri, cenosi arbustive particolari), o paesistica (esempio recupero di coni visuali, valorizzazione punti panoramici)
 - c) Trasformazioni speciali, cioè quelle non cartografate nell'ambito di piano
 - Trasformazioni per opere pubbliche;
 - Trasformazioni per viabilità agro-silvo-pastorale;
 - Trasformazioni legate alle esigenze di ristrutturazione o manutenzione o ampliamento di edifici esistenti o altri casi indicati dall'art. 4, comma 5, lettere c) d) ed e) della l.r. 27/2004.

2.5.2) Norme di gestione silvo-pastorale delle superfici forestali e pascolive individuate dal PIF

Gli articoli contenuti in questo titolo normeranno sotto il profilo tecnico/selvicolturale la gestione del bosco. L'articolazione della presente parte 2 dovrà essere la medesima del regolamento 5/2007 e suddiviso in:

- a) Titolo

- b) Capo
- c) Sezione

Gli articoli, le sezioni, i capi o gli interi titoli che l'estensore del piano non intende modificare rispetto al r.r. 5/2007 riporteranno la dicitura "come da regolamento regionale".

Gli articoli che rispetto al r.r. 5/2007 verranno sviluppati a loro volta in più articoli, verranno indicati come art "n_bis", "n_ter" etc.

Nell'ambito del PIF, le norme selvicolturali sostituiranno i corrispondenti articoli di cui al capo 2, sezione 1 del richiamato regolamento regionale 5/2007 e dovranno essere adattate alla realtà locale articolandosi per categorie forestali all'interno di ciascuna destinazione selvicolturale, come evidenziate nei rispettivi elaborati cartografici di pianificazione. A titolo d'esempio pertanto ci saranno, sempre all'interno del Capo 2.

- a) Sezione 1 – Boschi a destinazione funzionale
 - Art "n" – Querceti
.....
 - Art "n+1" – Castagneti
.....

Opzionale, ma utile, è la creazione di collegamenti informatici fra l'elaborato cartografico su base GIS e la relativa norma forestale, in modo che al momento della denuncia di taglio o, per il futuro, nella consultazione via internet del PIF, sia possibile individuare con facilità alla norma applicabile nelle diverse zone. Ad esempio, la denuncia di taglio, in base ai dati catastali inseriti, potrebbe stampare come ricevuta, anziché un testo generico, uguale in tutta la Lombardia, delle indicazioni relative ai tipi forestali che si trovano nell'area in cui ricade il taglio denunciato.

3) SVILUPPO E CONTENUTI DEL PIANO: FASE DI ANALISI

3.1) Generalità della fase di analisi

La fase di analisi deve permettere di delineare una fotografia, generale ma precisa, degli elementi che possano correlarsi alla gestione forestale, sia sotto il profilo territoriale e pianificatorio, sia socio-economico, sia ambientale.

L'analisi deve essere il più possibile obiettiva e riferita a documenti ed informazioni ufficiali, ma soprattutto non deve essere fine a sé stessa ma dare effettivo supporto alla definizione degli indirizzi finali del piano.

I capitoli che seguono costituiscono l'assetto generale del lavoro di redazione del PIF.

3.2) Descrizione metodologica

La descrizione metodologica deve far riferimento al piano nel suo complesso, indicando essenzialmente lo sviluppo logico delle diverse fasi del lavoro con particolare attenzione agli aspetti partecipativi sviluppati in accordo con il committente ed in armonia con le norme riferite ai processi valutativi (cfr. relativo capitolo sugli aspetti procedurali).

Viceversa, il riferimento metodologico di dettaglio, cioè quello di contenuto tecnico riferito a singoli elaborati o fasi, viene precisato nell'ambito specifico cui si riferisce.

L'elenco delle informazioni acquisite, di norma coincidente con quelle elencate nel presente documento, deve evidenziare eventuali mancanze di informazioni, indicando nel contempo come si sia sopperito a tale mancanza, la natura delle informazioni acquisite (nel caso delle elaborazioni cartografiche se cartacea o informatica), l'eventuale ricorso, e relative motivazioni, a fonti o documenti diversi da quelli indicati nel presente documento.

3.3) Dati sintetici di piano

Vengono riportati immediatamente in premessa alcuni dati sintetici del piano al fine di favorirne la comprensione.

L'elenco delle amministrazioni interessate e la relativa superficie complessiva a sua volta suddivisa per uso del suolo secondo i medesimi parametri in uso per il DUSAF, ossia in:

1. aree antropizzate
2. aree agricole
3. territori boscati e ambienti seminaturali
4. aree umide
5. corpi idrici

In particolare, territori boscati e ambienti seminaturali saranno suddivisi, come prevede il DUSAF, in:

1. aree boscate;
2. ambienti con vegetazione arbustiva o erbacea in evoluzione
3. zone aperte con vegetazione rada ed assente.

Si ricorda che nelle "aree boscate" dovranno essere comprese, fra l'altro, anche gli imboschimenti e rimboschimenti recenti, realizzati sia con fondi pubblici (quali il reg. CE 1957/1999⁴, il reg. CE 1968/2005⁵, la l.r. 80/1989, l'art. 16 l.r. 27/2004⁶) che da privati (es. interventi compensativi).

3.4) Aspetti socio-economici

La valutazione degli aspetti socio-economici assume particolare significato nella pianificazione forestale di area vasta in relazione alle aspettative di promozione delle filiere economiche connesse al sistema forestale nonché all'interazione con il comparto urbanistico/edilizio (trasformazioni). Va osservato che le correlazioni con il sistema economico delle diverse filiere sono elementi strategicamente essenziali del piano (sia in fase di analisi sia di indirizzo) in quanto, in assenza di incidenza economica, il bosco tende ad una progressiva emarginazione gestionale il più delle volte premessa ad un suo progressivo degrado, cui si associano fenomeni indotti a livello economico, sociale e territoriale.

È pertanto necessario operare degli approfondimenti su base documentale relativamente a:

- a) Popolazione residente e sua dinamica nel tempo (incide sullo sviluppo urbano e sulle necessità di sfruttamento del territorio)
- b) Analisi dei comparti produttivi con particolare riferimento a:
 - Comparto energetico (incide sulla pianificazione forestale senso stretto)
 - Comparto turistico (incide sulla progettazione di interventi infrastrutturali e di miglioramento paesistico)
 - Comparto Agricolo e i prodotti minori del bosco, quali castagne, funghi etc.) (incide sulle ipotesi di trasformazione del bosco, sulla possibilità di sinergie con il comparto forestale e con quello turistico etc.)
- c) Il regime di proprietà, evidenziando soprattutto le grandi proprietà e le proprietà collettive o gestite in forma associata (incide sulla possibilità di dare corso a progetti selvicolturali organici migliorando il rapporto con la filiera commerciale)

La valutazione deve essere il più possibile obiettiva per evidenziare sinergie ed opportunità che possano indirizzare le scelte di piano, in modo che il bosco e le attività selvicolturali siano a tutti gli

⁴ Piano di sviluppo rurale 2000-2006, misura h (2.8) e misura i (2.9)

⁵ Programma di sviluppo rurale 2007-2013, misure 221 e 223.

⁶ "Sistemi verdi" e "Dieci grandi foreste di pianura"

effetti integrati nelle dinamiche socioeconomiche locali e contribuiscano a supportare le strategie di sviluppo territoriale.

Nell'analisi della filiera foresta-legno, le valutazioni dovranno essere particolarmente rigorose per evitare in fase propositiva di elaborare strategie di sviluppo poco realistiche. Per la tradizionale marginalità del comparto foresta-legno, è molto utile che, a fianco (non in alternativa) all'acquisizione e alla valutazione di dati ufficiali (n° denunce di taglio, n° imprese, operatori addetti, qualificazione della manodopera, modalità di vendita del legname derivante da aste pubbliche, valori mercantili del legname etc.), siano introdotte valutazioni pratiche che tengano conto di un "sommerso" talora più fiorente dell'ufficiale. Fenomeni di doppio lavoro, imprese non censite, macchiatici virtuali (è noto il fenomeno dei "boschi puliti a costo zero" che danno luogo ad un macchiatico teoricamente "nullo" anche per boschi di fatto a macchiatico positivo...) sono spesso più la norma che l'eccezione.

Particolarmente importante è la valutazione dei passaggi commerciali della materia prima al fine di valutare se sia possibile ridurre la lunghezza della filiera, favorendo una migliore remunerazione sia del proprietario forestale sia dell'utilizzatore.

Può risultare inoltre importante confrontare i dati delle quantità di legname richieste al taglio, ricavate dalle denunce, con le quantità effettivamente tagliate ricavate in occasione dei controlli sulle attività selvicolturali che gli enti forestali devono attuare⁷. Il confronto può permettere di stimare l'attendibilità dei dati inseriti nelle denunce di taglio.

Inoltre, i dati dei controlli può evidenziare alcune problematiche, ad esempio difficoltà di interpretare alcune norme molto tecniche.

E' inoltre importante riepilogare i dati relativi alle:

- autorizzazioni alla trasformazione del bosco;
- prescrizioni sugli interventi compensativi;

rilasciati a partire perlomeno dall'agosto 2003⁸. Si evidenzieranno in particolare i motivi principali all'origine delle trasformazioni del bosco, le aree maggiormente interessate e le tipologie forestali più coinvolte. Per quanto riguarda gli interventi compensativi, si metteranno in luce i risultati ottenuti sia dal punto di vista quantitativo (superficie imboschita, n° opere SIF sistemate, superficie boschiva migliorata ecc.) e che qualitativo.

3.4.1) Fonte dei dati per l'analisi economica

Per l'analisi socio-economica si suggerisce la consultazione dei seguenti documenti:

Fonte dei dati	Disponibile presso:
PSSE	Comunità Montane
PTCP	Province o Parchi
Piano Agricolo Triennale	Province
Statistiche su autorizzazioni alla trasformazione del bosco e interventi compensativi prescritti e poi realizzati	Regione ed Enti forestali
Statistiche lotti boschivi	Enti forestali
Statistiche su denunce di taglio boschivo	Enti forestali
Statistiche su controlli su denunce di taglio boschivo	Enti forestali
Statistiche ISTAT	Sedi ISTAT
Dati CCIA	sedi delle CCIA

⁷ Art. 17 del r.r. 5/2007

⁸ Ossia con l'entrata in vigore della d.g.r. 13900/2003.

Si evidenzia che alla data attuale molti dati sono disponibili in internet. In particolare, i dati delle denunce di taglio sono scaricabili dal sito della procedura informatizzata per il taglio colturale del bosco (indirizzo attuale <http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/taglio>). Si ricorda che l'uso di tale procedura, partita il 22 febbraio 2005, è obbligatoria dal 15 settembre 2007. Inoltre, i dati delle denunce di taglio possono essere rivisti in base all'esito dei controlli disposti dall'art. 17 del r.r. 5/2007.

3.5) Aspetti territoriali ed ambientali

L'inquadramento territoriale deve essere sviluppato in modo sintetico, ma esaustivo, preciso e coerente con le finalità del lavoro.

Vengono toccati aspetti alquanto diversificati e occorre pertanto che se ne favorisca una visione sintetica finale con apposito capitolo riepilogativo che consenta di cogliere rapidamente il contesto generale di riferimento.

Il ricorso ad informazioni già disponibili è del tutto corretto e, per questa parte, auspicabile. Tuttavia così operando ricorre facilmente il rischio di offrire un quadro di approfondimenti disomogeneo fra i diversi argomenti, in relazione alla fonte dei dati utilizzati. Il semplice "taglia ed incolla", accettato a condizione che venga citata la fonte e sia virgolettato il contenuto pedissequamente riportato, può rischiare per esempio di introdurre nel testo della relazione un pesante capitolo sull'andamento demografico a scapito di un'indagine sulla filiera ridotta a poche righe. E' pertanto necessario che il lavoro di riporto da fonti esterne sia supportato da una lettura critica dei dati e delle informazioni stralciando quanto effettivamente utile e funzionale al PIF. In casi estremi è preferibile riportare una sintesi ragionata dei dati disponibili operata dal pianificatore, rimandando la lettura dei dati alla fonte originaria oppure presentando gli stessi in forma di allegato esterno.

3.5.1) Inquadramento geografico

Elaborati cartografici correlati:

- **Carta dell'uso del suolo**
- **Carta dei vincoli**
- **Tavola d'inquadramento delle previsioni del PTCP**

Per inquadramento geografico si intende il riporto sintetico delle seguenti informazioni:

- a) localizzazione geografica, confini esterni
- b) estensione complessiva,
- c) dati analitici relativi a classificazione e toponomastica di:
 - aste fluviali e torrentizie,
 - bacini e sottobacini idrografici sottesi, relativi valori di superficie, pendenza media, quota massima e minima,
- d) descrizione delle principali unità di paesaggio

3.5.2) inquadramento amministrativo

Elaborati cartografici correlati:

- **Carta dell'uso del suolo**
- **Carta dei vincoli**
- **Tavola d'inquadramento delle previsioni del PTCP**

Per inquadramento amministrativo si intende il riporto sintetico delle seguenti informazioni:

Elenco delle amministrazioni comunali interessate, delle superficie attribuite sulla base della CTR alle singole amministrazioni,

- a) eventuali incongruenze topografiche (confini comunali), delle superfici effettive interessate dal PIF per singola amministrazione (totale e boscata),
- b) superfici non interessate al PIF corrente in quanto rientranti in aree a parco regionale soggette ad altra pianificazione PIF.
- c) Stato della pianificazione territoriale comunale (PGT adottati, approvati, in revisione etc.),
- d) Presenza di consorzi di proprietari forestali riconosciuti dalla Regione;
- e) Presenza di ulteriori soggetti amministrativi a diverso titolo correlati o correlabili alla gestione territoriale o forestale quali per esempio:
 - riserve (con relativo ente gestore)
 - siti natura 2000 (con relativo ente gestore)
 - PLIS
 - consorzi di bonifica
 - consorzi di depurazione
 - consorzi agro-silvo-pastorali o simili
 - ATO (Ambiti territoriali omogenei) per la gestione idrica

3.5.3) Inquadramento climatico

Ai fine della redazione del PIF, per inquadramento climatico si intende la definizione del fitoclima secondo il metodo di Walter-Lieth e, possibilmente, la definizione del clima con l'adozione di formule climatiche sintetiche (per esempio Koppen).

Andrà specificato se l'inquadramento sia avvenuto con elaborazione di dati originali, precisando fonte ed arco temporale dei dati, o per estratto da lavori o studi diversi, citandone la fonte.

Per le zone montane e per i parchi regionali della pianura, maggiormente sensibili sia al fenomeno degli incendi boschivi sia a quello dei dissesti idrogeologici, andranno inoltre precisati:

- il/i periodo/i di minima precipitazione, segnalando l'eventuale ricorrere di periodi di aridità che andranno correlati con il fenomeno degli incendi boschivi
- la/e curva/e di possibilità pluviometrica precisandone, come sopra riportato, la fonte dei dati. Opportuna se possibile è una breve analisi dei parametri meteorologici cui si sono associati i principali eventi di dissesto (frane superficiali, colate detritiche, esondazioni) occorsi nei 10-20 anni trascorsi. Questa indagine viene poi ripresa nell'ambito della valutazione dei fenomeni di dissesto.

Andranno evidenziati a parte eventuali fenomeni caratteristici delle aree studiate che siano direttamente o indirettamente influenti sull'assetto forestale e che non emergano con evidenza dalle analisi sopra evidenziate.

A titolo d'esempio si può citare il fenomeno del favonio cui si possono associare l'anticipata l'entrata in vegetazione, l'instaurarsi di gravi condizioni di rischio d'incendio, l'induzione di fenomeni valanghivi. Parimenti andrà per esempio evidenziata la suscettibilità a fenomeni di galaverna o di gelate tardive o la sistematica diversità climatologia fra zone e zone nell'ambito del piano (nelle valli est-ovest per esempio la diversa permanenza di neve al suolo etc.)

3.5.4) Inquadramento geolitologico e pedologico

Elaborati cartografici correlati:

- **Carta dell'attitudine alla formazione di suolo**

A partire da informazioni esistenti, verranno descritte (senza produzione di elaborati cartografici) le principali unità geologiche, come desumibili dai lavori di indagine geologica comunale.

Al fine di rendere il lavoro coerente alle finalità selvicolturali e gestionali, sulla base di tale descrizione preliminare, verrà sintetizzata una carta dell'attitudine alla formazione di suolo secondo la seguente classificazione⁹

- a) Categoria dei substrati carbonatici
 - Gruppo dei substrati calcarei e dolomitici massicci
 - Gruppo dei substrati calcarei alterabili
 - Gruppo dei substrati arenaceo-marnosi
- b) Categoria dei substrati silicatici
 - Gruppo dei substrati terrigeno-scistosi
 - Gruppo dei substrati conglomeratici-arenacei
 - Gruppo dei substrati scistosi
 - Gruppo dei substrati massivi (magmatico-metamorfici)
 - Gruppo dei substrati serpentinosi
- c) Categoria dei substrati sciolti
 - Gruppo dei substrati sciolti

In relazione verrà fatto accenno agli aspetti pedologici connessi ai diversi tipi di suolo ed al tipo/categoria forestale.

Per la redazione della carta dell'attitudine alla formazione di suolo verranno impiegate le basi cartografiche costituite da:

- Studi geologici comunali
- PAI
- Studi di bacino (scala non superiore a 1:10.000)

3.5.5) Inquadramento geomorfologico e dinamiche dissestive in atto

Elaborati cartografici correlati:

- **Carta geomorfologica**
- **Carta dei dissesti e delle infrastrutture**

L'analisi degli aspetti geomorfologici mira a descrivere la morfologia dell'intero comparto in pianificazione evidenziando le dinamiche in atto, reali e potenziali, attive, quiescenti o stabilizzate con particolare riferimento a quelle direttamente o indirettamente connesse alla gestione forestale (franamenti superficiali, colate detritiche, rotolamento massi).

Particolare importanza rivestono le valutazioni geomorfologiche relative alle aste torrentizie ed ai bacini sottesi ed alle dinamiche di versante, condizioni nelle quali il bosco, e più ancora la sua gestione, assume un ruolo fondamentale per garantire la stabilità.

L'attenzione maggiore va rivolta:

- ai fenomeni superficiali (frane superficiali, lame, colamenti, etc.), che sono quelli maggiormente sensibili alla gestione selvicolturale, particolarmente nelle aree dove il substrato geologico sia costituito da formazioni fluvioglaciali, depositi morenici, detriti di versante etc;
- al censimento delle aree suscettibili di fenomeni rotolamento di massi (di norma derivante da crollo) e di colata detritica, per i quali il bosco offre un'azione, diversamente dalla precedente, solo di tipo passivo.

Rimangono esclusi pertanto dalla trattazione geomorfologica sia i fenomeni profondi (cosiddetti MGPV – movimenti gravitativi profondi di versante), sia i fenomeni di crollo dalle pareti rocciose al cui innesco il bosco e la sua gestione risultano di norma ininfluenti.

La presenza di corpi idrici di fondovalle deve essere trattata con particolare attenzione per le significative correlazioni che diversi aspetti morfologici legati alle dinamiche fluviali hanno con la presenza del bosco sia in chiave ecologica (ecosistemi perifluviali) sia in chiave di tutela idraulica (aree esondabili) ed idrica (falde).

⁹ contenuta in "I Tipi Forestali della Lombardia" a cura di Roberto Del Favero

Nei fondovalle e in pianura, verranno preventivamente individuate le aree competenti all'alveo fluviale in relazione agli eventi critici a T 200 o minore (esondazioni più frequenti) che potranno costituire, specie quelle a T più basso (100 o minore), aree di interventi compensativi finalizzati p.e. alla realizzazione di aree d'interesse naturalistico, al miglioramento dell'indice di funzionalità fluviale (IFF) ed al completamento della rete dei corridoi ecologici o delle fasce tampone (PTCP).

L'analisi delle carte geomorfologiche afferenti i PGT può offrire un quadro sufficientemente preciso delle dinamiche in atto ma va osservato che l'osservazione dei cosiddetti "testimoni muti" – spesso anche di tipo forestale – aiuta a percepire il progredire di dinamiche oggi poco evidenti ma tuttavia destinate ad aggravarsi con una gestione irrazionale ovvero, oggi soprattutto, con l'abbandono ed il progressivo degrado forestale.

Per le dinamiche superficiali di versante e per quelle legate all'azione delle acque lungo le aste torrentizie è pertanto necessario che, accanto ad una acquisizione degli studi geologici comunali, si proceda a rilievo diretto in campo.

Le aree suscettibili di rotolamento di massi vengono invece integralmente riprese dagli studi geologici comunali.

L'indagine geo-morfologica e delle dinamiche di dissesto in atto costituisce una base sia per l'elaborazione della carta delle Attitudini Potenziali sia di quella delle Destinazioni funzionali dei boschi cui verranno associate specifiche azioni di piano, prima fra tutte l'individuazione delle aree suscettibili di un organico "Piano gestione con valore di Piano di SIF".

3.6) Pianificazione territoriale sovraordinata o complementare

Elaborati cartografici correlati:

- **Carta dei vincoli**
- **Tavola d'inquadramento delle previsioni del PTCP**

3.6.1) Piano territoriale di coordinamento provinciale

Il Piano di Indirizzo Forestale deve raccordarsi al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia tramite:

- recepimento degli obiettivi, delle previsioni e delle norme del PTCP;
- (eventuale) recepimento di analisi di base
- sviluppo di approfondimenti secondo le indicazioni del PTCP in materia di valorizzazione dei territori boscati;
- identificazione della rete ecologica contenute nel PTCP

Costituiscono di per sé generale approfondimento dei PIF la delimitazione del perimetro del bosco a scala 1:10.000, la classificazione ecologica per tipi forestali e la determinazione delle destinazioni funzionali nonché la determinazione e la valutazione delle Attitudini funzionali. Tali approfondimenti costituiscono assunzione obbligatoria all'interno del piano di settore provinciale del PTC provinciale.

Fermi restando i punti sopra riportati, gli ulteriori elementi di specifico raccordo possono variare in funzione dei diversi contesti geografico territoriali ed in considerazione dei contenuti e delle strategie del PTCP. Vedasi anche parte III, capitolo 1..

Nelle analisi di raccordo tra PIF e PTCP dovranno obbligatoriamente essere assunti dal PIF i seguenti elementi o vincoli auspicabilmente contenuti nel SIT del PTCP:

- descrizione e delimitazione di fatto e di progetto della rete ecologica provinciale
- vincoli in base al d.lgs. 42/2004
- Ambiti di rilevanza ambientale PTPR;
- Vincolo idrogeologico;
- Vincoli speciali ex art 17 RD 3267/1923

- Siti Natura 2000 ed habitat forestali di interesse comunitario
- Riserve naturali regionali
- monumenti naturali
- P.L.I.S.
- Patrimonio Forestale Regionale

Motivate modifiche e correzioni agli elementi acquisiti saranno possibili e dovranno formalmente essere comunicate alla provincia.

3.6.2) Piano di Bacino del Fiume Po

Il PIF dovrà obbligatoriamente acquisire ed esplicitare le modalità di recepimento:

- dell'insieme dei vincoli territoriali imposti dal PAI a completamento del quadro vincolistico del territorio indagato.
- della delimitazione delle aree in dissesto ai fini dell'implementazione del Piano di Riassetto Idrogeologico del PIF;
- della delimitazione delle aree in dissesto ai fini dell'attribuzione dell'attitudine potenziale protettiva ai soprassuoli boscati.

3.6.3) Piano Faunistico – Venatorio Provinciale

Il Piano di Indirizzo Forestale esercita la sua azione a livello di fauna selvatica, definendo strategie e modalità di miglioramento ambientale per la tutela degli ambienti idonei alla stessa. A tal fine si dovranno esplicitare le modalità di raccordo tra i due strumenti individuando anche le eventuali azioni progettuali a favore della fauna.

Va precisato che il PIF non svolge alcuna pianificazione faunistica in sé stesso ma, recependo le istanze e gli indirizzi del piano faunistico provinciale, adotta norme generali o, più auspicabilmente, contestualizzate per alcuni specifici ambiti, che siano coerenti a tali finalità.

Il PIF prevederà pertanto normative puntuali solo per ambiti specifici ed in relazioni a problematiche di grande rilevanza, quali per esempio quelle relative ad areali occupati da specie rare o in via di estinzione, alla nidificazione o riproduzione di specie considerate di importanza rilevante.

3.6.4) Siti Natura 2000

Il PIF individua nel proprio ambito le superfici inerenti alla rete Natura 2000.

Per ciascun Sito Natura 2000, nell'ambito della "Fase di Analisi" si avrà cura di riportare:

- estremi di istituzione
- soggetto gestore
- elementi di tutela che ne hanno motivato l'istituzione
- obiettivi e finalità
- sintesi d'uso del suolo (secondo i parametri minimi indicati in precedenza)
- sintesi dei principali dati forestali (tipi, categorie, stato dei boschi etc.)
- localizzazione habitat di interesse comunitario e, ove possibile, localizzazione aree connesse a presenza di specie di interesse comunitario
- presenza/assenza di piano di gestione

In relazione a quest'ultimo aspetto ricorrono le seguenti due casistiche

Nel caso esista uno o più piani di gestione dei siti, in fase di analisi dovranno essere valutati e sintetizzati, singolarmente per ciascun piano di ciascun sito, gli elementi di specificità o valenza forestale e le ricadute selvicolturali.

Per i siti privi di un Piano di Gestione, per ogni singolo sito verrà predisposta una sintesi ragionata dei caratteri ambientali e forestali del sito così come desumibili dai rilievi effettuati; è evidente che la conoscenza della presenza di siti natura 2000 preventiva ai rilievi costituisce elemento facilitante

nell'orientamento dei rilievi stessi che potranno così essere opportunamente impostati rispetto alle specificità dell'oggetto di tutela.

Considerato che i soggetti gestori dei siti di rete natura 2000 non sono necessariamente coincidenti con gli Enti Forestali, nella fase di sintesi e pianificazione verranno opportunamente previste le modalità specifiche di gestione forestale mediante incorporazione di specifiche norme selvicolturali o rimando a piani di gestione forestale puntuali.

A tal fine è preferibile che almeno i rilievi per la stesura dei piani di gestione dei siti natura 2000 siano realizzati in concomitanza coi rilievi per i piani di indirizzo forestale, sia per economie dei costi, sia soprattutto per far sì che in fase di stesura della pianificazione del PIF si abbiano a disposizione dati sulle emergenze naturalistiche dei siti natura 2000.

3.6.5) Il Piano Provinciale Cave

Il PIF recepisce i contenuti del Piano Provinciale Cave per quanto attiene la trasformabilità dei boschi. Ai fini della trasformabilità dei boschi, la prevalenza del Piano cave si esercita anche per le infrastrutture strettamente necessarie all'accesso ed alla coltivazione delle medesime.

Nell'ambito del PIF andranno opportunamente distinte le superfici di cava di materiali lapidei (roccia) da quelle relative a materiali sciolti (sabbia e ghiaia).

Come indicato nella d.g.r. 675/2005 e s.m.i. i disboscamenti finalizzati a costituire cave di materiali lapidei non possono rientrare fra le "trasformazioni temporanee".

Inoltre, in tutti i casi, gli interventi di riassetto ambientale indicati all'art. 14 della l.r. 14/1998 non potranno comunque essere considerati come interventi compensativi rispetto alla trasformazione del bosco.

In tutti i casi, non possono essere previsti interventi compensativi in aree ricadenti negli ambiti di cava e più in generale in aree che il piano cave destina alla escavazione.

3.6.6) Piani e programmi dei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS)

Il PIF individua nel proprio ambito le superfici di ciascun Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS).

Per ciascun PLIS, nell'ambito della "Fase di Analisi" si avrà cura di evidenziare:

- estremi di istituzione
- soggetto gestore
- sintesi d'uso del suolo (secondo i parametri minimi indicati in precedenza)
- sintesi dei principali dati forestali (tipi, categorie, stato dei boschi etc.)
- presenza/assenza di Piano di gestione

Si richiede ove possibile di recepire i vincoli come segue:

- da strumenti ufficiali già approvati e riportati su supporto GIS con particolare riferimento a quanto contenuto nel PTCP
- nel caso di assenza dei precedenti documenti informatizzati, si procederà ad acquisizione dei perimetri da documenti originali disponibili presso le PPAA come segue
 - vincolo Idrogeologico Comando provinciale del CFS
 - vincoli "per altri scopi" (art 17 RD 3267/1923) Comando provinciale del CFS

3.6.7) Pianificazione forestale preesistente

Elaborati cartografici correlati:

- **Carta dei piani di assestamento esistenti**

I riferimenti alla pianificazione preesistente dovranno essere esaustivi e rigorosi per quanto attiene gli strumenti pianificatori ufficiali riferiti alla normativa statale o regionale.

Verranno elencati i piani pregressi indicandone tipo, periodi di validità, le superfici interessate, la distribuzione delle proprietà in forma sintetica cioè evidenziando analiticamente le singole proprietà pubbliche o di enti morali e collettivamente la proprietà privata, la localizzazione (riferimento alla cartografia) e, nel caso dei PAF, dando una valutazione del grado di attuazione in ordine a tagli e migliorie previste ed attuate.

La ricostruzione storica della pianificazione forestale nel territorio soggetto al PIF, come si è andata delineando su un arco temporale congruo (almeno 20-30 anni), è un passaggio importante nella sua redazione perché consente di giungere a valutazioni critiche circa la loro efficacia indirizzando di conseguenza sia l'impostazione del PIF sia il rimando a strumenti gestionali di dettaglio.

Senza pretese di completezza, si suggerisce che, nell'ambito della redazione del PIF, venga ricostruito l'assetto della pianificazione forestale pregressa prendendo in considerazione i seguenti strumenti:

- piani di assestamento forestale
- progetti di taglio selvicolturale
- piani di settore boschi (per i parchi)

Per i piani già scaduti e sostituiti verrà fatta una breve sintesi solo cronologica evidenziando il periodo di redazione, le superfici interessate, la proprietà, la data di approvazione ed il periodo di validità.

Per quanto attiene gli strumenti in vigore all'atto della stesura del PIF e non sostituiti da questo, si dovrà operare un'analisi più specifica.

In particolare, per quanto attiene i Piani di Assestamento Forestale, che rimangono lo strumento d'analisi più puntuale e preciso di conoscenza e gestione forestale, il PIF dovrà prendere atto, ovunque possibile, delle caratterizzazioni colturali e delle destinazioni funzionali (classi economiche) e colturali contenute negli elaborati del PAF evidenziando comunque eventuali insufficienze ed incongruità rispetto agli indirizzi di PIF.

L'elenco dei piani preesistenti, sia scaduti che in corso di validità, viene operata con riferimento alla banca dati regionale o dell'ente forestale. I piani antecedenti a quello in corso sono unicamente da citare in forma sintetica, al solo scopo di comprendere l'origine storica della pianificazione forestale locale; diversamente, quello in corso e quelli scaduti (e quindi inefficaci) ma non più aggiornati deve essere riportato analiticamente sia in relazione sia in forma cartografica indicandone delimitazioni, destinazioni funzionali e suddivisione particellare.

Al fine di individuare le più opportune strategie di sviluppo del comparto forestale, limitando sprechi e individuando le opportune priorità, di ciascun piano di assestamento in vigore e, per i piani di revisione di recentissima approvazione, di quello immediatamente antecedente, deve essere valutato il grado di attuazione con particolare riferimento alle previsioni del piano dei tagli e, subordinatamente ai miglioramenti, limitatamente agli interventi di avviamento ad alto fusto e, subordinatamente in vista della redazione della VASP, a quelli infrastrutturali.

In particolare, vanno riportati in forma analitica:

Tagli:

- Alto fusto: Massa utilizzata/massa prevista al taglio*100
- Ceduo: Superficie utilizzata/superficie prevista dalla ripresa planimetrica*100

I valori ottenuti verranno riferiti, per i PAF in corso di validità, al periodo intercorso dall'approvazione alla data di inizio della stesura del PIF. I dati sintetici ottenuti potranno essere integrati, se ritenuto utile, da valutazioni più puntuali, elaborando e suddividendo tali parametri all'interno della classe economica o delle particelle, in modo che risulti maggiormente evidente l'eventuale emarginazione economica di alcune zone o di alcune specie.

Migliorie

Si farà riferimento separatamente ad interventi selvicolturali (cure colturali) e a interventi infrastrutturali (strade, SIF etc.)

- Interventi selvicolturali: superfici migliorie eseguite/superfici previste * 100
- Interventi infrastrutturali sulla viabilità: L complessiva migliorata/L complessiva prevista in miglioramento * 100

Questi parametri permettono di valutare l'applicazione pratica dei PAF, al fine di valutare l'opportunità di procedere al finanziamento delle revisioni del PAF o di procedere alla redazione delle stesse con metodi semplificati o speditivi. Ciò ovviamente deve essere associato ad altri parametri, quali il mercato del legno, l'accessibilità dei boschi, la presumibile positività dei macchiatici. L'andamento dei valori unitari all'imposto e di quelli di assegnazione dei lotti boschivi, macchiatici unitari, se valutati su un arco temporale sufficientemente ampio, almeno 10 anni, possono anch'essi fornire utili indicazioni.

Fonte dei dati:

- Piano di Assestamento Forestale vigente: Ente Forestale (consultazione del libro economico)
- Elenco storico dei piani di assestamento: Regione Lombardia
- Notizie sul piano antecedente quello in corso: Piano di Assestamento vigente c/o Ente Forestale

3.6.8) Il piano antincendio forestale

Partendo dai dati forniti dalla competente Direzione Generale Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale, dal competente ente forestale e dal sito internet¹⁰ regionale sugli incendi boschivi, devono essere verificati i seguenti punti di interesse:

- piazzole di atterraggio per elicotteri;
- punti acqua o vasche fisse per il rifornimento idrico.

Qualora durante i rilievi fosse individuata l'esistenza di ulteriori punti di interesse rispetto a quelli indicati, ne sarà fornito l'elenco, in forma tabulare cartacea, con indicata la posizione precisa completa di coordinate geografiche UTM.

3.7) Analisi forestale: ecologia, paesaggio, multifunzionalità

Elaborati cartografici correlati:

- Carta dei tipi forestali
- Carta delle categorie forestali
- Tavola di inquadramento degli aspetti pianificatori e normativi del PTCP

Il principale scopo selvicolturale dei PIF è quello della definizione di indirizzi per la gestione dei boschi attraverso la definizione di nuove norme forestali in deroga al regolamento regionale. Queste nuove norme devono essere il più possibile armoniche con il contesto socioeconomico, ambientale e territoriale dell'area nella quale si collocano.

Tuttavia, i nuovi orientamenti regionali in materia di pianificazione territoriale impongono al PIF approcci ed analisi di maggiore respiro volti ad consentire di sviluppare tutte le molteplici valenze attribuite al bosco, ottenendone altrettanti servizi materiali ed immateriali.

A tal fine è necessario affiancare ai rilievi fisionomico-strutturali anche specifiche valutazioni sulle attitudini potenziali attribuibili ai boschi giungendo così ad una sintesi di dati, sia di tipo tabellare sia di tipo cartografico.

¹⁰ Indirizzo attuale <http://www.incendiboschivi.regione.lombardia.it>

Per questo motivo, diventa necessario che il PIF nella fase di analisi operi sulla obiettività dello stato di fatto e sull'attribuzione, a partire da un insieme di informazioni di natura diversa, di definire le diverse attitudini ad essi attribuibili.

In pratica si tratta di giungere alla:

- classificazione dei boschi su base fisionomica;
- definizione delle attitudini potenziali.

3.8) Classificazione dei boschi su base fisionomica: i tipi forestali

Lo stato attuale dei boschi viene definito attraverso la redazione della cartografia dei tipi forestali associando possibilmente a tale informazione anche una valutazione in ordine al governo prevalente, all'età/grado di invecchiamento del soprassuolo e alle avversità.

Assume particolare importanza la precisione e la puntualità cartografica del dato nelle aree boscate prossime alle superficie urbanizzate nonché a quelle aree più probabilmente suscettibili di una gestione effettiva o di trasformazione (per esempio perché più facilmente accessibili).

Nel caso di boschi prossimi ai centri abitati, l'esatta e puntuale conoscenza dei caratteri forestali permette di impostare una griglia di valutazione più puntuale e mirata che consenta di giungere ad una ottimale previsione di trasformabilità, che ad un tempo non penalizzi le possibilità di sviluppo urbanistico e permetta la tutela delle cenosi più pregevoli.

Nel caso dei boschi di più facile gestione, una buona conoscenza implica la possibilità di offrire indicazioni selvicolturali particolarmente pertinenti nelle aree di effettiva svolgimento di attività selvicolturali.

La cartografia verrà realizzata integrando valutazioni fotografiche aeree con rilievi di campo; quest'ultimi permetteranno di appoggiare ciascun tipo/categoria forestale a linee possibilmente univoche, quali per esempio, strade, sentieri, crinali, impluvi etc.:

Prima del rilievo di campagna, è opportuno identificare per l'area in pianificazione:

- le Regioni forestali di appartenenza;
- l'inquadramento fitoclimatico;
- i distretti geobotanici.

Nella classificazione dei boschi in tipi forestali è fondamentale raccordare¹¹ le indagini del PIF con gli elaborati e le informazioni contenute nel progetto "carta dei tipi forestali" della Regione Lombardia curato da ERSAF.

La suddivisione in tipi forestali costituisce il livello di conoscenza di base, dal quale viene rielaborata la carta delle categorie intesa come strumento applicativo cui associare nella fase applicativa del piano, previo incrocio con la carta delle destinazioni funzionali, gli indirizzi selvicolturali.

3.8.1) Altre classificazioni dei boschi e formazioni vegetali irrilevanti

Il governo ed il grado di invecchiamento, intese come caratteri prevalenti all'interno del singolo poligono di tipo forestale rilevato, saranno realizzati su unità cartografabili di minimo 1 ettaro e faranno riferimento alle seguenti classificazioni (dove T = turno minimo stabilito dal r.r. 5/2007):

a) Ceduo semplice:

- giovane o a regime (età < a 2T)
- invecchiato (età > 2T)
- in collasso (età > 2T con fenomeni di iniziale o diffusa decrepitezza)

b) Ceduo matricinato/composto

- giovane o a regime (età < a 2T)
- invecchiato (età > 2T)
- in collasso (età > 2T con fenomeni di iniziale o diffusa decrepitezza)

c) Fustaia transitoria

¹¹ Le modalità tecniche saranno impartite dalla competente struttura della Giunta regionale.

- formazione agamica sulla quale siano stati eseguiti interventi di avviamento all'alto fusto

d) Fustaia

- formazione da seme¹², con esclusione delle neo-formazioni

Il rilievo delle avversità legate a patogeni o parassiti non sarà eseguito puntualmente per le patologie ad ampia diffusione, quali il cancro del castagno, l'oidio della quercia etc. o costituite da patogeni di debolezza (*Armillaria* etc.), che andranno pertanto solo elencate in relazione; analogamente per quanto attiene attacchi di insetti la cui localizzazione ed intensità sia poco significativa. Diversamente, gli attacchi concentrati e suscettibili di possibile evoluzione virulenta (quali processionaria e bostrico) andranno identificati con apposita simbologia (senza però procedere a poligonazione).

Le aree danneggiate da incendio, in quanto generatrici di un vincolo temporaneo specifico, devono essere cartografate a partire da informazioni ufficiali identificando ogni singolo episodio d'incendio con un relativo poligono e riportando nel relativo data-base geografico le date dei singoli episodi d'incendio a partire dall'evento occorso al tempo T=10-(tempo presunto di redazione del piano) anni prima del piano. E' opportuno che la documentazione degli incendi occorsi sia disponibile prima dei rilievi di campagna in modo da valutare in sede di rilievo il grado di danneggiamento utile alla successiva definizione delle linee di indirizzo gestionale.

La vegetazione invadente va innanzitutto riconosciuta per i suoi aspetti di dinamici di potenziale ricolonizzazione forestale e nei suoi aspetti di marginalità ecologica o meno (cosiddette formazioni irrilevanti); ciò si può ottenere sostanzialmente valutando congiuntamente gli aspetti compositivi e la localizzazione di tali aree. Nel rilievo verranno pertanto comprese tutte le formazioni che, indipendentemente dalla composizione e dalla localizzazione, assumono i caratteri di bosco rimandando ad una seconda fase la loro classificazione a "formazioni vegetali irrilevanti", secondo i criteri già definiti dalla d.g.r. 2024/2006¹³. Tali poligoni andranno comunque riportati nel data-base geografico come "formazioni vegetali irrilevanti", chiarendo nella relazione le motivazioni generali ed, eventualmente, puntuali che ne hanno determinato la derubricazione da bosco.

Al termine del processo, si deve giungere alla delimitazione delle aree classificate bosco e, in base a tali dati, calcolare i nuovi coefficienti di boscosità secondo quanto indicato nella dgr 2024/2006.

3.9) Definizione delle attitudini potenziali

Si considera attitudine potenziale la predisposizione di un bosco ad erogare in misura rilevante un particolare bene o servizio.

Le attribuzioni e valutazioni riguardano sia il bosco in quanto tale, sia (soprattutto in alcuni contesti come quello di pianura), anche ambiti territoriali potenzialmente interessati da interventi di imboscamento e di ricostituzione ambientale.

Il processo di valutazione, da realizzarsi preferibilmente mediante modelli di analisi territoriale capaci di integrare tra loro le molteplici informazioni disponibili o acquisite nel corso delle indagini di campo, porta ad elaborati sia di tipo tabellare che di tipo cartografico distinti per ciascuna attitudine potenziale qui di seguito elencate:

1. protettiva (eventualmente da dettagliare in relazione al tipo di protezione esercitato);
2. naturalistica o di conservazione della natura;
3. produttiva;
4. turistico-ricreativa e didattica;
5. tutela paesistica;
6. igiene ambientale;

¹² Il glossario del r.r. 5/2007 così definisce la fustaia: «soprasuolo forestale in cui almeno il 70 per cento della massa legnosa arborea epigea è costituita da alberi originatisi da seme. In tale definizione sono esclusi i boschi di neoformazione di qualunque natura e composizione, i cespuglieti, gli arbusteti e le pinete di pino mugo arbustivo (var. rostrata)»

¹³ Vedi anche parte I del presente documento, nonché la d.g.r. 2024/2006 "Aspetti applicativi e di dettaglio per la definizione di bosco, criteri per l'individuazione delle formazioni vegetali irrilevanti e criteri e modalità per l'individuazione dei coefficienti di boscosità ai sensi dell'art. 3, comma 7, della l.r. 27/2004", in particolare articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della sezione 5 "formazioni vegetali irrilevanti".

7. multifunzionale.

Nell'elenco proposto, che deve intendersi esaustivo, le prime quattro attitudini potenziali coincidono anche con le attribuzioni che, in fase di sintesi e pianificazione, esprimono le destinazioni funzionali cui si associano le regole selvicolturali.

Nell'attribuzione dei valori delle attitudini potenziali si devono considerare:

- elementi che definiscono in modo oggettivo la funzione svolta attualmente da un dato popolamento forestale (valore intrinseco);
- elementi che definiscono un valore potenziale per la stessa funzione anche in ambiti attualmente non boscati (valore di destinazione);

Ad esempio nel primo gruppo rientrano i caratteri attuali del soprassuolo arboreo (es. tipologia forestale, forma di governo, accessibilità, prossimità ad centri turistici etc...), mentre al secondo gruppo appartengono parametri che influiscono sulla possibilità di mettere in atto interventi finalizzati alla valorizzazione di una data funzione, quali il regime di proprietà (pubblica o privata), la presenza di aree protette, l'appartenenza alla rete ecologica e così via.

In termini operativi, la quantificazione del valore ambientale viene effettuata tramite una serie di elaborazioni logico-matematiche, implementate tramite il GIS sul database territoriale di supporto al Piano, strutturate in una sequenza (albero delle conoscenze) propria di ciascuna funzione.

3.9.1) Identificazione e delimitazione delle diverse attitudini funzionali

La determinazione delle attitudini potenziali dei boschi assume una duplice valenza, in quanto da una parte è un elaborato finale del PIF valido in sé stesso per favorire gli orientamenti del PGT e dall'altra assume significato di tavola di base propedeutica alla definizione delle destinazioni funzionali.

L'identificazione delle diverse attitudini potenziali non ha dirette ricadute normative a livello selvicolturale.

Operativamente al fine di giungere alla valutazione delle attitudini potenziali, si dovrà procedere valutando come si distribuiscono sul territorio forestale di piano le singole attitudini, ottenendo pertanto tante tavole quante sono le attitudini; un elaborato sintetico finale può contribuire ad una lettura integrata delle diverse attitudini permettendo di cogliere sinteticamente le vocazioni dell'intero territorio forestale indagato. In quanto non direttamente correlabile con una norma gestionale specifica, la carta delle attitudini può essere opportunamente redatta senza una rigida delimitazione di poligoni bensì evidenziando la corrispondente variabilità nello spazio con un continuum cromatico.

Di seguito si descrivono le singole attitudini.

3.9.2) Attitudine protettiva

L'attitudine protettiva va intesa in una accezione più ampia di quella tradizionalmente adottata nella pianificazione assestamentale che, anche per la prevalente dislocazione montana dei boschi assestati, era per lo più limitata alle problematiche legate alle dinamiche geomorfologiche. Nell'ambito dei PIF, per rispondere alla più ampia esigenza di protezione territoriale, si volgerà l'attenzione sia alla protezione dai fenomeni di dissesto idrogeologico, relativi ad aste e versanti, sia alla protezione delle risorse idriche sotterranee (falde, sorgenti).

La funzione di tutela idrogeologica del bosco si esplica sui meccanismi idrologici di formazione del deflusso (con ritardo e appiattimento della curva di massima piena), sulle dinamiche geomorfologiche di versante (con intercettazione del materiale roccioso derivante da crolli o da colata detritica, con la stabilizzazione delle porzioni franose, con la riduzione dell'erosione superficiale sia essa derivata da azione battente dell'acqua che da erosione laminare), sulle dinamiche geomorfologiche di tipo fluviale (mediante limitazione dell'azione erosiva delle acque lungo le sponde e le aree di esondazione), sulla tutela dei corpi idrici subsuperficiali e su quelli prossimi a sorgenti e pozzi (con effetti fitodepurativi e di controllo del livello della falda).


Nella valutazione della potenziale attitudine protettiva occorrerà valutare pertanto innanzitutto la dislocazione dei boschi medesimi rispetto:

- alla geomorfologia (versante, pianura, impluvio)
- alle localizzazione delle dinamiche geomorfologiche (aree di conoide attiva, zone franose, aree sottostanti a falesie rocciose suscettibili di crollo)
- alle interazioni con i corpi idrici superficiali (aree pertinentziali di torrenti e fiumi)
- alle interazioni con la falda e con i punti di captazione (prossimità a falde superficiali, pozzi, sorgenti)


A titolo esemplificativo in figura si riporta un'ipotesi di schema per la valutazione della attitudine protettiva suddivisa in tre distinte componenti eteroprotettiva, autoprotettiva e di tutela delle risorse idriche:




Funzione eteroprotettiva:



Funzione autoprotettiva:



Funzione idroprotettiva e di tutela delle risorse idriche:



3.9.3) Attitudine naturalistica o di conservazione della natura

L'attitudine naturalistica può essere ricondotta alla presenza in determinati boschi di quell'insieme di caratteristiche floristiche, faunistiche, selvicolturali i cui livelli, letti in chiave naturalistica (rarietà, pregevolezza) ed ecosistemica (interazione con le altre componenti biotiche), determinano il diverso grado di naturalità del bosco. Tale attitudine potenziale rappresenta l'elemento di raccordo con le scelte di conservazione proprie della Rete Natura 2000.


L'attitudine naturalistica è pertanto definita comunque dalla presenza di regimi di tutela già riconosciuti (zone a "parco naturale", riserve, biotopi, monumenti naturali) integrata da quei boschi dove, in base alla risultanze dei rilievi condotti e della documentazione bibliografica acquisita, siano stati riconosciuti elementi di rarità botanica o forestale o elementi di complementarità ecosistemica (siti di nidificazione, presenza di specie faunistiche rare, superfici che costituiscono corridoio ecologico etc.).

Va osservato che, pur costituendo elementi prioritari di valutazione, l'appartenenza del bosco ad un'area già sottoposta a regime di tutela non porta immediatamente ad un appiattimento verso i valori più alti dell'attitudine naturalistica. Infatti talvolta il criterio d'individuazione dell'area non risponde necessariamente a logiche strettamente tecniche, incorporando spesso territori nettamente più ampi di quelli strettamente caratterizzati da pregio e rarità naturalistica.

Analogamente, la semplice appartenenza a siti natura 2000 (SIC e ZPS) non comporta automaticamente un'attitudine naturalistica, in quanto l'oggetto della tutela del sito natura 2000 può essere costituito da un ecosistema diverso dal bosco, nel quale quest'ultimo costituisce un elemento secondario o addirittura superfluo. Ricordiamo inoltre che alcune ZPS comprendono anche centri abitati (es. Lomellina, Alto Garda).

Pertanto, pur considerando in prima approssimazione che l'attitudine naturalistica dei boschi rientranti in aree sottoposte a diversi regimi di tutela sia massima, l'attitudine potenziale, specie per aree relativamente vaste, può essere articolata sulla base di valutazioni puntuali ed analitiche, opportunamente esplicitate.

In figura si riporta un'ipotesi di schema semplificato (albero delle conoscenze) per la valutazione della naturalistica:




3.9.4) Attitudine produttiva

L'attitudine produttiva è riferita a quei boschi che, per caratteristiche tipologiche o infrastrutturali, evidenziano buone capacità di fornire un prodotto legnoso con contenuti costi di estrazione e nel contempo non presentano elementi morfo-orografici o vincolistici tali limitarne la gestione.

Va osservato che la definizione dei livelli di attitudine produttiva può risultare comunque piuttosto difficile e fuorviante. E' infatti noto che il regime di produttività di un bosco dipende in larga parte dall'andamento del mercato che, in relazione al suo variare, può fare assumere al medesimo bosco o valori di macchiatico positivi o negativi. D'altra parte è anche noto che si possono avere interventi economicamente vantaggiosi nei quali la positività del macchiatico è legata ad economie di scala pur in presenza di materiali di scarso valore o, viceversa, altri nei quali la positività dei macchiatici è in larga parte legata alla presenza di modeste quantità di materiale pregiato e richiesto dal mercato.

Ne deriva pertanto che l'attitudine produttiva potenziale deve in prima istanza orientare la propria valutazione su aspetti oggettivi quali soprattutto l'accessibilità e l'orografia, cui associare caso per caso valutazioni sulla qualità mercantile del materiale ritraibile e, non ultima, sulla possibilità di disporre di lotti selvicolturali sufficientemente ampi in relazione al valore del legname stesso. In pratica, significa valutare sia le dimensioni medie della proprietà (grado di polverizzazione fondiaria) sia le dimensioni medie dei lotti di intervento (desumibili dalla statistica delle denunce di taglio).

In figura si riporta un'ipotesi di schema semplificato (albero delle conoscenze) per la valutazione della attitudine produttiva:




3.9.5) Attitudine turistico-ricreativa e didattica

L'attitudine turistico-ricreativa e didattica è connessa alla possibilità che i boschi erogino principalmente servizi di supporto al turismo ambientale e culturale nell'ambito del quale si colloca anche la didattica ambientale.

L'attribuzione dei valori attitudinali per la funzione turistico-ricreativa e per quella didattica deve legarsi a valutazioni oggettive con particolare riferimento alla dislocazione (lungo percorsi conosciuti, notoriamente fruiti e divulgati, soggetti ad una manutenzione minimale che ne garantisce la perpetuità), alla pregevolezza od importanza culturale di taluni siti (per esempio reperti storici, ville, elementi della tradizione locale etc.) alla prossimità di luoghi ricettivi (quali agriturismi, rifugi, punti di sosta e aree attrezzate,).

L'attribuzione dei valori di attitudine didattica deve considerare sia l'oggettiva qualità dell'ecosistema, sia la possibilità di offrire servizi di didattica e divulgazione ambientale, ricordando che un bosco naturalisticamente significativo, ma non raggiungibile, è di per sé poco interessante dal punto di vista didattico.

A titolo esemplificativo in figura si riporta un'ipotesi di schema (albero delle conoscenze) per la valutazione della attitudine turistico ricreativa e didattica:



3.9.6) Attitudine alla tutela paesistica

L'attitudine paesaggistica rappresenta l'insieme dei valori estetici che il bosco svolge a livello di paesaggio, sia di tipo intrinseco (cioè interni al bosco stesso) sia estrinseco (cioè verso elementi esterni al bosco, ma ad esso complementari).


La valenza paesaggistica è legata pertanto legata da un lato alla struttura, composizione, articolazione delle forme e dei colori del bosco, dall'altro al ruolo svolto all'interno del contesto in cui sono inseriti e nella connessione in forma armonica con gli altri elementi del paesaggio (specchi d'acqua, prati, abitazioni rurali, edifici storici, rete viaria, ecc.).

Particolare attenzione deve essere rivolta ai boschi con vincolo paesaggistico emesso con specifico decreto ministeriale¹⁴.

L'attitudine di tutela del paesaggio è particolarmente importante per il completamento del quadro conoscitivo del PTCP e deve pertanto basarsi su elementi oggettivi che possono essere in prima approssimazione recepiti proprio dal PTCP stesso ma che deve integrare anche elementi di conoscenza derivanti dal quadro conoscitivo dei PGT.

In figura si riporta il valore dell'attitudine produttiva attribuita ai boschi della Ente forestale.

A titolo esemplificativo in figura si riporta un'ipotesi di schema (albero delle conoscenze) per la valutazione della attitudine paesaggistica dei soprassuoli forestali:




3.9.7) Attitudine all'igiene ambientale

Nelle aree particolarmente carenti di boschi e peraltro prossime a fonti inquinanti o a grandi conurbazioni urbane o, viceversa, in prossimità di centri sanitari, al bosco possono essere attribuite elevate attitudini potenziali di filtraggio dell'aria da polveri ed inquinanti presenti in atmosfera o di fitodepurazione (ecosistemi filtro, fasce tampone etc.)

A titolo esemplificativo, in figura si riporta un'ipotesi di schema (albero delle conoscenze) per la valutazione della attitudine a contribuire alla salubrità ambientale dei luoghi dei soprassuoli forestali:

¹⁴ In base all'art. 136 del d.lgs. 42/2004, ex l. 1497/1939.



3.9.8) Attitudine multifunzionale

L'attitudine multifunzionale viene attribuita a quei soprassuoli che presentano caratteristiche tali per cui risulta possibile l'applicazione di una gestione selvicolturale ordinaria non gravata da particolari limitazioni, senza che peraltro emerga una vocazione specifica e particolare rientrante fra quelle descritte in precedenza.

È pertanto una vocazione ottenibile sottraendo alla totalità dei boschi le superfici in cui prevalga una delle altre attitudini già precedentemente descritte.

3.10) Rilievo dei sistemi verdi

La presente indagine è finalizzata alla rappresentazione cartografica dei popolamenti arborei non ricadenti nella classificazione regionale di bosco.

La carta DUSAF, carta di destinazione d'uso dei suoli agricoli e forestali, costituisce la base di riferimento, informativa e cartografica, per la redazione della carta dei sistemi verdi nell'ambito dei PIF: in particolare andranno esaminate le classi della DUSAF riferite agli elementi lineari, alla vegetazione naturale e all'arboricoltura da legno, pioppicoltura e cedui da biomasse compresi.

Ad ogni poligono o elemento lineare, deve essere associate informazioni relative a:

1. Tipologia di formazione non boscata, da distinguersi in:
 - impianti di arboricoltura da legno (specificare in una colonna note se si tratta di pioppeti, ceduo da biomassa, arboricoltura da legno con latifoglie da pregio a ciclo medio lungo o altro);
 - siepi;
 - filari alberati;
 - fasce e macchie arboree;
2. Localizzazione nel contesto territoriale:
 - lungo la rete viaria primaria o secondaria/interpodereale,
 - lungo le sponde dei corsi idrici, con significati ecologico-territoriale,
 - di ambito agricolo,
 - contigui ai nuclei urbani/infrastrutturali);

3.11) Procedure operative

Il criterio di stima del valore potenziale del bosco nel territorio e la relativa funzionalità è oggi difficilmente codificabile in maniera rigorosa per la necessità di raccordare il sistema di analisi con l'impostazione metodologica del PTCP e con le eventuali indicazioni della Provincia competente quale soggetto deputato all'approvazione del piano nella sua valenza di strumento di settore del proprio PTC.

E' necessario richiamare il fatto che l'attitudine potenziale indica un aspetto di mera vocazione che, di per sé, non comporta ricadute dirette sulla selvicoltura attuata ed attuabile in quanto tale aspetto gestionale dipende in larga parte dalla effettiva disponibilità delle aree stesse e dalla presenza di un soggetto effettivamente deputato a svolgere ed assumere tali funzioni.

Premesso quanto sopra, per giungere all'attribuzione dei valori di vocazione, è necessario

- basare la valutazione su elementi oggettivi;
- adottare una metodologia volta a rendere la lettura del territorio più incisiva, dinamica ed in grado di interfacciarsi con altre basi informative ottenibili con l'ausilio di un sistema informativo geografico necessariamente compatibile con gli standard operativi definiti nell'ambito del SIT della Regione Lombardia.

L'analisi dovrà quindi fondarsi sulla costituzione di una banca dati territoriale comprensiva delle proprietà geometriche e descrittive degli oggetti considerati.

Da un punto di vista operativo, la metodologia adottata si basa sulle fasi di implementazione già definite nei precedenti paragrafi:

1. **acquisizione ed immissione dei dati** cartografici e descrittivi nel sistema (comprensiva di conversione analogico-digitale);
2. **allestimento database:** strutturazione dei dati territoriali in:
 - *database descrittivo* (tabelle)
 - *database geometrico* distinto nella *componente vettoriale* orientata agli oggetti ed utile per la rappresentazione e nella *componente raster* orientata all'analisi territoriale;
3. **analisi:** consiste nella costruzione degli indicatori e nella definizione di un modello previsionale. Viene effettuata tramite il motore GIS e nello specifico anche con l'ausilio di programmi di calcolo esterni.
4. **rappresentazione dei risultati** in forma di relazione, grafici, tabelle, carte.

Il sistema di analisi ed il criterio di valutazione dovrà essere definito in coerenza con le indicazioni e le metodologie adottate dal PTCP. In assenza di indicazioni precise lo schema di valutazione si dovrà comunque basare sull'attribuzione di punteggi secondo una scala di valori di pronta lettura (es. 0-10). Tale attribuzione di valori dovrà permettere una successiva correlazione con il tema della trasformabilità dei boschi. Tra valore del bosco e trasformabilità dello stesso dovrà essere di tipo inversamente proporzionale.

In termini metodologici, le analisi dovrebbero fondarsi sull'utilizzo di semplici modelli parametrici a pesi e punteggi, concettualmente riconducibili alle tecniche dell'analisi multicriteriale comunemente adottate nel campo delle tecniche di valutazione attitudinale del territorio (metodologie note nel complesso come "Land Evaluation"). Questo approccio permette di definire il valore delle funzioni mediante una combinazione di diversi indicatori o criteri in cui le funzioni stesse sono composte.

3.12) Ambiti di approfondimento

Nel caso in cui in fase di rilievo ricorrano particolari condizioni locali che impediscono l'elaborazione ad un sufficiente livello di precisione degli elaborati dai quali derivano i maggiori vincoli a scala urbanistica e precisamente:

- la "tavola d'uso del suolo";
- la "tavola delle destinazioni funzionali" con particolare riferimento ai boschi di protezione.

il tecnico procederà ad individuare uno o più "ambiti di approfondimento" che saranno oggetto di elaborazione in sede di redazione del PGT, ferma restando l'adozione da parte di chi esercita l'approfondimento della medesima griglia metodologica e valutativa adottata nel PIF.

Nella relazione di accompagnamento al PIF, per ogni ambito di approfondimento, opportunamente numerato, verrà illustrato il tematismo soggetto ad approfondimento e la motivazione sottesa.

Si osserva che l'oggetto dell'approfondimento non è in sé stesso il semplice problema del riporto su una scala di maggiore dettaglio dei tematismi proposti ad una scala nominale del 10.000, problema puramente di georeferenziazione, bensì una vera e propria ridefinizione in campo di tali limiti per renderli maggiormente conformi alla realtà.

Devono rientrare in ambiti di approfondimento le seguenti situazioni:

- tessuto urbano frastagliato o nettamente policentrico con forte interferenza del bosco sull'urbanizzato;
- micro-morfologia locale molto articolata e complessa in prossimità del tessuto urbano.

Fino alla ridefinizione ed alla relativa approvazione dell'ambito di approfondimento come variante del PIF, ai fini di pianificazione urbana o di dettaglio rimangono comunque prevalenti le previsioni del PIF medesimo.

Di seguito, a puro titolo d'esempio, si riporta una situazione che può giustificare la definizione di un ambito di approfondimento sia nell'uso del suolo sia nella definizione dei boschi di protezione. Nell'esempio è facile notare che l'interazione bosco-tessuto urbano consolidato è, oltre che estremamente forte, anche ulteriormente aggravata da una assoluta prevalenza di boschi a destinazione funzionale protettiva.

In questo caso le previsioni urbanistiche, che assumono i caratteri di "microubanistica", necessitano di un supporto di base di assoluto dettaglio sia nei riguardi dell'esatta collocazione del bosco sia della micro-morfo-orografia cui associare la destinazione funzionale di protezione dei singoli poligoni boscati; la definizione di un "ambito di approfondimento", opportunamente sviluppato con metodiche moderne ed affidabili (per esempio con tecnica GPS), può migliorare la precisione del PIF e consentire le più opportune scelte urbanistiche.

E' opportuno che la definizione degli "ambiti di approfondimento" sia riferita ad superfici minime necessarie e sufficienti alla risoluzione del problema e che tali ambiti siano possibilmente univocamente identificati appoggiandosi a elementi morfologici (crinali, valli) o architettonici (manufatti di rilevante importanza) o infrastrutturali (strade, sentieri) univoci e rilevabili sia sulla base di lavoro del PIF (CTR 1:10.000) sia sulle basi aerofotogrammetriche locali.




Figura 1: esempio di areali molto complessi meritevoli dell'identificazione di un ambito di approfondimento

3.13) Elaborati cartografici d'analisi

Per quanto sopra esposto, costituiscono elaborati cartografici d'analisi le seguenti carte:

- CARTA D'USO DEL SUOLO (carta di base)
- CARTA DEI TIPI FORESTALI (carta di base)
- CARTA DELLE CATEGORIE FORESTALI (carta derivata)
- CARTA DEI VINCOLI (carta di base)
- CARTA D'INQUADRAMENTO DEGLI ASPETTI PIANIFICATORI E NORMATIVI DEL PTCP (carta importata)
- CARTA DEI PIANI DI ASSETAMENTO ESISTENTI (carta importata)
- CARTA DELLE VOCAZIONI DEL TERRITORIO BOSCATO (carta derivata)
- CARTA DEI DISSESTI E DELLE INFRASTRUTTURE (carta di base)
- CARTA DEI SISTEMI VERDI (carta di base)
- ELABORATI CARTOGRAFICI D'ANALISI PREVISTI PER SPECIFICI AREALI

4) SVILUPPO E CONTENUTI DEL PIANO: FASE DI PIANIFICAZIONE

4.1) Generalità, descrizione metodologica ed indirizzi generali

Gli indirizzi del PIF possono essere suddivisi in due ambiti concettuali:

- gli indirizzi di natura territoriale e prettamente pianificatoria (nel seguito analizzati nel capitolo Pianificazione)
- gli indirizzi gestionali riferiti al bosco in se stesso (nel seguito analizzati nel cap. "Definizione degli Indirizzi selvicolturali e livelli di applicazione")

Questi due ambiti devono essere mantenuti separati, sia sotto il profilo operativo (anche con riferimento agli elaborati, che ne costituiscono parte sostanziale), sia in fase di regolamento di piano, considerando che la seconda parte comporta una deroga alle Norme Forestali Regionali.

La fase di sintesi e pianificazione dovrà innanzitutto essere descritta nei suoi aspetti procedurali, dando pertanto conto dello sviluppo logico che, a partire dalle risultanze delle analisi, ha supportato le scelte pianificatorie.

In questa fase è pertanto opportuno richiamare, in un apposito capitolo preliminare:

- gli eventuali obiettivi che sono stati posti dal committente all'atto del conferimento d'incarico;
- una sintesi dei principali elementi che a diverso titolo influenzano ed indirizzano le scelte pianificatorie, evidenziando pertanto sia elementi positivi che negativi. Per dare coerenza al processo che dall'analisi porta alla sintesi/pianificazione, può risultare utile che l'analisi si concluda con l'adozione di un processo valutativo del tipo S.W.O.T. che evidenzi pertanto punti di forza (S), punti di debolezza (W), opportunità (O) e minacce (T) che caratterizzano il sistema forestale analizzato.

L'enunciazione degli indirizzi generali di piano, suddivisi fra aspetti pianificatori e aspetti gestionali/selvicolturali, definisce l'orientamento in base al quale vengono assunte le singole scelte pianificatorie, garantendone la reciproca coerenza.

Nell'enunciazione di tali indirizzi si dovrà comunque chiarire a cosa il piano miri, nell'ambito del suo periodo di validità, in termini di:

- dinamica dell'incidenza complessiva del bosco (espansione/contrazione);
- miglioramento della naturalità/biodiversità;
- integrazione nelle politiche di tutela paesaggistica;
- sviluppo delle filiere economiche connesse;
- tutela idrogeologica.

La descrizione metodologica in ordine agli aspetti pianificatori va esplicitata con particolare precisione per quanto riguarda:

- il richiamo alla valutazione delle attitudini potenziali (derivante dalla fase di analisi)
- la delimitazione delle diverse destinazioni selvicolturali;
- la definizione dei criteri per la valutazione delle ipotesi di trasformazione
- l'identificazione delle superfici di bosco suscettibili di trasformazione
- l'identificazione delle superfici forestali soggette a pianificazione di dettaglio
- l'identificazione delle superfici forestali suscettibili di interventi compensativi o forme contributive
- l'identificazione delle superfici da sottoporre a particolari regimi di vincolo (p.e. vincolo "per altri scopi" ex art 17 RD 3267/1923, vincolo di rimboschimento, vincolo idrogeologico ex RD 3267/1923).

4.2) Pianificazione: previsioni immediatamente prevalenti

4.2.1) Delimitazione delle diverse destinazioni selvicolturali

L'identificazione delle diverse destinazioni selvicolturali è finalizzata unicamente a dettare le regole generali di gestione selvicolturale che pertanto trovano riscontro a livello del regolamento di attuazione nella parte selvicolturale che integra/sostituisce la normativa regionale (oggi, r.r. 5/2007).

In generale, la difficoltà nella diffusione della pianificazione forestale risiede nel fatto che la previsione pianificatoria non trova necessario riscontro a livello operativo essendo le attività selvicolturali per lo più riferite alla proprietà privata e, attualmente, poco o nulla remunerative in particolare per le piccole proprietà.

Di qui discende la necessità che si passi da una valutazione delle potenzialità attribuite ai boschi (valenza potenziale, cfr §) ad una destinazione funzionale cui si possano associare delle prescrizioni effettivamente cogenti, lasciando tuttavia aperta la possibilità che gli aspetti di vocazione potenziale vengano successivamente integrati, salvo verifica di compatibilità, ad un livello di previsioni urbanistica da una parte o di singole iniziative gestionali puntuali dall'altra.

La determinazione della destinazione selvicolturali è pertanto finalizzata essenzialmente alla generazione di norme selvicolturali/gestionali che consentano il mantenimento del bosco nel miglior stato di funzionalità ed efficienza rispetto al contesto in cui è posto ed agli obiettivi specifici di tutela cui è destinato; in armonia con la tradizione normativa forestale pertanto, la definizione della destinazione funzionale si limita di fatto a fissare norme univocamente applicabili ai singoli poligoni, secondo un gradiente di limitazioni gestionali correlate a valenze ambientali/naturalistiche o ad aspetti morfo-orografici.

Va osservato che la destinazione selvicolturale deriva in larga parte dalla stima del valore dell'attitudine funzionale dei soprassuoli forestali e prescinde da tipo/categoria forestale, in quanto saranno le norme specifiche a livello di regolamento che determineranno le effettive regole selvicolturali applicabili, a parità di destinazione, alla singola categoria. In altre parole non è contraddittorio definire per esempio un querceto di pianura a destinazione produttiva in quanto tale termine indica solo che non sussistono limiti gestionali particolari senza che ciò presupponga comunque la possibilità di una gestione irrazionale del bosco stesso.


Ciò porta alla definizione delle seguenti destinazioni funzionali:

DESTINAZIONE FUNZIONALE	DEFINIZIONE		NOTA
Protezione	Versante	Mitigazione del rischio di frana su aree suscettibili	
		Mitigazione del rischio da rotolamento di massi	
	Impluvio	Tutela idrologica ed idraulica del corpo idrico	
	Falda, sorgenti	Tutela della falda, boschi tampone	
Naturalistica	Boschi obiettivamente vocati alla conservazione della natura, al miglioramento dell'ecosistema e della biodiversità		Il riferimento obiettivo è dato dalla loro appartenenza a livelli di pianificazione e di vincolistica particolare, parco naturale, siti Natura 2000, Biotopi, riserve naturali etc.. Sono comunque escluse le aree genericamente riferibili a parchi di interesse locale, parchi sovramunicipali, aree urbanizzate ecc..
Multifunzionale	Boschi gestibili ordinariamente senza gravi limitazioni ma con evidenti valenze di pubblico interesse, prima fra tutte quella legata alla mitigazione del rischio idrogeologico.		È la destinazione selvicolturale prevalente nelle aree montane o collinari al netto delle due precedenti
Produzione	Boschi privi di limitazioni gestionali nei quali, per composizione, orografia e morfologia, è possibile una gestione indirizzata verso modelli più produttivi.		Per lo più riferita a boschi su superfici pianeggianti senza rischi di induzione di fenomeni di dissesto e non prossimi a elementi di tutela naturalistica o ambientale (falda)

Il processo costruttivo della tavola delle destinazioni selvicolturali deve procedere secondo una scelta logica a partire dall'individuazione dei boschi che esercitano massimamente funzioni pubbliche, nei quali si impongono limitazioni gestionali di varia natura, arrivando per sottrazione all'identificazione dei boschi la cui gestione è sostanzialmente priva di limitazioni particolari.

Si procederà pertanto all'identificazione delle destinazioni funzionali secondo il seguente sviluppo logico:

DESTINAZIONE SELVICOLTURALE



L'individuazione di superfici boscate destinate a funzionali specialistiche (Turistico-ricreativa e didattica, Igiene ambientale, Tutela paesistica) va riferita unicamente alla possibilità di attivare una effettiva gestione delle singole aree mediante predisposizione di un piano di gestione, i cui contenuti tecnici siano funzionali a tali obiettivi. Questo rappresenta il principale elemento di differenza con l'elaborato di analisi relativo alla valutazione delle attitudini potenziali del bosco.

Tale opportunità si concretizza, in relazione all'emergere delle necessità locali, sia nell'ambito della redazione del PGT, con particolare riguardo alla redazione del Piano dei Servizi, sia in relazione ad iniziative privatistiche (per esempio agriturismi); ciò mira a sviluppare un processo "bottom-up" (dal basso verso l'alto) che, come verrà più oltre descritto in apposito capitolo, tenderà ad integrare progressivamente, con apposite varianti, le iniziali previsioni del PIF.

Di seguito vengono precisati i criteri di individuazione delle quattro destinazioni funzionali cui si associano le norme selvicolturali descritte nella parte selvicolturale del regolamento di attuazione.

4.2.2) Identificazione dei boschi a destinazione selvicolturale "protettiva"

La tradizionale definizione di bosco di protezione propria dell'assestamento classico appare oggi non esaustiva specie ai fini di una pianificazione forestale di area vasta qual'è quella del PIF.

E' infatti intuitivo che la gestione selvicolturale sottesa ad un bosco che svolga funzioni protettive può assumere indirizzi estremamente diversi in relazione alla problematica specifica; due boschi selvicolturalmente identici, l'uno destinato a intercettare massi che rotolano e l'altro a contribuire alla stabilità geomeccanica di un versante costituito da detriti incoerenti, avranno necessità di interventi selvicolturali nettamente diversi, al limite anche opposti.

L'identificazione dei boschi a destinazione selvicolturale protettiva è correlabile ai boschi a maggiore valenza dell'attitudine funzionale protettiva che non può prescindere dall'acquisizione, valutazione e sintesi dei seguenti elementi:

- a) delimitazione del vincolo idrogeologico;
- b) delimitazione dei vincoli speciali ex art 17 "vincolo per altri scopi" RD 3267/1923
- c) studi geologici comunali:
 - carta geologica
 - carta geomorfologia
 - carta della idrogeologia sotterranea
 - carta della fattibilità geologica
- d) fasce PAI.

A questi è opportuno affiancare una valutazione delle informazioni disponibili in base a studi e ricerche specifiche (per esempio il progetto AVI-Aree Vulnerabili Italiane¹⁵).

I boschi soggetti a "vincolo per altri scopi"¹⁶ saranno comunque introdotti fra quelli a valenza protettiva¹⁷, salvo definire la natura della problematica disestiva sottesa (rinvenibile anche nell'atto istitutivo disponibile presso gli uffici del CFS) e le conseguenti modalità gestionali.

¹⁵ Il Progetto Speciale AVI fu commissionato dal Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile al Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche (GNDICI) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) allo scopo di realizzare un censimento delle aree storicamente vulnerate da calamità geologiche (frane) ed idrauliche (piene). Vedi sito <http://avi.gndici.cnr.it/>

¹⁶ Ricordiamo che i boschi sottoposti al "vincolo per altri scopi" ex art. 17 del RD 3267/1923 non possono essere trasformati, come da d.g.r. 675/2005 e s.m.i., punto 2.1.b).

¹⁷ Salvo ovviamente il caso in cui il vincolo sia stato apposto "per ragioni di difesa militare" (art. 17, comma 2, r.d. 3267/1923).

Il vincolo idrogeologico come identificato al momento della stesura del PIF costituisce elemento privilegiato di approfondimento ma data la sua ampiezza, generalità e, talvolta, disomogeneità di criteri redattivi da provincia a provincia, la sua presenza non risulta né necessaria né sufficiente ai fini dell'introduzione delle relative superfici forestali nell'ambito della destinazione funzionale di protezione.

Le dinamiche gravitative lungo i versanti¹⁸ possono essere ricondotte a:

- frane;
- rotolamenti di massi;
- movimenti gravitativi profondi di versante (MGPV).

Considerato che gli MGPV sono dinamiche sulle quali la gestione forestale può essere considerata sostanzialmente ininfluenza, l'eventuale presenza di aree suscettibili a tale fenomeno non dà di per sé luogo a ricadute selvicolturali specifiche.

La presenza di aree suscettibili al rotolamento di massi è di norma identificata negli studi geologici comunali ed è comunque rilevabile in prima approssimazione in via potenziale per la presenza di significative falesie rocciose sovrastanti ai boschi in questione. La gestione selvicolturale lungo i versanti suscettibili di rotolamento di massi deve garantire la continuità spaziale e temporale del bosco e pertanto deve essere indirizzata verso modelli di taglio a scelta o per piccolissime superfici. La presenza di un substrato geologico costituito da formazioni incoerenti recenti come depositi fluvio-glaciali, morene, detriti di versante, costituisce in generale condizione geologica predisponente all'insorgere di movimenti franosi in relazione ad aspetti puntuali quali clivometria, granulometria e circolazione idrica.

E' pertanto opportuno che per l'identificazione di tali superfici si elabori una preventiva tavola clivometrica con una suddivisione in classi di pendenza di 10° in 10°, con una soglia particolarmente significativa individuata nei 30°, limite oltre il quale la maggior parte dei materiali incoerenti non coesivi si avvicina all'angolo di attrito interno.

Va osservato che mentre nel caso di potenziale rischio d'insorgere di frane i boschi che esercitano funzioni protettive sono quelli localizzati direttamente sulle aree medesime e solo indirettamente, per gli effetti sulla circolazione idrica che il bosco svolge, su quelle a monte, nel caso di aree suscettibili al rotolamento di massi il bosco di protezione può non coincidere, come di norma avviene, con i punti di insorgere del rotolamento.

Ferma restando la necessità di valutare in via prioritaria gli elaborati degli studi geologici, l'identificazione delle aree suscettibili a frana potrà avvenire sulla base di riscontri obiettivi (presenza di aree franose), di parametri geo-morfologici (aree a pendenza prossima o superiore all'angolo di attrito interno), della presenza di circolazione idrica ipogea, della granulometria.

Nel caso di impiego di codici di calcolo a parametri distribuiti, potranno essere costruiti scenari di evoluzione del rischio frana in relazione alle condizioni di invecchiamento del bosco; tale valutazione per scenari – cui si perviene ipotizzando che l'invecchiamento del bosco alteri i principali parametri geotecnici normalmente applicati in presenza della copertura forestale - si è dimostrata efficace nel caso di boschi collocati in quelle aree ottenute escludendo quelle "incondizionatamente stabili" e quelle "incondizionatamente instabili".

Fermo restando quanto sopra esposto, per l'importanza che riveste tale scelta nell'economia generale della buona gestione del territorio, vengono comunque inseriti fra i boschi protettivi i boschi che ricadono in una o più delle seguenti situazioni:

1. superfici soggette al regime di vincolo ex art 17 RD 3267/1923
2. fasce PAI o fasce di ridelimitazione del PAI
3. superfici inserite in classe di fattibilità geologica 4
4. fasce di rispetto e di attenzione del reticolo idrico principale e minore
5. superfici sottoposte a vincoli di rispetto riferiti a opere di captazione ad uso idropotabile (sorgenti, pozzi)

¹⁸ Non sono qui citate le colate detritiche che per semplicità vengono considerate fenomeni di natura idraulica

Volta per volta nei singoli PIF a tali superfici verranno aggiunte le formazioni boscate che, in base a valutazioni obiettive correttamente espresse nella relazione tecnica, rivestano particolari attitudini protettive.

4.2.3) Identificazione dei boschi a destinazione selvicolturale di valenza naturalistica

Sono classificati a destinazione naturalistica i boschi caratterizzati da elevato valore dell'attitudine naturalistica ossia gli habitat forestali appartenenti a siti Natura 2000, "parchi naturali" all'interno di parchi regionali, biotopi, riserve integrali od orientate, popolamenti di pregio per appartenenza ecologica o strutturale, nonché le formazioni costituenti elementi centrali o nevralgici della rete ecologica provinciale.

Non costituiscono di per sé stesse condizioni sufficienti ad identificare i boschi a finalità naturalistiche l'appartenenza ad un PLIS o a parco regionale, in quanto tali aree possono comprendere anche superfici prive di uno specifico valore naturalistico¹⁹. Nei processi approvativi del PIF tuttavia, i soggetti gestori dei PLIS potranno formulare apposite proposte operative in particolare identificando le aree suscettibili di piani di gestione per finalità di tutela naturalistica.

4.2.4) Identificazione dei boschi a destinazione selvicolturale di valenza multifunzionale

I boschi a valenza multifunzionale saranno in prima istanza identificati come i boschi in cui non vi è il netto prevalere di un'attitudine funzionale sulle altre, ossia:

1. in zone montane o collinari, tutti quelli localizzati lungo i versanti ma non classificati di protezione né a valenza naturalistica
2. in zone di pianura o fondovalle, quelli interessati da una potenziale frequentazione turistico-ricreativa ma non immediatamente disponibili alla loro gestione né già destinati di fatto a tale funzione.

Tali criteri sono da intendersi come "criteri di base", a cui sono possibili deroghe adeguatamente motivate sulla base della metodologie di valutazione adottata.

4.2.5) Identificazione dei boschi a destinazione selvicolturale di valenza produttiva

Questi soprassuoli si caratterizzano per l'elevato valore dell'attitudine funzionale produttiva ossia l'appartenenza a tipi forestali capaci di fornire assortimenti da ardere o da opera in aree ben servite o potenzialmente ben accessibili nelle quali non ricorrano condizioni di possibile innesco di fenomeni di dissesto.

4.3) Identificazione delle superfici suscettibili di trasformazione

A sostituzione di quanto indicato nel paragrafo 7.1 della d.g.r. 675/2005 e s.m.i. a proposito di suddivisione dei boschi in "aree omogenee", le superfici boscate devono essere suddivise come di seguito specificato:

1. boschi non trasformabili: identificano le aree boscate che non possono essere trasformate, ad esempio i boschi vincolati in base all'art. 17 del RD 3267/1923, riserve naturali o tipi forestali particolarmente rari. Comprendono di norma anche i boschi di protezione.

¹⁹ Vedasi anche quanto detto a proposito dei siti natura 2000 nella parte sull'attitudine naturalistica

2. boschi in cui sono permesse trasformazioni ordinarie: identificano le aree trasformabili effettivamente cartografate nella relativa tavola. Nell'ambito delle trasformazioni ordinarie verranno suddivise le seguenti tipologie:
 - a) trasformazioni a **delimitazione esatta**, che identificano le aree suscettibili di trasformazione di tipo urbanistico e le aree boscate legate alle previsioni del piano cave.
 - b) trasformazioni a **delimitazione areale**, che identificano le superfici potenzialmente trasformabili per finalità legate allo sviluppo delle attività agricole nel limite di una prefissata superficie massima riferita all'intero comparto boscato e al solo periodo temporale di validità del PIF, nonché a interventi di conservazione o di miglioramento della biodiversità o del paesaggio²⁰.
3. boschi in cui sono permesse solo trasformazioni speciali: identificano le aree trasformabili delle quali non è possibile la redazione della cartografia e che pertanto sono identificabili e descritte unicamente a livello di regolamento nell'ambito del quale può essere rinviata al PGT l'identificazione puntuale sul terreno dei beni cui tali norme si intendono applicate.

Riguardo alle trasformazioni ordinarie, la suddivisione fra "a delimitazione esatta" e "a delimitazione areale" deve sempre essere espressa in valori assoluti (ettari) ed in percentuale del boscato, così come desunto dalla tavola dell'uso del suolo di cui alla fase di analisi. Ciò permette a Provincia e Regione di disporre di una proiezione esatta dell'andamento (possibile) del bosco a livello territoriale. Le statistiche non devono comprendere le superfici suscettibili di trasformazioni speciali data l'assoluta aleatorietà del dato.

Nei boschi oggetto di trasformazione speciale il PIF può permettere il rilascio di autorizzazione alla trasformazione del bosco solo in uno o più dei seguenti casi:

- allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti;
- ampliamenti o costruzione di pertinenze di edifici esistenti.
- manutenzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo di edifici esistenti e già accatastati, purché tali interventi non comportino incremento di volumetria.

Nei boschi in cui sono permesse trasformazioni ordinarie sono anche ammesse trasformazioni speciali.

I seguenti interventi sono sempre eseguibili in tutti i boschi, anche nei "boschi non trasformabili":

- opere pubbliche;
- interventi di sistemazione del dissesto idrogeologico;
- viabilità agro-silvo-pastorale prevista dai piani VASP od altri interventi di miglioramento forestale previsti dalla pianificazione forestale.

Le opere pubbliche di carattere edilizio o infrastrutturale e la viabilità agro-silvo-pastorale possono essere eseguite in detti boschi a condizione che venga dimostrata l'impossibilità di realizzarle altrove.²¹

Di seguito vengono ulteriormente precisate le specifiche tecniche inerenti agli aspetti metodologici per giungere all'identificazione delle superfici suscettibili di trasformazioni ordinarie che identificano le aree trasformabili non cartografabili.

4.3.1) Identificazione delle Trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta

L'identificazione nell'ambito delle trasformazioni ordinarie delle superfici a delimitazione esatta fa riferimento a due tipi di situazioni, rispettivamente le trasformazioni di tipo urbanistico e quelle legate alle attività di cava.

²⁰ Vedi paragrafo 4.4 c) della d.g.r. 675/2005 e s.m.i.

²¹ Si ricorda che il rilascio delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco deve sempre avvenire dopo aver valutato le possibili alternative (cfr paragrafo 2.1 della d.p.r. 675/2005 e s.m.i.).

Le trasformazioni di tipo urbanistico identificano le superfici boscate la cui definizione della destinazione finale è totalmente delegata all'amministrazione comunale nell'ambito della propria esclusiva competenza pianificatoria. La necessità di identificare tali superfici in modo esatto è legata all'esigenza di offrire certezze reali al mercato immobiliare nella contrattazione relativa ai terreni boscati in vista di una possibile edificabilità. L'individuazione delle aree oggetto di trasformazione urbanistica rappresenta il momento di raccordo tra le previsioni dei PRG/PGT e il PIF. Fondamentale è il coinvolgimento delle amministrazioni locali per la definizione dei boschi trasformabili che deve tener conto sia delle previsioni insediative sulle aree classificate bosco che delle necessità di tutela degli ambienti forestali già più volte descritte.

Il rinvio alle determinazioni della singola amministrazione comunale su tali aree non vincola la stessa a dare necessariamente corso alla effettiva trasformazione limitandosi ad essere solo, per la natura stessa del PIF, una valutazione di natura forestale assunta a partire da considerazioni di natura selvicolturale, naturalistica, idrogeologica e paesistica che, a maggior ragione come piano di settore del PTCP, risultano integrate nel contesto generale della pianificazione di area vasta. Al fine di rendere trasparente e solido il processo di valutazione è opportuno che il PIF fondi le proprie scelte di su una griglia contenente i criteri per la stima dei livelli di compensazione da utilizzare nei casi in cui la trasformabilità risulti concedibile, nonché i criteri per la definizione dell'impossibilità di soddisfare le richieste di trasformazione delle aree boscate (aree comunque non trasformabili). La griglia di valutazione dovrà essere resa omogenea per ciascuna provincia nell'ambito della definizione dei criteri provinciali di redazione dei PIF quali piani di settore del PTCP.

Sul piano operativo l'individuazione delle superfici forestali trasformabili a finalità urbanistica dovrà procedere secondo il seguente schema logico, facilmente applicabile con le metodologie classiche degli strumenti GIS:

CRITERIO	METODO/PARAMETRO	COGENZA
Destinazione funzionale	Escludere boschi soggetti al "vincolo per altri scopi" (art. 17 RD 3267/1923) Escludere boschi a destinazione naturalistica	obbligatorio
Categoria forestale	Escludere boschi rappresentati con incidenza inferiore al 5% sulla superficie forestale totale censita nell'ambito del PIF	d'indirizzo
Mosaico dell'uso del suolo	Dare priorità alla trasformazione di poligoni boscati interclusi e non suscettibili di completamenti della rete ecologica Non indurre aumento di frammentazione del tessuto forestale Favorire l'espansione dell'urbanizzato secondo una logica concentrica intorno ai nuclei consolidati	d'indirizzo

Tali criteri si devono intendere minimi ed pertanto eventualmente integrabili, motivatamente, sulla base delle situazioni locali o secondo le indicazioni del PTCP. Per quanto riguarda la categoria forestale, è evidente non è necessario escludere dalla possibilità di trasformazione né le formazioni antropogene propriamente dette, né i rimboschimenti fuori areale, né quelle tipologie che, pur essendo molto abbondanti a livello regionale, possono essere scarsamente rappresentate nel singolo ente forestale per meri motivi di confine amministrativi dell'ente forestale.

Il processo di analisi/esclusione sopra evidenziato porta di norma ad un elaborato difficilmente utilizzabile in quanto composto da una mosaicatura sfrangiata e poco coerente che andrà pertanto "rifinita" a cura del tecnico estensore del piano, al fine di giungere a poligoni internamente coerenti ed effettivamente applicabili in sede di redazione del PGT.

Le scelte operate, in quanto direttamente incidenti sul consumo di suolo, devono essere adeguatamente supportate nella relazione per permetterne la comprensione ed il recepimento nell'ambito

del PTCP e d'altra parte devono essere confrontate, specie nella stesura del primo PIF, con le amministrazioni comunali, in particolare nei casi in cui il PIF si inserisca in una quadro pianificatorio comunale già consolidato.

Le trasformazioni del bosco inerenti all'espansione delle attività di cava sono riprese tal quali dalle previsioni del piano cave.

4.3.2) Identificazione delle trasformazioni ordinarie a delimitazione areale

L'identificazione delle superfici boscate suscettibili di trasformazioni ordinaria a delimitazione areale persegue l'obiettivo di armonizzare la politica forestale con le esigenze delle attività agricole, spesso comprese negli ultimi decenni fra l'espansione del tessuto urbano da una parte e la progressiva avanzata del bosco dall'altra, e quelle di potenziamento della biodiversità. Spesso l'azienda agricola non conosce a priori dove nei futuri 10-15 anni intenderà sviluppare le proprie attività, che dipendono in larga parte da fattori contingenti e da politiche comunitarie, statali o regionali.

È peraltro noto che le moderne attività agricole, intendendo con queste anche le attività agrituristiche, sono comunque limitate da fattori diversi in relazione al tipo di attività di fatto per lo più riconducibili a parametri morfologici, di fertilità, di esposizione, di accessibilità e di accorpamento gestionale.

In relazione a ciò, è necessario identificare dei comparti molto ampi nei quali l'attività agricola possa essere favorita garantendone la trasformabilità dei boschi e ponendo tuttavia limiti e condizioni affinché tale opportunità non venga distratta verso altri scopi.

In questi gruppi ricadono anche le aree trasformabili a fini di miglioramento del paesaggio e della biodiversità, in quanto il mantenimento nel tempo di un "canocchiale" visivo o di una radura per gli ungulati può essere garantita solo da un uso agricolo, anche se estensivo (es. prato permanente) delle superfici trasformate.

Sul piano operativo, l'individuazione delle superfici boscate suscettibili di trasformazioni ordinaria a delimitazione areale dovrà procedere secondo il seguente schema logico, facilmente applicabile con le metodologie classiche degli strumenti GIS:

CRITERIO	METODO/PARAMETRO	TIPO DI PARAMETRO
Destinazione funzionale	Escludere boschi con vincolo art. 17 r.d. 3267/1923 Escludere boschi a destinazione naturalistica	obbligatorio
Categoria forestale	Escludere boschi rappresentati con incidenza inferiore al 5% sulla superficie forestale totale censita nell'ambito del PIF	d'indirizzo
Mosaico dell'uso del suolo	Non indurre aumento di frammentazione del tessuto forestale	d'indirizzo
Clivometria	Identificare limiti soglia per le attività di agricoltura intensiva/meccanizzata Identificare limiti soglia per le attività agricole di collina e montagna	d'indirizzo
Esposizione	Identificare limiti soglia per le attività agricole di collina e montagna	d'indirizzo
Paesistico	Valutare lo sviluppo storico delle aree agricole e favorire il recupero di areali tradizionalmente in passato destinati all'agricoltura. Integrare tali valutazioni con valutazioni di ordine strettamente paesistico legate all'apertura o riapertura di coni visuali di particolare pregio	d'indirizzo

Una volta individuati tali areali, verranno fissate le regole specifiche di trasformazione, che rientrano pertanto nel testo del regolamento di attuazione e che faranno riferimento a:

1. entità massima di superfici trasformabili nell'arco di validità del piano espresse in valore assoluto (ha) ed in percentuale del boscato come fissato dallo stato di fatto dell'uso del suolo.
2. entità massima della singola trasformazione
3. individuazione delle tipologie di trasformazioni a compensazione nulla o di quelle a compensazione minima riferite unicamente, a norma di legge, al ripristino di attività agricola
4. individuazione delle regole integrative per la tutela del paesaggio agricolo.

È opportuno che sia valutata, in via facoltativa e caso per caso, la possibilità di suddividere l'intera superficie ammessa a trasformazione fra le singole amministrazioni comunali introducendo parametri perequativi che tengano per esempio conto della superficie totale del comune, dei coefficienti di boscosità e delle effettive opportunità di sviluppo dell'agricoltura.

4.3.3) Limiti alla trasformabilità per i boschi appartenenti a tipologie rare

I boschi appartenenti ai "tipi forestali rari a livello regionale"²² sotto riportate devono ricadere o tra i "boschi non trasformabili" o fra i "boschi oggetto di sole trasformazioni speciali", salvo limitati casi eccezionali opportunamente e validamente motivati. Si tratta delle seguenti tipologie:

- tutti i tipi appartenenti alla categoria dei Querceto-carpineti;
- tutti i tipi appartenenti alla categoria delle Mughete;
- Querceto di rovere e farnia delle cerchie moreniche occidentali
- Querceto di rovere e farnia del pianalto
- Querceto di farnia dei dossi sabbiosi
- Querceto di farnia dei greti ciottolosi
- Querceto di farnia con olmo
- Lecceta primitiva
- Querceto primitivo di roverella a scotano
- Abieteto esalpico
- Alneto tipico²³
- Alneto di impluvio²⁴

Gli stessi limiti alla trasformabilità devono essere preferibilmente previsti per i boschi appartenenti ai seguenti "tipi forestali importanti a livello di Unione Europea"²⁵, salvo opportune e valide motivazioni:

- Querceto di roverella dei substrati carbonatici²⁶
- Categoria Acero-frassineti²⁷
- Altri tipi appartenenti alla categoria Alneti²⁸ (tranne quelli di ontano verde)
- Tutte le superfici boschive inserite nei Siti Natura 2000.

Analogamente, a livello di PIF, devono essere chiaramente esposte le scelte pianificatorie inerenti ai tipi "climax" che, nel territorio dell'ente forestale, sono rari o scarsamente rappresentati (<5% della superficie boschiva), quali ad esempio le cerrete, i querceti di rovere, le faggete e le cembrete. Analoga attenzione dovrà essere riposta sulle pinete di pino silvestre del pianalto e sulle formazioni xerofile della pianura.

²² In alcuni casi si tratta di formazioni rare anche a livello di Unione Europea

²³ habitat prioritario di interesse comunitario 91EO

²⁴ habitat prioritario di interesse comunitario 91EO

²⁵ SI tratta di formazioni che, a livello regionale non sono particolarmente rari, tuttavia lo sono a livello di Unione Europea ed è pertanto necessario preservarle nella nostra regione

²⁶ habitat prioritario di interesse comunitario 91HO

²⁷ habitat prioritario di interesse comunitario 9180

²⁸ habitat prioritario di interesse comunitario 91EO

4.3.4) Indicatori di trasformazione

Nell'ambito della relazione di supporto alla definizione della trasformabilità dei boschi può essere opportuno introdurre degli indicatori che consentano nel tempo di verificare le conseguenze delle attività pianificatorie.

Ad oggi la definizione di tali indicatori, comunque non vincolante, è demandata agli indirizzi eventualmente definiti dall'ente forestale all'atto del conferimento del mandato professionale per la redazione del PIF.

Nelle aree non di pianura in particolare può risultare particolarmente utile evidenziare la variazione potenziale dei parametri di *Curve Number* (CN)²⁹ nell'ipotesi che vengano attuate tutte le previsioni di trasformazione indicate nel piano.

Tale analisi deve essere sviluppata sia in forma sintetica per l'intera superficie inclusa nel perimetro del PIF, sia per ciascun singolo bacino individuato, applicando valori di CN2 opportunamente motivati; a tal fine nella valutazione dell'andamento del CN di ciascun singolo bacino, le trasformazioni di tipo areale, quelle nelle quali cioè non è univocamente individuato il singolo poligono di trasformazione, verranno valutate in applicazione di una trasformazione ipotetica prudenzialmente pari al doppio della quota percentuale complessivamente prevista per l'intero PIF applicata alla quota parte interna al bacino considerato.

4.3.5) Modifica dei rapporti di compensazione, criteri e limiti particolari per il rilascio delle autorizzazioni

I PIF prevedono quanto previsto dal paragrafo 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 dei "criteri per la trasformazione dei boschi e per i relativi interventi compensativi" di cui alla d.p.r. 675/2005 e s.m.i..

4.4) Identificazione delle superfici forestali sulle quali attuare interventi di compensazione

Le compensazioni relative agli interventi di trasformazione del bosco vengono individuate in applicazione dei seguenti principi esposti in ordine di gerarchica importanza:

- a) interventi previsti dal Piano di approfondimento del PIF per i boschi di protezione, purchè riferiti ad un intero lotto funzionale,
- b) interventi per la ricostituzione o il completamento dei corridoi biologici,
- c) interventi relativi ai boschi di protezione ancorché non già soggetti a pianificazione gestionale,
- d) cure selvicolturali e di migloria previsti dai piani di gestione limitatamente a quelli a macchiatico presuntivamente negativo o di migloria,
- e) interventi di manutenzione straordinaria e di realizzazione ex novo previsti dal piano della VASP,
- f) altre attività selvicolturali in accordo con gli indirizzi di PIF e presuntivamente a macchiatico negativo, ad esclusione delle utilizzazioni³⁰.

Per la delimitazione delle superfici di cui al punto f) nell'ambito del PIF, il tecnico dovrà opportunamente considerare almeno la qualità- dei materiali estraibili dai diversi tipi di bosco interessati rispetto al mercato e l'accessibilità intesa come sintesi di distanza dalla viabilità censita e acclività.

Il PIF deve indicare chiaramente gli interventi che non possono essere realizzati come "interventi compensativi": non solo i tagli di utilizzazione, ma anche quegli interventi di scarsa o nulla utilità

²⁹ È un metodo sviluppato dal "Soil Conservation Service, [United States Department of Agriculture](#)". Il deflusso superficiale è calcolato in base alla differenza tra precipitazioni e perdite, inglobando però in un unico termine di perdita anche fattori diversi dall'infiltrazione. I parametri per descrivere le perdite sono due: Initial Abstraction (perdita iniziale) e CN (parametro che dipende dal tipo di suolo e dall'umidità relativa)

³⁰ Come noto, i tagli di utilizzazione non possono rientrare fra gli interventi compensativi, come previsto dal punto 4.3.c) della d.g.r. 675/2005 e s.m.i.

per il soprassuolo forestale, quali ad esempio il mero taglio di piante morte o secche e la semplice ripulitura del sottobosco in assenza di rinnovazione che necessita di essere liberata.

Qualora non sia stato già esistente, in sede di PIF deve obbligatoriamente essere istituito l'albo delle opportunità di compensazione³¹.

4.5) L'identificazione delle superfici forestali soggette a pianificazione di dettaglio

4.5.1) Piani di assestamento forestale (PAF)

Come già indicato nella parte I, l'art. 8 della l.r. 27/2004 suddivide³² i piani di assestamento in:

1. piani di assestamento forestale per i boschi produttivi, ossia con valenza economica (di seguito, "piani di assestamento forestale ordinari o economici");
2. piani assestamento forestale per boschi che rivestono prevalentemente funzioni diversa da quella produttiva, ossia valenza eminentemente non economica, e per legge devono essere redatti con metodi semplificati (di seguito, "piani di assestamento forestale semplificati o di gestione")

I piani di assestamento forestale tradizionali, cioè con prevalente valenza economica, sono quelli che riprendono la tradizionale nomenclatura di Piano Economico e sono strumenti destinati alla gestione forestale di formazioni che per composizione, stato selvicolturale, accessibilità e incidenza sul mercato locale possono svolgere un ruolo produttivo. Come tali, devono mirare all'ottenimento sia della normalità selvicolturale sia di quella assestamentale. Tali piani sono sempre redatti con metodica tecnica completa.

Diversamente, i piani di assestamento forestale indicati nel punto 2, non avendo valenza eminentemente economico-produttiva, possono essere di fatto assimilati a Piani di Gestione. Essi sono strumenti svincolati da una finalità economica nei quali l'obiettivo primario è riconducibile al raggiungimento di una normalità esclusivamente selvicolturale rispetto ad un obiettivo principale che può essere identificato in uno o più dei seguenti aspetti, coincidenti con le attitudini potenziali al netto di quella produttiva (per cui vale la sola redazione dei piani economici):

- ottimizzazione della funzione protettiva
- ottimizzazione della funzione naturalistica
- ottimizzazione della funzione turistico-fruttiva e didattica
- ottimizzazione della funzione di tutela paesistica
- ottimizzazione della funzioni di igiene ambientale

Il rimando ad una pianificazione forestale di dettaglio obbligatoria avviene come segue:

PIANIFICAZIONE FORESTALE DI DETTAGLIO OBBLIGATORIA

CONDIZIONI GENERALI	IDENTIFICAZIONE	TIPO DI PIANO	NOTE METODOLOGICHE
----------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------

³¹ previsto dal punto 2.2.c) della d.g.r. 675/2005 e s.m.i.

³² «Le proprietà silvo-pastorali, singole o associate, possono essere gestite in base a piani di assestamento forestale a carattere aziendale, anche in versione semplificata per i boschi che svolgono prevalentemente funzioni diverse da quella produttiva» art. 8, comma 4, l.r. 27/2004. I PAF non sono obbligatori e nascono dalla volontà dei proprietari o possessori

CONDIZIONI GENERALI	IDENTIFICAZIONE	TIPO DI PIANO	NOTE METODOLOGICHE
Boschi interni ai Piani di Assestamento vigente	Tutta la compresa di protezione	PAF di Gestione (Viene operato uno stralcio del PAF alla scadenza dello stesso.)	Piano su base catastale, finalizzato all'ottimizzazione delle funzioni protettive con previsioni gestionali estensive (selvicolturali) e intensive (interventi regimatori). Sono possibili più piani per ogni ente forestale con obbligo di rispetto dei soli limiti idrografici e di omogeneità morfologica
	Tutta la compresa di produzione	PAF Economico (Viene operato uno stralcio del PAF alla scadenza dello stesso.)	Piano redatto secondo le metodiche tradizionali integrando obiettivi di normalità selvicolturale e assestamentale
	Tutta la compresa di conversione	PAF di Gestione (Viene operato uno stralcio del PAF alla scadenza dello stesso.)	Piano redatto con riferimento al raggiungimento della conversione all'alto fusto mediante previsioni strettamente gestionali per il raggiungimento di una normalità essenzialmente selvicolturale

Su tutti i restanti boschi, alla sola condizione della effettiva disponibilità delle aree, possono essere attivati PAF come di seguito:

PIANIFICAZIONE FORESTALE DI DETTAGLIO FACOLTATIVA					
ORIGINE	FUNZIONI	TIPO DI PIANO	ATTUATORE	COERENZE CON PGT	CONDIZIONI
Proprietario o possessore per un periodo > 10 anni successivo alla domanda)	Boschi a valenza turistico/ricreativa e didattica	PAF semplificato di Gestione	Proprietario o possessore	Da verificare	
	Boschi produttivi	PAF ordinario Economico (minimo 100 ha per alto fusto prevalente – minimo 10 ha per ceduo)		Non necessaria	

4.5.2) PAF di gestione per i boschi di rilevante interesse pubblico

I boschi che presentano rilevante interesse pubblico devono essere gestiti dal proprietario o possessore oppure da questi ceduti all'ente pubblico interessato alla sua effettiva gestione (normalmente, il Comune), anche se si tratta di boschi di limitata superficie.

Ad esempio, un bosco intorno a una casa di riposo può essere gestito direttamente con un PAF semplificato messo in atto dal proprietario o possessore.

Per i boschi identificati dal PIF come rilevante interesse pubblico, l'ente pubblico può redigere un piano stralcio di approfondimento come di seguito indicato:

ORIGINE	FUNZIONI	ATTUATORE	COERENZE CON PGT	CONDIZIONI
Previsione di PGT	Boschi a valenza turistico/ricreativa e didattica Boschi a valenza di igiene ambientale (tutela di aree sensibili individuate dal PGT)	Come da previsione del PGT	Piano dei Servizi	Recepimento dell'istanza da parte dell'ente forestale mediante variante PGT

Boschi a valenza di tutela
del paesaggio

4.5.3) Approfondimento del PIF per i boschi di protezione

Entro due anni dalla data di entrata in vigore del PIF, per i boschi identificati dal PIF a destinazione funzionale protettiva è infine necessario obbligatorio redigere un approfondimento del PIF su base catastale, finalizzato all'ottimizzazione delle funzioni protettive dei boschi con previsioni gestionali estensive (selvicolture) e intensive (interventi regimatori), secondo gli indirizzi e le tecniche proprie delle Sistemazioni Idraulico Forestali.

Sono possibili più piani di approfondimento per ogni ente forestale con obbligo di rispetto dei soli limiti idrografici e di omogeneità morfologica.

4.6) Attivazione dei vincoli forestali

In relazione alla necessità di dare attuazione alla politica ambientale derivante dagli indirizzi generali sovraordinati di PTCP, nell'ambito del PIF può essere proposta l'istituzione di particolari regimi di vincolo previsti dalla vigente normativa forestale (ex RD 3267/1923).

La proposta di vincolo, adeguatamente motivata con specifica scheda descrittiva, deve essere formulata sulla base di un estratto cartografico alla scala nominale di redazione del PGT e ratificata dall'amministrazione comunale che ne cura il riporto sulla base catastale.

Le superfici rientranti in tali regimi di vincolo hanno priorità nell'erogazione di contributi in conformità a quanto indicato nella normativa vigente o indicato dal PIF.

4.7) Integrazione verticale della pianificazione forestale: competenze ed attribuzioni al PGT

Come noto, il PIF deve integrarsi "a monte" con il PTCP ed "a valle" con il PGT. In termini operativi ciò avviene:

- dando coerenza e continuità ai diversi livelli della pianificazione territoriale;
- collocando nel modo più opportuno, moderno e funzionale la pianificazione forestale nell'ambito di tali livelli;
- affinando al passaggio di scala le necessarie informazioni e le previsioni pianificatorie in coerenza con gli strumenti urbanistici.

4.7.1) Rimandi al piano di governo del territorio (PGT)

Come già ricordato nella parte I, nel processo di redazione del PIF l'Ente Forestale deve "sentire i comuni", anche se la norma non attribuisce agli stessi specifiche competenze in materia di pianificazione forestale.

Tuttavia, proprio l'ampiezza d'impostazione che caratterizza sia gli obiettivi sia le procedure di redazione del PGT, accredita l'ipotesi che nell'ambito della sua costruzione si possano introdurre elementi di analisi e proposte d'indirizzo che possono trovare adeguata collocazione entro il PIF talchè lo stesso venga a caratterizzarsi come strumento plastico (cioè parzialmente adattabile sulla base di esigenze puntuali) e dinamico (cioè modificabile nel tempo in relazione alle effettive esigenze di sviluppo territoriale e socioeconomico).

In termini operativi il rapporto tra PIF e PGT può essere così sintetizzato:

- a) i Piani Comunali dovranno essere redatti in coerenza con i contenuti del Piano di Indirizzo Forestale per tutti gli aspetti inerenti gli elementi del paesaggio fisico-naturale e agrario che

si possono ricondurre alle formazioni boscate del presente piano. A questo proposito, potranno avvalersi delle informazioni delle indagini contenute nel PIF e messe a disposizione nell'ambito del SITFOR.

- b) in particolare compete al Piano Comunale rilevare, ad una appropriata scala di dettaglio, gli eventuali elementi individuati dal PIF ad una scala di semidettaglio sotto la denominazione "ambito di approfondimento"
- c) la VAS dei piani e dei progetti comunali, o la V.I.A. nei casi di necessità di applicazione dettati dalla legge, dovrà espressamente riportare gli effetti delle scelte sulle superfici boscate individuate dal PIF, o dall'analisi di maggior dettaglio del piano locale, e prevedere la consultazione del competente ufficio provinciale.

Nell'ambito della formazione e gestione del PGT, le attribuzioni ai comuni in ordine alle modifiche ed alle integrazioni delle previsioni del PIF fanno comunque riferimento a:

- identificazione delle superfici forestali suscettibili di trasformazione ordinaria a delimitazione esatta
- identificazione degli immobili per i quali valgono le previsioni di trasformazione speciale
- identificazione delle superfici forestali da assoggettare a piano di gestione (capitolo)
- identificazione delle superfici da destinare al completamento della rete ecologica (quelle minime sono identificate dal PIF)
- identificazione delle superfici forestali da assoggettare a vincolo speciale "per altri scopi" ex art 17 RD 3267/1923 con particolare riferimento ad obiettivi di salubrità dell'aria e d'igiene ambientale

4.7.2) Modifica alle aree forestali suscettibili di trasformazione ordinaria a delimitazione esatta

Le proposte di modifica alla trasformabilità dei boschi contenute nei PIF sovraordinati possono essere avanzate alle seguenti condizioni:

- a) sono escluse modifiche ai boschi di protezione;
- b) sono escluse modifiche che vadano a intaccare i "tipi forestali rari a livello regionale" e i "tipi forestali rari a livello di Unione Europea" indicati nel paragrafo 4.3.3, parte 2;
- c) ogni modifica deve essere in termini paritetici, ossia la richiesta di modifiche alla trasformabilità dei boschi deve riguardare:
 - superfici identiche;
 - devono interessare categorie forestali identiche o, se diverse, categorie forestali rappresentate per almeno 20% in base alle statistiche del PIF.
- d) non possono essere accolte domande di introduzione nelle previsioni di trasformabilità di terreni boscati a fronte di equivalenti o superiori superfici sottoposte a vincoli di imboschimento/rimboschimento.
- e) lo scambio non può incrementare polverizzazione o frammentazione di aree boscate né indurre discontinuità nelle aree sulle quali sussistono indicazioni di completamento della rete ecologica ai sensi del PTCP.
- f) l'identificazione delle superfici trasformabili deve essere operata adottando il medesimo criterio di valutazione adottato nell'ambito del PIF.

4.7.3) Identificazione degli immobili per i quali valgono le previsioni di trasformazione speciale

Spetta al comune, nell'ambito del processo di redazione, attuazione e modifica del PGT, l'identificazione puntuale degli immobili in relazione ai quali si applicano le norme di trasformazione speciale.

4.7.4) Identificazione delle superfici forestali da assoggettare a piano di gestione

Nell'ambito del processo di redazione, attuazione e modifica del PGT, il comune può identificare nell'ambito del documento di piano o del piano dei servizi la necessità di sviluppare specifiche azioni di gestione forestale finalizzate a

- ottimizzazione delle funzioni di igiene ambientale
- ottimizzazione delle funzioni di tutela paesistica
- ottimizzazione delle funzioni turistico-fruttiva e didattica

Tali obiettivi gestionali possono essere raggiunti mediante gli strumenti gestionali previsti dal PGT; Tali piani, redatti previa valutazione di conformità da parte dell'Ente Forestale, vengono approvati dall'Ente Forestale come varianti al PIF. Presupposto minimo indispensabile per la redazione di tali strumenti attuativi è l'effettiva disponibilità e gestibilità delle aree.

4.7.5) Identificazione forestali dei boschi da destinare al completamento della rete ecologica o dell'assetto paesistico

Ad integrazione dell'identificazione delle superfici minime necessarie per la ricostituzione della rete ecologica così come operata nell'ambito del PIF, il comune individua nel dettaglio e su base catastale tali superfici eventualmente integrandole con altre adiacenti.

4.7.6) Identificazione delle superfici forestali da assoggettare a vincolo "per altri scopi" ex art 17 RD 3267/1923

Ad integrazione dei processi di cui ai paragrafi precedenti, i comuni possono individuare superfici forestali da sottoporre a vincolo "per altri scopi" (art. 17 del RD 3267/1923) in relazione a necessità di igiene ambientale e salubrità dell'aria. Tali superfici devono essere gestite in base ad uno specifico di piano di gestione come indicato al paragrafo 4.5.2 della parte 2.

Sono esempi non esaustivi di funzioni di igiene ambientale i seguenti:

- boschi a tutela di sorgenti o fontanili non siano già stati identificati a destinazione protettiva dal PIF;
- boschi che svolgono funzioni di ecosistema filtro, fascia tampone etc.
- boschi limitrofi a poli di interesse sanitario (lungo degenti, case di riposo etc.)

4.7.7) Identificazione ed integrazione nel VASP della rete sentieristica

Integrazione delle previsioni del PIF a carattere di pubblico interesse nell'ambito degli strumenti di PGT con particolare riferimento al Piano dei Servizi secondo le modalità di Incentivazione, Perequazione e Compensazione.

4.7.8) Programmi Integrati di Intervento

Nell'ambito dei "Programmi Integrati d'Intervento"³³, l'Amministrazione Comunale può, a fronte di proposte di significativi interventi di riqualificazione ambientale relativamente a:

- completamento della rete ecologica
- interventi di sistemazione idraulico-forestale così come previsti (tipo, finalità, priorità) dal relativo piano di gestione dei boschi a valenza protettiva fermo restando che gli interventi devono essere considerati un lotto funzionale
- interventi di fitodepurazione

³³ art. 87 della l.r. 12/2005

- realizzazione di interventi selvicolturali relativi ad aree che svolgono funzioni di pubblico interesse o pubblica utilità

proporre all'Ente Forestale varianti alla sola parte del PIF inerente all'ambito strettamente pianificatorio (paragrafo 2.5, parte 2), alle seguenti condizioni:

- a) non introdurre modifiche all'azonamento dato dal PIF dei boschi a destinazione protettiva né di quelli a destinazione naturalistica;
- b) non introdurre modifiche ai boschi per i quali il PIF preveda di piani di assestamento né di quelli già soggetti a pianificazione assestamentale.
- c) indipendentemente dalla collocazione geografica del comune cui si riferisce il PII (comuni montani, collinari o di pianura), eventuali trasformazioni del bosco necessarie ai fini della attuazione del PII medesimo vengono così normate:
 - per la quota di trasformazione già ricompresa nell'ambito delle previsioni di trasformabilità a fini urbanistici, valgono le norme specifiche contenute nel PIF.
 - per l'eventuale quota di trasformazione eccedente tale previsione, è comunque fatto obbligo di compensare almeno la superficie pari a quella eccedente le previsioni di PIF, utilizzando la cifra residua di monetizzazione per gli interventi di riqualificazione ambientale elencati nel presente paragrafo.

Gli interventi di trasformazione che venissero proposti in attuazione di un PII, se attuati su ambiti forestali suscettibili di trasformazione ordinaria a fini agricoli o paesistici, comportano prima della loro approvazione l'implicita classificazione di tali superfici come suscettibili di trasformazione urbanistica e, di conseguenza, l'applicazione di tutte le norme connesse relativamente alla compensazione ed alla monetizzazione.

4.8) Definizione degli indirizzi selvicolturali e livelli di applicazione

Per la definizione degli indirizzi, è necessario passare attraverso la elaborazione di una carta intermedia definita come carta dei tipi forestali ecologicamente coerenti.

La conoscenza di tale concetto costituisce un importante criterio di analisi e, soprattutto, di gestione delle formazioni forestali attualmente presenti sul territorio.

La vegetazione ecologicamente coerente consente infatti di orientare le scelte selvicolturali secondo le migliori attitudini di una determinata tipologia forestale nei confronti delle condizioni ecologiche ad essa maggiormente favorevoli.

La consapevolezza di questo orientamento svolge quindi il ruolo di garante di scelte colturali in linea con le necessità ecologiche dei popolamenti ferme restando le esigenze di armonizzazione con gli indirizzi di pianificazione territoriale generali, con quelle di sviluppo socio-economico dell'area e di tutela idrogeologica.

4.8.1) Le azioni per la valorizzazione delle attitudini: i progetti

Le azioni di piano per la valorizzazione delle attitudini dei boschi definiscono le modalità con cui l'ente forestale persegue la tutela e valorizzazione delle risorse silvo pastorali e lo sviluppo del settore economico ad esse connesso. Le indicazioni progettuali individuate hanno altresì lo scopo di rafforzare il ruolo dell'ente forestale nella gestione del patrimonio forestale ed ambientale di competenza.

I progetti vengono presentati per raggruppamenti omogenei denominati azioni. Le azioni riguardano terreni boscati, ma anche ambiti non strettamente forestali (interventi di mantenimento delle aree pascolive, prative, incentivi al recupero delle colture agrarie legnose, ecc.). Inoltre vengono suggerite anche iniziative di carattere immateriale (studi, ricerche, convenzioni, promozione, iniziative istituzionali, ecc.) ritenute significative nell'ambito della strategia di rilancio del settore.

I Progetti di Piano sono organizzati e codificati secondo le modalità contenute nei paragrafi seguenti e illustrati in Allegato.

4.8.2) L'organizzazione dei progetti

Le azioni del Piano di Indirizzo Forestale sono articolate come segue:

- **AZIONI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SELVICOLTURALI E DELLA FILIERA BOSCO LEGNO:** questo insieme di proposte progettuali persegue lo sviluppo delle attività connesse con il settore forestale. Oggetto principale dell'intervento è la filiera bosco-legno. Centrale il ruolo dell'Ente forestale per il coordinamento, la promozione e in alcuni casi anche l'attuazione delle iniziative.
- **AZIONI A SOSTEGNO DELL'ACCORPAMENTO GESTIONALE E DELLA RICOMPOSIZIONE FONDARIA** del territorio forestale.
- **AZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PASTORALI:** le azioni intendono fornire alcune indicazioni circa il potenziamento dell'alpicoltura nell'ambito dei territori montani.
- **AZIONI PER IL RECUPERO DEL PAESAGGIO E DELLA CULTURA RURALE:** le azioni di tutela e valorizzazione del paesaggio rurale (foreste, aree agricole, pascoli) prevedono un complesso di interventi ad ampio spettro, comprendendo azioni a carico della componente forestale così come dell'assetto prativo, pascolivo e agricolo (colture legnose agrarie).
- **AZIONI DI INTERESSE PROVINCIALE O ATTUATIVE DEL PTCP:** viene delineato il contributo del Piano di Indirizzo Forestale all'implementazione della rete ecologica provinciale.
- **AZIONI PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE:** trattasi di iniziative volte alla valorizzazione dell'assetto naturalistico dei boschi presenti nel territorio di competenza. Sulla base delle azioni previste dal PIF, l'ente forestale promuove la realizzazione degli interventi di valorizzazione dei soprassuoli forestali a maggiore grado di naturalità, anche con riferimento alla fauna di interesse comunitario e alle opportune azioni divulgative delle valenze naturalistiche del territorio. Le iniziative vengono prioritariamente condotte nei boschi classificati a destinazione naturalistica ed in particolare in quelli con piano di assestamento.
- **AZIONI PER LA FRUIZIONE E L'ESCURSIONISMO NELLE AREE BOSCOSE:** serie di iniziative volte al potenziamento della capacità escursionistica ed educativa della Ente forestale tramite azioni a livello del bosco e delle valenze turistico-didattico-ricreative che questo possiede. L'azione potrà essere applicata dalla Ente forestale anche mediante forme di collaborazione con altri enti e soggetti impegnati nella gestione della rete sentieristica.
- **AZIONI PER LA DIFESA DEL SUOLO E LA TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE:** la particolare fragilità idrogeologica del territorio, in particolare quello alpino, prealpino e collinare, suggerisce la definizione di progetti (selvicolturali e sistematori) finalizzati alla valorizzazione della capacità protettiva esercitata dai soprassuoli boscati (protezione di versante e della risorsa idrica a fini potabili. La progettualità deve armonizzarsi con le priorità dettate dal Piano di Gestione dei boschi protettivi avente valenza di piano di SIF
- **AZIONI PER LA FORMAZIONE:** ambito progettuale che intende contribuire alla formazione dei soggetti operanti in ambito forestale e alla diffusione della cultura ambientale. Vengono previsti inoltre momenti formativi per operatori coinvolti nell'ambito delle sistemazioni idraulico forestale con particolare riferimento a quegli interventi condotti con tecniche di ingegneria naturalistica. L'Ente forestale si propone come promotore degli interventi e delle iniziative formative.
- **AZIONI PER LA DIVULGAZIONE E L'EDUCAZIONE AMBIENTALE** iniziative che mirano a divulgare le valenze naturalistico – ambientali della Ente forestale, anche tramite coordinamento di ricerche e studi.
- **INIZIATIVE ISTITUZIONALI:** iniziative che intendono valorizzare il ruolo istituzionale della Ente forestale in relazione a taluni aspetti connessi con la pianificazione ambientale – territoriale. Si prevede la stipula di forme di assistenza e collaborazione con gli enti locali (Comuni, Parchi Regionali, Enti Gestori dei Siti Natura 2000), nonché la definizione di procedure per il riordino delle pratiche degli usi civici e per l'istituzione dell'Albo delle Opportunità di Compensazione dell'Ente forestale.

4.8.3) Proposte per il piano antincendio boschivi

All'interno della relazione troverà spazio un apposito capitolo in cui il tecnico esprimerà le sue valutazioni e i contributi che potranno essere utilizzati per la revisione del "piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi³⁴" o per analoghi piani redatti a livello provinciale, di comunità montana o di parco regionale.

In particolare saranno indicati in cartografia le aree boscate maggiormente suscettibili agli incendi forestali.

Questo capitolo è obbligatorio per i PIF delle zone collinari o montate e, in pianura, per i PIF redatti all'interno dei parchi regionali.

4.9) Programma degli interventi

Le azioni sono articolate secondo differenti gradi di importanza, urgenza e frequenza che saranno utilizzati:

- per l'attribuzione dei punteggi di priorità in occasione dei bandi di finanziamento pubblico;
- per individuare gli interventi compensativi a seguito di trasformazione del bosco eseguiti dal destinatario delle autorizzazioni;
- per individuare gli interventi che l'ente forestale deve eseguire con priorità utilizzando le risorse a disposizione o potenzialmente disponibili (quali gli introiti delle monetizzazioni a seguito di trasformazione del bosco, i proventi delle sanzioni della l.r. 27/2004, i bandi di finanziamento europei, nazionali e regionali)

Importanza degli interventi: il grado di importanza delle azioni esprime quanto la realizzazione delle stesse risulti determinante per il raggiungimento degli obiettivi fondanti del PIF.

- interventi indispensabili: si tratta di azioni i cui interventi non possono prescindere dall'essere realizzati per il perseguimento degli obiettivi di Piano, seppure con orizzonti temporali ampi. Generalmente vengono considerati indispensabili interventi finalizzati alla messa in sicurezza dei luoghi, alla conservazione del patrimonio in termini di sostenibilità futura, alla tutela di componenti del paesaggio a rischio di irrimediabile compromissione.
- interventi utili: azioni la cui realizzazione risulta altamente auspicabile ai fini della valorizzazione di alcuni aspetti del territorio e del sistema agro-silvo-pastorale. La mancata realizzazione degli stessi non compromette tuttavia la conservazione e la durevolezza delle risorse naturali in oggetto;
- interventi classificati come inopportuni o dannosi. Tali interventi potranno trovare corrispondenza nel regolamento di piano, ossia essere tradotti in norme per vietarli o limitarli, oppure, se ciò non fosse considerato necessario, si dovrà proporre che tali interventi non siano oggetto di contributi pubblici oppure possano beneficiare, in sede di attribuzione dei punteggi di priorità nei bandi di finanziamento, del minor punteggio di priorità possibile.

Urgenza degli interventi: L'urgenza degli interventi fornisce indicazioni circa la priorità con cui realizzare le azioni del piano. L'urgenza contribuisce pertanto, unitamente alle indicazioni di importanza, a definire le priorità con cui eseguire gli interventi proposti.

- interventi da realizzare entro 5 anni: interventi urgenti, la cui non realizzazione potrebbe compromettere la sicurezza di cose o persone o provocare perdite al patrimonio silvo-pastorale nonché all'intero sviluppo del settore;
- interventi da realizzare entro 10 anni: interventi ad urgenza media, la cui mancata realizzazione non comporta compromissioni permanenti del patrimonio silvo-pastorale ma tuttavia auspicabili a causa del carattere di importanza che rivestono (indispensabili o utili).

³⁴ Art. 3, comma 1, Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi"

- interventi realizzabili entro il periodo di validità del piano, ossia entro 15 anni: interventi non particolarmente urgenti ma comunque importanti per la migliore riuscita del perseguimento degli obiettivi del Piano.
- interventi differibili al successivo periodo di validità del piano: interventi suggeriti dal PIF in quanto facenti parte della strategia di valorizzazione delle risorse forestali, privi di urgenza ma comunque incentivati dal Piano.

Frequenza degli interventi: La frequenza di intervento esprime la temporalità con cui viene eseguita ciascuna azione.

- periodico a cadenza annuale: interventi da realizzarsi con frequenza annuale;
- periodico a cadenza pluriennale: interventi da realizzarsi con cadenza pluriennale (specificata);
- saltuario: interventi ripetuti nel tempo ma privi di periodicità strettamente codificate.
- intervento unico: sono interventi da realizzarsi una tantum.

4.9.1) Priorità per il finanziamento dei PAF

Il PIF detta criteri per definire le priorità di finanziamento dei piani di assestamento forestale non obbligatori in funzione della coerenza delle superfici interessate con le attitudini potenziali definite dal PIF stesso.

Nel caso di PAF in revisione, le priorità di finanziamento saranno legate a parametri di attuazione definiti dal PIF, ad esempio la percentuale di ripresa effettivamente utilizzata nel caso di piani di assestamento di boschi produttivi.

4.10) Elaborati cartografici di sintesi

Per quanto sopra esposto, costituiscono elaborati cartografici di sintesi le seguenti carte:

- TAVOLA DELLE DESTINAZIONI FUNZIONALI
- TAVOLA DELLE TRASFORMAZIONI AMMESSE
- TAVOLA DELLE INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO
- TAVOLA DELLE COMPENSAZIONI
- TAVOLA DEI PIANI GESTIONALI
- CARTA DELLE AZIONI A SOSTEGNO DEL RECUPERO DEL PAESAGGIO E DELLA CULTURA RURALE
- CARTA DELLE AZIONI A SOSTEGNO DEL PATRIMONIO NATURALE
- CARTA DELLE AZIONI A SOSTEGNO DELLA FRUIZIONE NELLE AREE BOSCADE

PARTE 3: PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Questa parte fornisce indicazioni relativamente alle procedure tecnico-amministrative per la redazione, l'istruttoria e l'approvazione dei Piani di Indirizzo Forestale (di seguito "PIF").

In particolare, le procedure di approvazione del PIF devono considerare non solo gli aspetti relativi al collaudo di un piano forestale, ma devono adeguarsi a quanto previsto per l'approvazione dei piani di settore dei PTCP, in coerenza sia ai disposti generali definiti dalla Regione che alle disposizioni previste da ogni singolo PTC provinciale o dei Parchi regionali. Le presenti procedure pertanto devono essere integrate dalla verifica di quanto ogni singolo strumento provinciale dispone in materia di approvazioni di piani di settore.

1) REDAZIONE DEL PIF DA PARTE DEGLI ENTI FORESTALI

1.1) Possibilità di suddivisione del PIF in "PIF stralcio"

I PIF sono redatti dalla Provincia di Sondrio, dalle Comunità montane, dagli Enti gestori di Parchi e da Regione Lombardia sia per il territorio di loro competenza, sia per il territorio delle riserve regionali intercluse. Gli Enti gestori di riserve regionali, infatti, pur con competenza nel settore forestale in base alla l.r. 31/2008, non sono annoverati dalla l.r. stessa fra gli Enti competenti a redigere un PIF.

I PIF sono redatti normalmente congiuntamente per l'intero territorio di competenza, riserve comprese. Tuttavia, è possibile suddividere il Piano in più PIF stralcio, per ambiti territoriali omogenei oppure per argomento (viabilità), secondo le seguenti regole:

- il Piano della Viabilità agro-silvo-pastorale (di seguito "VASP") può essere redatto anticipatamente rispetto al resto del piano, ma ovviamente deve essere approvato con le medesime procedure del resto del PIF;
- Regione Lombardia può redigere più piani di indirizzo, ognuno dei quali indaga e pianifica il territorio di un Ufficio Territoriale Regionale o un ambito omogeneo (es. pianura irrigua orientale, pianura irrigua occidentale, fascia dei pianalti, zona delle colline moreniche orientali ecc.);
- le Comunità montane che comprendono territori superiori a 30.000 ettari possono redigere più Piani di Indirizzo sulla base di una preliminare indagine che identifichi i diversi ambiti interessati dai singoli piani. In ogni ambito il bosco deve rappresentare almeno il 25% di quello di competenza dell'ente forestale e deve essere vasto almeno 5.000 ha; il territorio di ciascun comune dovrà comunque risultare compreso solo in un singolo PIF;
- i Parchi il cui territorio interessa ambiti paesaggisticamente diversificati (pianura, collina, montagna), possono redigere più piani di indirizzo su aree paesaggisticamente e socio-economicamente omogenee, nelle quali il bosco deve rappresentare almeno il 25% di quello di competenza dell'ente forestale con una superficie minima non inferiore a 2.500 ha;
- i Parchi che possiedono una superficie boscata inferiore ai 1.000 ettari possono convenzionarsi con altro ente (Regione, altro Parco, Comunità montana) per inserire il loro territorio nel PIF di questi ultimi;
- la Provincia di Sondrio può convenzionarsi con la Comunità montana di Sondrio per inserire il territorio del Comune di Sondrio nel PIF di quest'ultima.

Il territorio di ciascun comune deve comunque essere compreso in un unico PIF, salvo ovviamente il caso in cui un comune sia solo in parte compreso in un parco regionale.

Per la redazione dei singoli PIF, gli enti forestali possono avvalersi della collaborazione delle singole amministrazioni comunali, preferibilmente tramite il processo di VAS: fermo restando che la com-

petenza e le decisioni sul PIF rimangono in capo all'ente forestale, l'amministrazione comunale può fornire il suo apporto per analisi, rilievi (soprattutto di dettaglio), documentazioni, proposte, al fine di accelerare la redazione del piano stralcio nel proprio territorio e disporre della necessaria documentazione per il PGT.

Qualora un Ente forestale suddivida il proprio territorio in più PIF stralcio, deve comunque garantire per tutti i piani:

- medesimo obiettivo generale imposto dall'ente forestale
- medesime specifiche tecniche di redazione date dall'ente forestale ad eventuale integrazione degli indirizzi generali dati dal presente documento
- unico regolamento applicativo

1.2) Periodo di validità del piano

Il periodo di validità dei PIF può essere, a discrezione dell'ente forestale, compreso fra 10 e 15 anni⁶⁹; la scelta dell'entità temporale di validità del piano deve essere fatta dall'Ente Forestale prima del conferimento d'incarico al tecnico pianificatore al fine di garantire la migliore rispondenza delle scelte pianificatorie al contesto territoriale ed alle sue dinamiche. I PIF relativi al territorio in cui l'ente forestale è Regione hanno validità di 15 anni, salvo diversa decisione motivata della Direzione Generale Agricoltura.

1.3) Revisione del piano

L'ente forestale può intraprendere le procedure di revisione del piano, compresa la richiesta di contributi nelle forme di legge, tre anni prima della scadenza dello stesso, al fine di garantire la continuità pianificatoria. I piani scaduti da più di tre anni senza che si sia dato formale incarico di inizio dei lavori di redazione del piano, dovranno essere redatti come piani ex-novo, fermo restando che il contributo regionale, ove previsto, sarà comunque calcolato nella misura prevista per gli aggiornamenti.

1.4) Criteri tecnici "provinciali"

Ciascuna Provincia e la Città metropolitana di Milano definiscono propri criteri tecnici cui i PIF del territorio provinciale e metropolitano devono attenersi per rendere compatibile il PIF col proprio PTCP e per definire in dettaglio le procedure di adeguamento descritte nel paragrafo 2.7) "Interventi correttivi del PIF".

Nell'ambito di tali criteri, ciascuna Provincia e la Città metropolitana di Milano evidenziano gli elementi ed i contenuti che i PIF devono prevedere rispetto ai contenuti dei PTCP (ad es. ambiti di tutela ambientale, rete ecologica), oltre a specifiche tecniche di dettaglio da rispettare nella redazione e restituzione degli elaborati, necessarie alla composizione di tutti i PIF a livello provinciale, o di città metropolitana, che insieme costituiranno specifico Piano di Settore del PTCP.

Tali criteri tecnici possono disciplinare la sola parte avente ricadute territoriali e paesistiche del PIF, al fine di facilitarne il raccordo con il PTCP, omettendo qualsiasi alterazione dei contenuti strettamente selvicolturali, di competenza regionale.

Tali criteri definiscono anche le procedure di presa d'atto dei PIF come piano di settore del PTCP.

⁶⁹ Vedi articolo 47 c. 4 della l.r. 31/2008

2) PROCEDURE PER LA REDAZIONE E L'APPROVAZIONE DEI PIF

Le procedure per la redazione dei PIF seguono lo schema metodologico procedurale e organizzativo della Valutazione Ambientale dei Piani e Programmi approvati con d.c.r. 13 marzo 2007 n.VIII/351 e successive modifiche ed integrazioni.

Le procedure sono dettagliate dall'allegato 1e "Modello metodologico procedurale e organizzativo della Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi (VAS) – Piano di Indirizzo Forestale" della d.g.r. n. 9/761/2010 (Determinazione della procedura di Valutazione Ambientale di Piani e Programmi – VAS – Art. 4 della l.r. 12/2005, d.c.r. VIII/351/2007)⁷⁰.

Si ritiene opportuno tuttavia integrare lo schema prescritto con ulteriori indicazioni relative al rapporto tra gli Enti coinvolti nel processo di redazione ed approvazione dei PIF, in particolare per gli aspetti legati alle attività selvicolturali ed alla trasformazione del bosco.

Al paragrafo 3 sono definite le procedure interne a Regione Lombardia e le regole per la concessione, previste dall'art. 50 della l.r. 31/2008, di deroghe alle Norme Forestali Regionali (paragrafo 4).

2.1) Incarico per la stesura del PIF

Il PIF può essere redatto da un singolo professionista (dottore agronomo o dottore forestale) o meglio da un gruppo di lavoro multidisciplinare il cui capofila, che deve integrare le varie prestazioni specialistiche, deve essere un dottore agronomo o forestale. In questo caso, possono risultare utili le figure professionali del naturalista e dell'urbanista.

L'ente forestale committente della redazione del PIF (nonché autorità procedente della VAS) procede all'individuazione del tecnico pianificatore ed all'assegnazione dell'incarico, conferito seguendo le procedure previste dalla normativa vigente ed a seguito di sottoscrizione di apposito disciplinare di incarico (contratto).

Il disciplinare d'incarico costituisce il piano di lavoro, concordato fra i diversi soggetti coinvolti nella stesura, ed è il quadro di riferimento, sia di ordine contenutistico sia metodologico, per lo sviluppo della redazione del PIF. Nel caso si manifestassero esigenze particolari durante la fase di redazione, il disciplinare dovrà prevedere la possibilità di apportare modifiche o integrazioni sui contenuti e sui metodi di lavoro, che dovranno essere concordati tra le parti.

Qualora non operi con proprio personale qualificato, l'ente forestale committente, al fine di individuare il professionista incaricato, procede alla pubblicazione dell'avviso su un quotidiano, sul sito internet e sull'albo pretorio degli Enti territorialmente interessati.

L'avviso dovrà essere accompagnato da una breve relazione tecnica, predisposta a cura dell'ente forestale committente, che descriva a grandi linee:

- l'estensione delle superfici coinvolte dal PIF e in particolare quelle forestali;
- il tipo di proprietà interessato dalla pianificazione e la diffusione di boschi soggetti ad uso civico;
- le aree ricadenti entro ambiti protetti e soggette a particolari regimi di tutela (Parchi, Riserve naturali, siti di interesse comunitario, ecc.);
- le varie forme di pianificazione già esistente (presenza di proprietà interessate da piani di assetto vigenti, ecc.);

⁷⁰ Ovviamente è necessario adeguare l'allegato 1e alle modifiche e integrazioni apportate alla l.r. 31/2008 in merito alla competenze in materia forestale.

- l'inquadramento ecologico-funzionale delle risorse forestali con indicazione delle tendenze evolutive o delle pressioni in atto;
- i riferimenti di indirizzo e orientamento a cui il PIF si attiene (criteri regionali, criteri tecnici provinciali, le linee di indirizzo selvicolturale e orientamenti progettuali del piano come da indicazione dell'Ente committente);
- i contenuti tecnici del PIF, quali rilievi, studi o cartografie particolari.

2.2) Il pubblico e il pubblico interessato

Fra il pubblico che dev'essere interessato dal processo di VAS vi sono:

- l'Associazione Regionale delle Imprese Boschive della Lombardia;
- l'Associazione Regionale dei Consorzi Forestali;
- l'Unione Regionale Bonifiche Irrigazioni Miglioramenti fondiari per la Lombardia;
- le principali Associazioni di categoria agricole;
- le principali Associazioni di produttori agricoli;
- le principali Associazioni ambientaliste.

2.3) Adozione del PIF

Con l'adozione:

1. i limiti e le prescrizioni per il rilascio o il diniego delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco e per identificare la natura degli interventi compensativi contenuti nelle "Norme Tecniche di Attuazione" e nelle tavole relative, qualora più restrittive rispetto alla normativa regionale, sono da intendersi quali "Criteri provvisori locali" ai sensi del paragrafo 2.1, lettera e), della d.g.r. 675/2005 e s.m.i. e pertanto costituiscono norme provvisorie di salvaguardia vincolanti;
2. gli indirizzi selvicolturali diventano vincolanti per l'approvazione di progetti relativi ad interventi compensativi a seguito di trasformazione del bosco e di progetti di bandi, finanziati con fondi pubblici, che prevedono l'obbligo di rispetto delle previsioni o prescrizioni dei PIF.

2.4) Concessione di deroghe alle Norme Forestali Regionali.

Qualora col PIF siano richieste deroghe alle Norme Forestali Regionali (NFR), lo stesso viene trasmesso alla Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia per la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 50 c. 6 della l.r. 31/2008.

La trasmissione deve avvenire contestualmente alla richiesta:

- del parere obbligatorio della Regione Lombardia, nel caso dei PIF che riguardano territori in Provincia di Sondrio (vedi paragrafo successivo);
- di approvazione da parte di Regione Lombardia, negli altri casi.

Per le modalità di dettaglio si rimanda al successivo paragrafo 3.

2.5) Parere di Regione Lombardia per i PIF in provincia di Sondrio

Nel caso di territori in provincia di Sondrio, il PIF viene trasmesso alla Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura per il parere vincolante previsto dalla l.r. 31/2008, art. 47, comma 4.

Il parere è reso con decreto del competente dirigente della Direzione Generale Agricoltura nei tempi indicati al paragrafo 4.2, che è il Responsabile del procedimento e si avvale per l'istruttoria di un funzionario tecnico.

Il funzionario valuterà la proposta di PIF nella sua interezza e **in particolare** valuterà la completezza e la conformità normativa dei seguenti aspetti:

- inclusione nel PIF del territorio delle riserve naturali regionali;
- coerenza interna del PIF, evitando in particolare contraddizioni fra la parte di analisi, la parte di pianificazione e il regolamento attuativo;
- chiara motivazione delle scelte pianificatorie effettuate;
- chiara delimitazione cartografica del bosco, che dovrà comprendere anche gli imboschimenti recenti;
- utilizzo delle tipologie forestali definite da Regione Lombardia, con relativi codici e voci di legenda;
- chiara delimitazione cartografica e motivazione delle eventuali superfici vegetali irrilevanti di cui all'art. 14 d.g.r. 2024/2006;
- chiara delimitazione cartografica dei boschi soggetti al "vincolo per altri scopi" (art. 17 RD 3267/1923) e dei "boschi da seme";
- chiara delimitazione cartografica delle superfici boscate non trasformabili, di quelle suscettibili di trasformazione ordinaria e di quelle suscettibili di trasformazioni speciali, anche nel rispetto della d.g.r. 657/2005 e s.m.i.;
- pieno rispetto dei criteri e delle procedure per individuare le superfici suscettibili di trasformazione, come indicato nella parte 2, capitolo 4.3 e relativi sottoparagrafi;
- chiara indicazione del limite massimo di superficie trasformabile per finalità agricole e soprattutto urbanistiche;
- chiara indicazione e motivazione degli interventi, delle attività selvicolturali e dei PAF da regimere che il PIF indica come prioritari per l'erogazione di contributi pubblici e per l'utilizzo dei proventi delle sanzioni derivanti dall'art. 61 della l.r. 31/2008 (parte 2, paragrafo 4.9);
- chiara indicazione e motivazione delle deroghe alle Norme Forestali Regionali (r.r. 5/2007) proposte dal piano;
- chiara indicazione e motivazione di quali debbano essere gli interventi compensativi a seguito di trasformazione del bosco, evitando di comprendervi interventi configurabili come tagli di utilizzazione o interventi palesemente di scarsa o nulla utilità per il soprassuolo;
- mancata modifica dei costi di compensazione e della soglia oltre la quale è necessario effettuare interventi compensativi, salvo quanto permesso dalla d.g.r. 675/2005 e s.m.i. (vedi parte I, paragrafo 2.1.4);
- istituzione, se mancante, dell'albo delle opportunità di compensazione previsto dalla d.g.r. 675/2005.

2.6) Approvazione del PIF

L'approvazione del PIF è di competenza della Provincia di Sondrio nel caso di PIF che riguardino territori in tale provincia e di Regione Lombardia nel restante territorio.

L'ente committente trasmette il PIF (in forma cartacea e digitale) completo della documentazione scaturita dal processo di VAS e dei pareri obbligatori all'ente competente prima indicato. Nel caso di Regione Lombardia, il PIF deve essere inviato all'Ufficio Territoriale Regionale (UTR) di Regione Lombardia competente per la maggior parte del territorio boscato assoggettato al piano e, per conoscenza, agli altri UTR eventualmente interessati per territorio e alla Direzione Generale Agricoltura. Una copia cartacea e una copia della documentazione in formato digitale, nei formati indicati al

paragrafo 4.6, deve essere inviata sia all'UTR che svolge l'istruttoria, sia a tutti gli Uffici regionali in indirizzo.

L'ente competente approva il PIF, verificando la coerenza dei pareri espressi previsti e verificando il raccordo della cartografia digitale con quello delle aree limitrofe, evitando sovrapposizioni, spazi vuoti e incongruenze nelle zone di confine. In particolare, in base all'iter di approvazione già seguito dal PIF, si dovrà verificare la presenza del parere degli enti competenti e verificare direttamente la coerenza del PIF rispetto a:

- previsioni e contenuti del PTCP e del PTC dell'eventuale parco regionale;
- delimitazione cartografica del bosco;
- attribuzione attitudini potenziali e destinazioni funzionali;
- trasformabilità del bosco.

L'approvazione del PIF ai sensi della l.r. 31/2008 art. 47 comma 4, ha effetti relativamente a:

- procedura di VAS di cui alla l.r. 12/2005 art. 4;
- entrata in vigore delle deroghe alle Norme Forestali Regionali di cui al r.r. 5/2007;
- PTC provinciale come Piano di Settore ai sensi della l.r. 31/2008, art. 48, comma 2;
- Piano di Settore Boschi dei PTC dei Parchi regionali ai sensi della l.r. 31/2008, art. 48, comma 4.

Al termine della procedura di VAS, il PIF è pubblicato sul sito internet della Provincia e dell'Ente committente per tutto il periodo di validità del piano stesso.

2.6.1) Approvazione da parte della Provincia di Sondrio.

I piani che riguardano il territorio della provincia di Sondrio sono approvati con deliberazione del Consiglio provinciale di Sondrio, secondo l'iter riportato al paragrafo successivo.

2.6.2) Approvazione da parte di Regione Lombardia.

Nel territorio regionale non compreso in provincia di Sondrio, il PIF è approvato da Regione Lombardia con deliberazione di Giunta regionale.

L'istruttoria del PIF è affidata all'Ufficio Territoriale Regionale nelle cui province di competenza ricade la maggior parte di territorio boscato soggetto a PIF, in stretta collaborazione con la Direzione Generale Agricoltura e degli altri UTR eventualmente interessati territorialmente. L'istruttoria si svolge attraverso il confronto con l'Ente forestale proponente.

Il dirigente della Struttura con competenze forestali della Direzione Generale Agricoltura è il Responsabile del procedimento.

Per quanto riguarda le verifiche che l'UTR deve effettuare, si richiama quanto riportato nel precedente paragrafo 2.5). I tempi del procedimento sono fissati nel paragrafo 4.2.

Nel caso in cui si evidenzia la necessità di perfezionare la documentazione presentata, l'UTR, tramite PEC, ne chiede la trasmissione all'Ente che propone il PIF, il quale, sempre tramite PEC, deve inviare quanto richiesto entro il termine stabilito dall'UTR che dispone anche l'interruzione dei termini del procedimento.

Al termine di questa fase istruttoria, il Dirigente dell'UTR trasmette via PEC le eventuali proposte di modifica al PIF all'Ente che ha inviato la proposta di PIF che, entro 20 giorni, può presentare al Di-

rigente dell'UTR e, per conoscenza, al dirigente responsabile del procedimento, tramite PEC, osservazioni motivate eventualmente corredate da documenti.

Il funzionario incaricato redige una proposta di verbale finale di istruttoria, che tenga conto delle eventuali osservazioni. Il dirigente della Struttura agricoltura, foreste, caccia e pesca dell'UTR trasmette via pec gli esiti istruttori, adeguatamente motivati, nonché il PIF comprensivo delle eventuali modifiche e integrazioni scaturite dall'istruttoria, al Responsabile del procedimento, il quale cura successivamente la proposta di deliberazione in Giunta necessaria all'approvazione del PIF.

La Direzione Generale agricoltura cura la trasmissione del provvedimento di approvazione del PIF approvato alla Provincia di cui lo stesso è piano di settore del relativo PTCP.

2.7) Interventi correttivi del PIF

Il regolamento del PIF deve riportare e se del caso dettagliare le procedure di "rettifica", "modifica" o "variante" al PIF stesso:

- **Rettifiche:** correzioni esclusivamente tecniche, atti di adeguamento del piano privi di discrezionalità;
- **Modifiche:** correzioni discrezionali ma prive di effetti significativi sull'ambiente e pertanto esonerate dalla VAS;
- **Varianti:** correzioni discrezionali sottoposte a VAS.

2.7.1) Rettifiche del PIF

Sono correzioni esclusivamente tecniche, atti di adeguamento del piano privi di discrezionalità, quali quelle che recepiscono:

- **meri errori materiali di rilievo** (es.: perimetrazione del bosco, tipi forestali, errori nei tracciati ecc.) e conseguenti attribuzioni delle nuove superfici alle classi di pianificazione (es. destinazione selvicolturale, trasformabilità, rapporto di compensazione ecc.) secondo le regole generali stabilite dal PIF;
- **modifiche normative** che comportano la necessità di aggiornamento della tavole (es.: modifica della definizione di bosco);
- **cambi di destinazione d'uso** già avvenuti e autorizzati (es. recepimento delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco già rilasciate o nuovi boschi creati, tracciati non più esistenti per motivi di dissesto ecc.);
- **previsioni e dati contenuti in PAF** già approvati⁷¹ e sottoposti, se del caso, a VIC, in quanto prevalenti sui PIF per gli aspetti di loro competenza
- **proposte di adeguamento alle aree forestali suscettibili di trasformazione ordinaria a delimitazione esatta** indicate al paragrafo 4.7.2, Parte II, dei presenti Criteri, nel pieno rispetto di quanto indicato nel regolamento del PIF;
- **proposte di adeguamento alle scelte spettanti ai PGT** indicate al paragrafo 4.7, Parte II, dei presenti Criteri.

⁷¹ I Piani di Assestamento Forestale sono esonerati dalla VAS ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera c bis del d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale)

Nei casi 5) e 6), la rettifica del PIF è resa, dal competente ente forestale, nell'ambito della valutazione di compatibilità del PGT al PTCP di cui all'art. 18 della l.r. 12/2005, secondo la procedura indicata al paragrafo 4.4.

Le rettifiche, che in quanto atti vincolati sono escluse da VAS, sono approvate con provvedimento del dirigente (o del funzionario responsabile) dell'ente forestale che gestisce il PIF (Comunità montana, parco) su proposta tecnica dell'ente forestale competente territorialmente e vanno comunicate alla Provincia, all'Ufficio Territoriale Regionale e, periodicamente, anche alla Direzione Generale Agricoltura di Regione per l'aggiornamento dei dati cartografici. Nel caso in cui l'ente forestale è Regione Lombardia, la rettifica è approvata con decreto del competente dirigente dell'Ufficio Territoriale.

2.7.2) Modifiche del PIF

Si tratta di correzioni discrezionali, non comprese nel novero delle rettifiche, ma a carattere minore, e in quanto tali sono esonerate dalla VAS ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 152/2006. L'esonero può essere anche la conseguenza di una verifica di assoggettabilità a VAS, conclusasi con l'esclusione dalla procedura di VAS. Si tratta pertanto di correzioni che, pur presentando un margine di discrezionalità, sono prive di impatto ambientale significativo sul territorio e come tali sono approvate con deliberazione di Giunta dell'Ente forestale che gestisce il PIF.

Il regolamento del PIF elenca le correzioni che è possibile apportare con la procedura di "modifica".

A titolo di esempio, si elencano alcune correzioni che rientrano fra le "modifiche":

- 1) l'inserimento nel piano V.A.S.P. di strade già esistenti, senza nuove previsioni di interventi (ampliamenti, prolungamenti o passaggi di classe in aumento);
- 2) la correzioni di meri errori materiali di rilievo, qualora da tali correzioni discendano scelte discrezionali (es. l'inserimento nel perimetro del bosco di aree erroneamente escluse qualora sia necessario stabilire, per il "nuovo bosco", i limiti alla trasformazione d'uso o gli interventi selvicolturali ivi finanziabili con fondi pubblici);
- 3) modifiche alla definizione delle priorità nell'erogazione di incentivi e contributi (art. 47 c. 3 della l.r. 31/2008);
- 4) recepimento delle misure di conservazione dei siti natura 2000.

L'ente forestale acquisisce un preventivo parere di Regione Lombardia, reso con nota del competente dirigente della Direzione Generale Agricoltura, che può avvalersi della collaborazione dell'Ufficio Territoriale Regionale di competenza. La modifica è approvata con deliberazione di Giunta dell'Ente forestale che gestisce il PIF o, nei parchi, dal Consiglio di gestione, salvo diversa previsione nello Statuto. Nel caso dei PIF gestiti da Regione Lombardia, la modifica è approvata con deliberazione di Giunta regionale.

I provvedimenti finali di modifica vanno trasmessi, secondo competenza, alla Provincia e all'Ufficio Territoriale Regionale a cura dell'Ente forestale che gestisce il PIF.

2.7.3) Varianti del PIF

Tutte le altre correzioni costituiscono variante al PIF e devono essere approvate, secondo competenza:

- dalla Provincia di Sondrio, previo parere regionale (con decreto della competente Struttura della direzione generale Agricoltura);
- da Regione Lombardia (con deliberazione di Giunta regionale).

Sono compresi tutti i cambiamenti che devono essere sottoposti a VAS, anche a seguito di conclusione positiva della verifica di assoggettabilità a VAS.

Le varianti sono soggette alle medesime procedure previste per l'approvazione.

3) DEROGHE ALLE NORME FORESTALI REGIONALI (ART. 50 C. 6 L.R. 31/2008)

Ai sensi dell'art. 50 c. 6 della l.r. 31/2008, i piani forestali (PAF e PIF) possono prevedere norme in deroga al r.r. 5/2007 previo esplicito parere favorevole reso mediante deliberazione di Giunta regionale, in mancanza del quale eventuali difformi previsioni o prescrizioni non sono cogenti.

3.1) Le deroghe alle Norme Forestali Regionali: quando sono necessarie

Si evidenzia che le deroghe sono necessarie qualora si intenda:

- permettere attività selvicolturali vietate dal r.r. 5/2007 (es. effettuare tagli di utilizzazione in boschi di età inferiore rispetto al turno minimo stabilito dalle NFR);
- prevedere sanzioni per norme più restrittive rispetto a quelle contenute nel r.r. 5/2007.

Giova inoltre ricordare che «*Le attività selvicolturali, ovunque esercitate, devono essere conformi alle norme forestali regionali*» (art. 50 c. 4 l.r. 31/2008) e ovviamente alle deroghe concesse ai sensi di legge dai PAF o dai PIF. Ne consegue che altri strumenti non possono prevedere norme in deroga alle NFR. In particolare, non possono prevedere deroghe alle NFR i piani di gestione dei siti natura 2000, strumenti peraltro facoltativi in base alla normativa comunitaria⁷² e statale, il cui compito – qualora presenti - è individuare le misure di conservazione e gli interventi da sottoporre a Valutazione di Incidenza o a verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza. Tuttavia, nel proporre le deroghe alle NFR, si dovrà tener conto delle necessità che emergono dai piani di gestione di aree protette e delle misure di conservazione dei Siti Natura 2000, in ottemperanza dell'art. 6, p. 1, della direttiva CEE 1992/43, che prevede che per i Siti Natura 2000 vi siano «*opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze eco-*

⁷² Direttiva CEE 1992/43, art. 6, p. 1: «*Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le **misure di conservazione** necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le **opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali** che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti*». Pertanto, vi è l'obbligo di prevedere le "misure di conservazione" e le "misure regolamentari, amministrative o contrattuali", le quali possono essere definite anche in piani diversi dai piani di gestione dei siti natura 2000, che sono anzi da prevedere "all'occorrenza". Per questo, l'art. 47, c. 7 bis della l.r. 31/2008 dispone: «*Nei siti natura 2000, in assenza dei piani di gestione, i piani di assestamento forestale individuano le misure di conservazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche*». Vedasi anche la pubblicazione: «**La gestione dei siti della rete natura 2000 - Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva "Habitat" 92/43/CEE**» scaricabile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/provision_of_art6_it.pdf e la pubblicazione «**Natura 2000 e foreste: sfide ed opportunità**», anch'essa scaricabile da internet all'indirizzo: http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/nat2000/n2kforest_it.pdf

logiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti ». Pertanto, se si ritiene che il mancato rispetto delle misure di conservazione dei siti natura 2000 sia sanzionabile ai sensi dell'art. 61 della l.r. 31/2008, è necessario che la Giunta regionale conceda formale deroga alle Norme Forestali Regionali.

3.1.1) Casi in cui non è richiesta la concessione di deroghe

Non è necessaria la richiesta di deroga nei casi in cui il r.r. 5/2007 già assegna esplicitamente la facoltà al PIF di stabilire proprie regole, ossia:

- possibilità di conversione da fustaia a ceduo in particolari stazioni (art. 23 c. 2);
- deroga all'obbligo di gestire a fustaia alcune neoformazioni e i nuovi boschi di impianto (art. 23 c. 3);
- modifiche ad alcune prescrizioni sul taglio a raso delle fustaie (art. 39 c. 4);
- modifica della stagione silvana nelle aree protette (art. 47 c. 3);
- modifica ad alcune prescrizioni per la creazione di nuovi boschi (art. 49 c. 2);
- modifica dell'elenco delle specie autoctone utilizzabili (art. 51 c. 2);
- modifica ad alcune prescrizioni per i boschi soggetti al "vincolo per altri scopi" (art. 62, c. 2);
- modifica ad alcune modalità e limiti per l'assegnazione dei lotti boschivi soggetti a uso civico (art. 75 bis c. 1).

Nei predetti casi, pertanto, i PIF possono prevedere norme differenti da quelle contenute nel r.r. 5/2007 e in caso di inadempimento a quanto disposto dal PIF approvato, si applicano le sanzioni previste dall'art. 61 della l.r. 31/2008 anche in assenza di formale concessione di deroga ai sensi dell'art. 50 della l.r. 31/2008.

3.1.2) Deroghe che non possono essere concesse

Il PIF non può:

- derogare alle indicazioni tecniche o procedurali stabilite nella l.r. 31/2008 (es. non è possibile eliminare l'obbligo del rilascio di alberi destinati all'invecchiamento a tempo indefinito, in quanto obbligatorio ai sensi dell'art. 50, c. 5, lettera d) della l.r. 31/2008);
- derogare alle procedure amministrative previste dalle Norme Forestali Regionali: in particolare il PIF non può prevedere ulteriori o diversi allegati rispetto a quelli previsti dal r.r. 5/2007, né modificare la superficie oltre la quale gli allegati devono essere chiesti, né limitare o modificare le modalità di presentazione delle istanze, che deve sempre avvenire attraverso la procedura informatizzata prevista dall'art. 11 del regolamento in parola (SITaB);
- modificare le procedure gestite dal SITaB;
- proporre modifiche solo allo scopo di precisare passaggi che, a giudizio dell'ente richiedente, si configurerebbero come imprecisi o male interpretabili.

3.2) Richiesta di concessione delle deroghe

Nella richiesta, l'ente forestale invia a Regione Lombardia un prospetto riepilogativo di confronto fra il testo vigente delle "Norme Forestali Regionali" e le modifiche o integrazioni proposte, utilizzando il modello riportato in Allegato A, nonché il testo risultante delle "Norme Forestali Regionali".

Ogni richiesta deve essere adeguatamente motivata.

3.3) Linee guida per la concessione delle deroghe

3.3.1) Parametri alla base delle richieste di deroga

Sotto il profilo di merito, si devono tenere in considerazione alcuni aspetti per decidere di proporre o meno deroghe alle Norme Forestali Regionali. Di seguito si indicano gli aspetti più salienti:

- a. In Lombardia sono presentate ogni anno fra le 22.000 e le 24.000 "denunce" di taglio, riferite a quasi 600.000 mc di materiale legnoso. Tuttavia, analizzando i dati ormai disponibili dal 1° marzo 2011, si vede che la maggior parte delle "denunce" è presentata da persone fisiche o piccole aziende agricole ed è relativa a quantitativi più o meno modesti. Ad esempio, solo il 40% delle "denunce" riguarda una superficie di taglio superiore a 2.000 mq, ma in questi interventi si taglia quasi l'80% della massa legnosa e si percorre oltre il 95% dei boschi interessati da operazioni di taglio. Le imprese boschive, i consorzi forestali e gli enti pubblici effettuano in prevalenza tagli su superfici superiori a 2.000 mq. Imprese agricole e soprattutto singoli cittadini, invece, eseguono perlopiù tagli di dimensioni inferiori. Tutto ciò significa che, per gli Enti forestali, introdurre deroghe con effetto su tutte le "denunce", soprattutto se il rispetto della deroga richiedesse di fatto un sopralluogo in bosco, costituirebbe un grande dispendio economico, con un beneficio piuttosto limitato: più utile sarebbe semmai concentrarsi su un numero relativamente limitato di interventi di maggiori dimensioni o comunque sugli interventi messi in pratica dalle imprese boschive, consorzi ed enti pubblici.
- b. Circa l'85% delle "denunce" di taglio sono formalmente una SCIA, immediatamente esecutiva, mentre il restante 15% sono richieste di autorizzazione, soggette a "silenzio assenso" in caso di mancata risposta entro 45 giorni dalla presentazione. Quest'ultima procedura è limitata quasi esclusivamente alle aree protette. Di conseguenza, le possibilità pratiche di impartire prescrizioni prima dell'inizio dei lavori di taglio sono scarse;
- c. Fra i contenuti del PIF vi è la definizione dei così detti "indirizzi selvicolturali", che prevedono indicazioni tecniche molto dettagliate a seconda dei tipi forestali, della funzione prevalente del bosco e della natura dei suoli. Si tratta di indicazioni molto articolate, adatte a professionisti del settore ma poco comprensibili per un'azienda agricola o un privato cittadino che deve tagliare qualche tronco per un po' di legna da ardere.

Per questi motivi, si ritiene che non sia opportuno che gli "indirizzi selvicolturali" diventino cogenti per tutti gli interventi di taglio, ma solo per alcune situazioni, dove la professionalità degli operatori o la presenza di tecnici del settore permette di comprendere e valorizzare gli "indirizzi selvicolturali" stessi.

Pertanto, è bene che le deroghe alle NFR:

- 1) siano proposte solo per rendere cogenti gli "indirizzi selvicolturali" nei casi di tagli seguiti da tecnici o nel caso di grandi tagli o eseguiti da imprese boschive e consorzi forestali;
- 2) negli altri casi (ossia per la maggior parte dei tagli eseguiti da agricoltori e privati cittadini), siano proposte solo in via eccezionale, ad esempio per chiedere semplici modifiche facilmente comunicabili a tutti (esempio: alzare il numero minimo di matricine dei castagneti da 50 a 90).

Nel caso 1), gli interventi in cui rendere cogenti gli "indirizzi selvicolturali" dovrebbero essere i seguenti:

- a) interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 7 delle NFR, ove tecnicamente possibile;
- b) interventi per i quali è richiesto il progetto di taglio ai sensi dell'art. 14 delle NFR;
- c) utilizzazioni di superficie superiore a due ettari, qualora l'esecutore sia un'impresa boschiva, di cui all'art. 14, comma 2 delle NFR;
- d) interventi di cui all'art. 20, comma 4 bis delle NFR (tagli superiori a un ettaro);
- e) utilizzazioni in boschi di proprietà pubblica con obbligo di contrassegnatura ai sensi dell'art. 75, comma 2 ter delle NFR;
- f) interventi che beneficiano di contributi pubblici;
- g) interventi compensativi a seguito di autorizzazione alla trasformazione del bosco;
- h) autorizzazioni rilasciate dall'ente forestale ai sensi dell'art. 8 delle NFR o dell'art. 27 c. 2 bis delle NFR.

Complessivamente, le otto casistiche qui elencate raggruppano un numero relativamente basso di "denunce" (circa un quarto del totale), ma portate a termine su superfici significative (circa il 60% della massa legnosa tagliata e della superficie percorsa dal taglio), col coinvolgimento di personale tecnico qualificato.

Rendendo cogenti gli "indirizzi selvicolturali" nei predetti casi, sarà possibile:

- migliorare l'utilizzo dei fondi pubblici, che verranno utilizzati per un reale miglioramento dei boschi;
- evitare o quantomeno ridurre al minimo i casi di grandi tagli fatti male, che vengono strumentalizzati sulla stampa e su internet;
- puntare più in generale a una effettiva valorizzazione della risorsa legno in bosco.

Giova evidenziare che, nei casi in cui il taglio sia eseguito da agricoltori o privati senza obbligo di supporto tecnico (ossia la grande maggioranza dei casi), gli "indirizzi selvicolturali" anche se non diventano cogenti potranno essere apprezzati come raccomandazioni tecniche per meglio valorizzare il proprio bosco.

Nel caso 2), le deroghe devono essere limitate e chiare. Queste deroghe possono riguardare l'intero territorio assoggettato a PIF o solo parte di esso (es. solo i Siti Natura 2000, le riserve o i parchi naturali).

3.4) Provvedimento di concessione delle deroghe

L'istruttoria delle richieste di deroga alle "Norme Forestali Regionali" è di competenza della Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia, che si avvale della collaborazione del competente Ufficio Territoriale Regionale. La competente struttura della Direzione Generale Agricoltura propone la deliberazione, il cui iter deve concludersi nei tempi stabiliti al paragrafo 4.2.

Le deroghe alle NFR sono concesse:

- con la deliberazione di Giunta regionale di approvazione del PIF, nel caso in cui l'ente competente per l'approvazione sia Regione Lombardia;

- con decreto del competente dirigente della Direzione Generale Agricoltura, tramite il provvedimento di espressione del parere obbligatorio sul PIF, nel caso in cui l'ente competente per l'approvazione sia la Provincia di Sondrio.

Le deroghe concesse sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, sul sito internet regionale e il loro mancato rispetto è sanzionato nei modi previsti dall'art. 61 della l.r. 31/2008.

4) NORME TRANSITORIE E FINALI

Qualora la Giunta regionale apporti modifiche o integrazioni ai criteri di redazione, un PIF adottato ma non ancora approvato può completare l'iter in base ai criteri esistenti al momento di conferimento dell'incarico.

Il PIF adottato ma non ancora approvato deve tuttavia adeguarsi a intercorse modifiche o integrazioni normative, salvo a quelle che, riguardando la definizione di bosco, comportino la necessità di nuovi rilievi. In quest'ultimo caso, durante la fase di gestione del piano, l'ente competente porterà modifiche alle tavole secondo le procedure riportate al paragrafo 2.7) "Interventi correttivi del PIF".

4.1) Modifica dei confini degli enti forestali

Qualora, a seguito del mutamento dei confini del territorio di un ente forestale, alcune aree dovessero passare dalla giurisdizione di un ente forestale a un altro, il nuovo ente, sentita Regione Lombardia e le Province competenti, apporterà le necessarie correzioni riguardanti le nuove aree, seguendo le procedure indicate al paragrafo 2.7.

4.2) Termini per i procedimenti

I termini per la conclusione dei procedimenti sono i seguenti (decorrenza – ove occorre - dalla presentazione della proposta di PIF completa di tutti gli allegati):

- a) Il provvedimento concernente le deroghe alle Norme Forestali Regionali deve essere emesso entro novanta giorni dalla richiesta; se le deroghe fossero richieste in occasione della richiesta di approvazione in Regione, i termini sono quelli del punto d);
- b) Il parere di Regione Lombardia, per i PIF in provincia di Sondrio, deve essere reso entro sessanta giorni dall'approvazione della d.g.r. concernente la concessione di deroghe alle Norme Forestali Regionali o, in caso di mancata richiesta di deroghe, dalla richiesta di parere;
- c) L'istruttoria dell'UTR, in caso di richiesta di approvazione del PIF, deve concludersi entro centoventi giorni dalla richiesta, con l'invio alla DG Agricoltura degli esiti istruttori;
- d) L'approvazione del PIF deve avvenire entro quarantacinque giorni dalla trasmissione degli esiti istruttori da parte dell'UTR alla Direzione Generale Agricoltura;
- e) Il parere regionale, in caso di richiesta di "modifica" al PIF, deve essere reso entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

Durante l'istruttoria possono essere chieste all'ente che ha predisposto il PIF integrazioni o correzione dei testi e degli elaborati o l'eliminazione di vizi riscontrati. Tale richiesta sospende i termini del procedimento fino alla ricezione degli elementi richiesti.

Se l'ente che ha redatto il PIF non presenta entro il termine assegnato le documentazioni o le integrazioni richieste o non provvede ad eliminare i vizi riscontrati, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, il procedimento si conclude con un provvedimento di non accoglimento.

4.3) Precisazioni sui piani V.A.S.P.

Il Piano della Viabilità Agro-Silvo-Pastorale è parte integrante del PIF (art. 59 c. 2 l.r. 31/2008) e pertanto ogni cambiamento del Piano V.A.S.P. deve seguire le procedure del PIF e quanto riportato a proposito di correzioni.

Il parere espresso da Regione Lombardia (per i PIF in provincia di Sondrio) o l'approvazione (nei casi restanti) costituisce la così detta "validazione" (d.g.r. 7/10416/2003) del piano V.A.S.P.

L'invio del piano V.A.S.P. in Regione deve essere accompagnato dall'inserimento o dalla modifica dei tracciati nell'applicativo "SIVASP". Regione Lombardia, contestualmente al parere, "validerà" o meno le strade nell'applicativo "SIVASP".

4.4) Precisazioni sugli adeguamenti di aree suscettibili di trasformazione ordinaria a delimitazione esatta

La procedura per le proposte di adeguamento alle aree forestali suscettibili di trasformazione ordinaria a delimitazione esatta indicate al paragrafo 4.7.2, Parte II, dei presenti Criteri, nel pieno rispetto di quanto indicato nel regolamento del PIF e per le proposte di adeguamento alle scelte spettanti ai PGT indicate al paragrafo 4.7, Parte II, dei presenti Criteri, riportate al paragrafo 2.7.1, sono le seguenti.

Il Comune richiedente dovrà redigere un'apposita previsione motivata con allegata relazione contenente:

- la valutazione di possibili alternative a quelle previste per la realizzazione dell'intervento urbanistico comportante trasformazione, con particolare riferimento alla coerenza con il P.T.C.P. ed alle aree non destinate all'agricoltura, come classificate dai P.G.T., a valle dell'individuazione degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico del Piano territoriale di coordinamento provinciale;
- la perimetrazione di dettaglio (scala 1:2.000, su base fotogrammetrica e catastale) della superficie forestale da trasformare;
- una relazione forestale che verifichi la compatibilità della trasformazione con le valenze ecologiche e funzionali del bosco (struttura, forma di governo, tipologia forestale, attitudine funzionale), con particolare attenzione alle tipologie forestali presenti e agli elementi di valenza individuati in sede di analisi dal PIF.

4.5) Precisazioni sulle verifiche cartografiche

Regione Lombardia provvede alla mosaicatura delle principali tavole di tutti i PIF redatti e pubblica gli strati nel Geoportale della Lombardia. A tal fine, gli uffici regionali si possono avvalere della collaborazione di ERSAF.

4.6) Formato digitale degli elaborati.

Testi: i file contenenti testi devono essere consegnati sia in formato .pdf che in formato libero "editabile", ossia in formato con estensione: .docx, .doc, .odt, .rtf, .txt o .mcw

Tabelle e dati: i file contenenti tabelle e dati devono essere consegnati sia in formato .pdf che in formato libero "editabile", ossia con estensione: .xlsx, .xls, .ods, .mdb, .dbf.

Dati geografici e tavole: i file contenenti tabelle e dati devono essere consegnati sia in formato .pdf che in formato libero "editabile", ossia in formato "ESRI Shapefile".

Le tavole dei PIF devono essere prodotte in formato vettoriale nel sistema geografico di riferimento adottato a livello nazionale (DPCM del 10 novembre 2011) in UTM-WGS84/32N.

Il competente dirigente della Direzione Generale Agricoltura fornisce ulteriori indicazioni sui formati digitali e le regole topologiche da utilizzare per la redazione dei PIF e per l'invio a Regione degli elaborati di piano, anche già in redazione, e le divulga mediante comunicazione agli Enti interessati, agli Ordini professionali e attraverso il sito internet regionale.

Allegato A RICHIESTA DI DEROGA ALLE NORME FORESTALI REGIONALI

RICHIESTA DI DEROGA

ALLE NORME FORESTALI REGIONALI (R.R. 5/2007)

PER IL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE DI

PROPOSTE DI DEROGA ALLE NORME FORESTALI REGIONALI (R.R. 5/2007) PER IL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE DI		
Versione vigente del r.r. 5/2007	Proposta di deroga dall'Ente forestale	NOTE e MOTIVAZIONI
Art.. <i>Comma</i>	Art. <i>Comma</i>	
Art.. <i>Comma</i>	Art. <i>Comma</i>	
Art.. <i>Comma</i>	Art. <i>Comma</i>	
Art.. <i>Comma</i>	Art. <i>Comma</i>	
Art.. <i>Comma</i>	Art. <i>Comma</i>	